

Percorsi di informazione ed approfondimento
per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione

IN QUESTO NUMERO

p.34 ECONOMIA

Professionisti: nuove disposizioni contabili e fiscali

p.44 LAVORO

Tariffe: compensi fissati all'atto d'incarico

p.59 SICUREZZA

Caso Thyssen: le motivazioni della sentenza

*Quindicinale di aggiornamento e approfondimento
in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica,
immobili, sicurezza*

Chiuso in redazione il **15 dicembre 2011**

© **2011 Il Sole 24 ORE S.p.a.**

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.

Sede legale e Amministrazione:

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano

a cura della Redazione

Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE

Tel. 06 3022.6353

e-mail: redazione.ediliziaeambiente@ilsole24ore.com

Sommarario

	pag.
NEWS	
Lavoro, previdenza e professione - Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Ambiente, suolo e territorio - Appalti - Catasto - Rifiuti e bonifiche - Energia - Edilizia e urbanistica	5
RASSEGNA NORMATIVA	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi - Appalti - Chimica e alimentare - Edilizia e urbanistica - Lavoro, previdenza e professione	16
RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA	
Sicurezza ed igiene del lavoro - Ambiente, suolo e territorio - Edilizia ed urbanistica - Appalti - Rifiuti e bonifiche - Energia - Inquinamento acustico	23
APPROFONDIMENTI	
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	
PROFESSIONISTI SOCI DI SOCIETÀ DI CAPITALI: ASPETTI CONTABILI E FISCALI	
Ruggero Viviani, Il Sole 24 ORE - Guida alla Contabilità & Bilancio, dicembre 2011, n. 23, p. 24 <i>Analisi delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 per l'esercizio delle libere professioni.</i>	34
Economia, fisco, agevolazioni e incentivi	
STUDI ASSOCIATI - LEGITTIMITÀ DELL'APPLICAZIONE DELL'IRAP	
Gianfranco Antico, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, dicembre 2011, n. 46, p. 40 Studi associati - legittimità dell'irap: <i>lo studio associato, pur non configurandosi come un centro unitario di interessi, atteso che ciascun professionista mantiene la sua autonomia, dà luogo ciononostante ad una struttura organizzata. E' questo, in estrema sintesi, il pensiero che si ricava dalla lettura delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione. Rileviamo, quindi, i passaggi salienti delle pronunce in questione, evidenziando le fattispecie sulle quali i giudici si sono espressi.</i>	41
Lavoro, previdenza e professione	
TARIFFE ADDIO, COMPENSI FISSATI ALL'ATTO DELL'INCARICO	
Eugenio Sacchetti, Il Sole 24 ORE - Guida al Diritto, 3 dicembre 2011, n. 48, p. 84 <i>Tariffe, addio? Non proprio, ma un passo indietro c'è stato rispetto alla manovra di Ferragosto che in qualche misura veniva a riesumarle.</i>	44
Lavoro, previdenza e professione	
UN ACCORDO DENSO DI NOVITÀ, NON UN SEMPLICE RINNOVO	
Potito Di Nunzio, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 9 dicembre 2011, n. 48, p. 14 <i>Nel rinnovo riservata un'attenzione particolare a: bilateralità, contrattazione di II livello, tentativo di conciliazione, arbitrato e composizione delle controversie a livello decentrato.</i>	46

Lavoro, previdenza e professione**LICENZIAMENTI: POSSIBILE L'ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Giampiero Falasca, *Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro*, 9 dicembre 2011, n. 48, p. 41
Il nuovo Ccnl introduce una interessante disciplina delle procedure di conciliazione e arbitrato in materia di licenziamenti.

50

Antincendio e prevenzione incendi**LA PROGETTAZIONE ANTINCENDIO NELLE ATTIVITÀ A RISCHIO ESPLOSIONE**

Cristina Timò, Silvia Berri, *Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza*, 6 dicembre 2011, n. 22, p. 55

La protezione contro le esplosioni è di particolare importanza per la sicurezza. Per questa ragione, la creazione di una strategia coerente per prevenire le esplosioni esige che le misure di carattere organizzativo integrino le misure di carattere tecnico, adottate sul luogo di lavoro. Ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro è tenuto ad applicare le necessarie misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, nonché a fornire ogni informazione e formazione utile e attuare misure specifiche in campo organizzativo e tecnico. Occorre trovare il giusto trade-off tra esigenze di natura gestionale-organizzativa ed esigenze di natura tecnica per tutte le attività con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive (ATEX). Sono evidenziate le problematiche tipiche delle attività con presenza di ATEX e, sulla base delle esperienze maturate, sono state proposte anche alcune soluzioni operative.

52

Sicurezza ed igiene del lavoro**CASO THYSSEN: LE NUOVE FRONTIERE DEL DIRITTO PENALE DEL LAVORO**

Mario Gallo, *Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro*, dicembre 2011, n. 49, p.67
Le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Torino depositate il 14 novembre 2011 offrono l'occasione per alcune riflessioni d'ordine generale particolarmente utili per comprendere meglio quale sia l'esatta portata di diversi principi accolti attualmente nel Dlgs n. 81/2008.

59

Sicurezza ed igiene del lavoro**SICUREZZA DEL LAVORO: IL DLGS N. 81/2008 AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE EUROPEA**

Mario Gallo, *Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro*, 2 dicembre 2011, n. 47, p. 78
Alcune considerazioni dopo l'apertura della nuova procedura d'infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la non corretta trasposizione della direttiva 89/ 391/Cee in materia di sicurezza sul lavoro.

68

Edilizia e urbanistica**IN ARRIVO LA PATENTE A PUNTI PER LE IMPRESE EDILI E AFFINI**

Damiano Romeo, Alessandra Jalongo, *Il sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza*, 6 dicembre 2011, n. 22, p. 41

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in riferimento al settore dell'edilizia, ha previsto al comma 1-bis, art. 27, che il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (anche a tutela della concorrenza) sia realizzato adottando e diffondendo uno strumento che verifichi la costante idoneità delle imprese (e dei lavoratori autonomi) misurandola attraverso un punteggio, che è decurtato in caso di accertate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

71

Appalti

NESSUNA INDICAZIONE OPERATIVA SULLA STRUTTURA

Antonino Masaracchia, *Il Sole 24 Ore* - Guida agli Enti Locali, 3 dicembre 2011, n. 48, p. 53

Il ministero spinge gli Enti locali alla costituzione di stazioni uniche appaltanti, attività facoltativa, ma potenzialmente molto vantaggiosa. La circolare, però, non dà istruzioni su come dare vita concretamente a una Sua in ambito regionale, provinciale o comunale.

86

L'ESPERTO RISPONDE

Sicurezza ed igiene del lavoro – Edilizia e urbanistica – Catasto

88

News



Lavoro, previdenza e professione

■ Assegni anticipati con penalità ridotta

Manovra e mercati. Le pensioni/1. Tagli dell'1% per chi esce prima dei 62 anni di età con 42 anni e un mese di contributi.

L'emendamento sulla previdenza presentato ieri alla Camera insieme ai ritocchi alla manovra "salva-Italia" recepisce gran parte delle indicazioni avanzate da Pd, Pdl, Terzo Polo: ammorbidimento della riforma previdenziale per i lavoratori classe '52 che abbiano 35 anni di contributi; la riduzione della penalizzazione (dal 2 all'1%) per chi esce prima dei 62 anni di età e con 42 anni + 1 mese per gli uomini e 41 + 1 mese per le donne di anzianità contributiva; indicizzazione al 100% per le pensioni fino a tre volte il minimo (ma solo per il 2012); aumento più consistente e balzelli più marcati di anno in anno sull'aliquota contributiva sui lavoratori autonomi, che nel 2018 salirà al 24% con un ritocco dell'1,3 già il prossimo anno; contributo di solidarietà del 15% sulle pensioni oltre i 200mila euro lordi annui (anche se il ministro Fornero avrebbe voluto che il contributo fosse del 25%). A questi ritocchi si deve aggiungere anche l'estensione del meccanismo di "salvataggio" dalle nuove regole previdenziali anche ai lavoratori di Termini Imerese e dell'Alenia in mobilità lunga, per i quali gli accordi sindacali siano stati siglati entro il 4 dicembre 2011. Come si vede, sono tutti ritocchi ben mirati e rientranti tutti nell'ottica del rigore-equità-crescita che contraddistingue la manovra Monti. E sono tutti ritocchi a saldi invariati. Questo perché a reperire le risorse necessarie si è provveduto con l'aumento delle aliquote contributive sugli autonomi (commercianti e artigiani), che come detto invece di crescere gradualmente dal 20 al 22% nel 2012, salgono subito al 12,6% nel 2012 per arrivare al 24% nel 2018. Un aumento che dovrebbe portare 6-700 milioni in più (di cui 300 già dal prossimo anno). Altri milioni (ma poche decine) verranno dal contributo di solidarietà del 15% sulle pensioni d'oro oltre i 200 milioni lordi annui. Riguardo i lavoratori nati nel 1952, che sono i maggiormente colpiti dalla riforma delle uscite pensionistiche, il Governo ha provveduto a una attenuazione delle regole, seppure modesta: quanti tra questi lavoratori entro il 2012 avranno 35 anni di contributi potranno andare in pensione a 64 anni e non più a 66 anni. Considerato che nel vecchio regime l'uscita era posticipata di un anno per la finestra mobile, che il nuovo regime invece abolisce, si vede che la pensione viene rinviata di non più di 2-3 anni. Anche le donne avranno un percorso leggermente agevolato: anche nel 2018 (quando la loro vecchiaia sarà equiparata ai 66 anni degli uomini) per loro sarà possibile andare in pensione a 64 anni di età se entro il 31 dicembre 2012 avranno compiuto i 60 anni e avranno minimo 20 anni di contributi. Come detto, si alleggerisce la penalizzazione per chi con il massimo contributivo (42 anni e 1 mese per gli uomini e 41 e 1 mese per le donne) deciderà di andare in pensione prima dei 62 anni: la riduzione della pensione scende dal 2 all'1% per ogni anno di uscita anticipata. Le pensioni fino a 1.402 euro (ossia fino a tre volte il minimo) nel 2012 saranno indicizzate al 100%%; dal 2013, invece, lo saranno solo quelle fino a 936 euro (due volte il minimo). Con questo correttivo, nel 2012 ad essere indicizzati saranno i tre quarti delle pensioni Inps.

(Marco Rogari, Il Sole 24 Ore, 14-12-2011, p. 5)



Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

■ La super - IMU anticipata al 2012

Assicurare allo Stato un extragettito da 11 miliardi e contemporaneamente consentire ai Comuni di digerire il taglio ai trasferimenti erariali da 1,4 miliardi; è il duplice obiettivo che la manovra approvata dal Consiglio dei Ministri affida alla stretta sulla tassazione immobiliare.

Correrà su tre binari paralleli: anticipo dal 2014 al 2012 dell'imposta municipale con ripristino dell'I.C.I. sulla I casa; rivalutazione delle rendite catastali fino al 60 per cento; introduzione del nuovo tributo su rifiuti e servizi che manderà in pensione. La prima novità riguarderà l'IMU che con il federalismo fiscale prenderà il posto dell'attuale I.C.I. Da un lato, viene reintrodotta il prelievo sull'abitazione principale; dall'altro, viene previsto che la nuova imposta municipale arrivi già dal 1° gennaio del prossimo anno anziché dal 2014. L'aliquota resterà al 7,6 per mille; per andare incontro alle istanze dei Comuni, viene previsto che i sindaci possano alzare o abbassare l'asticella del 3 per mille. I proprietari di una sola abitazione beneficeranno anche di una detrazione «fino a concorrenza del suo ammontare» di 200 euro. Ma anche in questo caso viene concesso un margine di flessibilità ai primi cittadini che potranno decidere di elevare tale soglia «fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

(Eugenio Bruno, Il Sole 24 Ore, 5-12-2011, p.11)

■ **Lo sconto Imu per i figli mette in salvo i proprietari**

Manovra e mercati. Fisco e immobili. In molte città l'imposta da versare si azzerava.

Avere uno o più figli aiuterà i proprietari di casa a scansare l'Imu sulla prima casa. Nell'emendamento alla manovra Monti, infatti, si propone uno sconto di 50 euro per ogni figlio con meno di 26 anni. Praticamente, con due figli a carico si evita del tutto l'Imu. Infatti, nonostante l'aumento del 60% dei moltiplicatori catastali e quindi, di fatto, della base imponibile, l'aliquota ridotta dello 0,4% e la franchigia di 200 euro hanno salvato molti proprietari di case, e molti se la cavano con poche decine di euro. Da una simulazione fatta dal Sole 24 Ore, risulta che l'Imu 2012 per un appartamento medio di 100 mq di classe A/3 non arriva mai a superare i 100 euro: a Roma, la più cara, si arriva a pagare massimo 76 euro in più rispetto all'Ici 2007 (ultimo anno in cui fu applicata). In molti centri del Sud l'Imu è di fatto azzerata del tutto, perché l'aliquota agevolata e la detrazione di 200 euro azzerano gli aumenti della base imponibile e producono un'imposta pari a zero. Ma appunto, ora, la proposta di emendamento migliora ancora di più la situazione. L'emendamento, infatti, prevede uno sconto di 50 euro per ogni figlio under 26 "dimorante e residente nella stessa casa" (come è specificato nell'emendamento), fino a un massimo di 400 euro (ossia per otto figli). Con due figli, quindi, lo sconto è di 100 euro che sommati ai 200 di franchigia portano la detrazione a 300 euro, il che significa Imu zero per una casa con 454 euro di rendita catastale non rivalutata: non è poco. Seguendo l'esempio di prima (100 mq di casa A/3), nei capoluoghi di provincia (che hanno mediamente rendite catastali più elevate) già avere un figlio porta a non essere in debito con l'Imu (solo a Venezia si deve pagare 16 euro e a Roma 26). Ma se i figli sono due l'Imu si azzerava dovunque. Questo vale ancora di più negli altri centri abitati, che hanno rendite catastali più basse. Certo, chi abita in ville, castelli e in case di lusso non scamperà l'Imu, perché le rendite catastali sono decisamente più alte, ma avrà comunque sempre lo sconto.

(Saverio Fossati, Il Sole 24 Ore, 14-12-2011, p. 9)

■ **Comportamenti anti-economici, rettifica legittima**

L'amministrazione finanziaria può legittimamente rettificare il comportamento anti-economico del contribuente se questi non fornisce idonee giustificazioni circa tali scelte. Questa potestà non consente, però, all'ufficio di applicare percentuali di ricarico che non tengano conto dell'effettiva realtà aziendale. A precisarlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 26167 depositata il 6 dicembre 2011. Questi i fatti. Una società aveva presentato dichiarazioni Iva esponendo per vari periodi di imposta perdite costanti e, in particolare, un volume di acquisti di beni sempre superiore al fatturato conseguito. L'ufficio aveva rettificato queste dichiarazioni nel presupposto che la condotta del contribuente era palesemente anti-economica. Ne era conseguito un accertamento analitico-induttivo che veniva quantificato applicando una percentuale di ricarico agli acquisti effettuati dalla società, relativa al settore di appartenenza, e determinata nella misura del 85% sulla base delle tabelle allegate al Dl 853/1984 (la cosiddetta legge Visentini) peraltro diminuita, pro contribuente (il ricarico previsto dalla norma infatti era del 122%).

Sia la commissione provinciale, sia la regionale, hanno confermato l'operato dell'ufficio ritenendo legittimo l'accertamento in presenza di una condotta palesemente anti-economica della società. Nel ricorso per Cassazione il contribuente, in sintesi, ha lamentato sia l'illegittimità della rettifica in quanto non poteva effettuarsi un accertamento analitico induttivo sulla base di un asserito comportamento anti-economico e in presenza, invece, di una corretta contabilità, sia l'infondata percentuale di ricarico applicata agli acquisti desunta sulla base di una tabella allegata alla legge 853/1984, peraltro inapplicabile nella specie. La Corte ha, innanzitutto, confermato la correttezza della rettifica basata su un comportamento palesemente anti-economico tenuto dall'impresa. In particolare, i giudice hanno evidenziato che la presenza di scritture contabili formalmente regolari non preclude all'amministrazione di procedere all'accertamento analitico-induttivo dei ricavi nei confronti dell'imprenditore che abbia posto in essere un comportamento palesemente anti-economico. Da qui il conseguente spostamento dell'onere probatorio in capo all'impresa che avrebbe dovuto validamente motivare le scelte non in linea con i canoni dell'economicità. Per quanto concerne, invece, il criterio di determinazione del ricarico applicato, la Cassazione ha condiviso la censura difensiva: esso risultava del tutto estraneo alla concreta realtà aziendale. Ne consegue, secondo la sentenza, che il giudice di merito, chiamato a verificare la regolarità della scelta operata dall'ufficio nel ricarico, deve tener conto delle critiche svolte dal contribuente, dei canoni di coerenza logica e congruità, nonché della natura dei beni e della rilevanza dei campioni selezionati. A nulla rileva, poi, un semplice abbattimento forfetario rispetto a una percentuale prevista da una norma, peraltro non applicabile nella specie.

(Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 7-12-2011, p.37)

■ Società con reddito d'impresa

L'articolo 10 della legge 183/2011 (legge di stabilità 2012) rimuove definitivamente gli ostacoli per la costituzione di società per l'esercizio delle professioni protette in forma di società di persone, di capitali, cooperative. In generale l'istituto societario si presenta come ente unificatore di più soggetti che esercitano collettivamente la stessa impresa. Tuttavia tra società e impresa vi è solo una normale, ma non necessaria, coincidenza. Non tutte le società danno luogo all'esercizio di un'impresa, vale a dire che possono anche esservi società che non sono imprenditori, cioè società senza impresa (quali le società occasionali). La distinzione è rilevante in quanto le norme dettate per le società commerciali, ad esempio il fallimento, non si applicano alle società senza impresa. La nuova legge abbandona il modello delineato dall'articolo 16 del Dlgs 96/2001 per le società di avvocati che, sebbene costituita in forma di Snc per la specificità dell'oggetto sociale (rappresentanza, assistenza e difesa in giudizio), ribadisce il carattere professionale e personale della prestazione e, escludendone espressamente la soggezione al fallimento, ne esclude parimenti la natura commerciale (in tal senso risoluzione n. 118/E/2003). Ma tale soluzione, non può essere accolta per le nuove società professionali. L'articolo 10 della legge di stabilità, infatti, oltre a consentire la costituzione anche di società di capitali, non esclude la soggezione al fallimento e, permettendo la partecipazione di soci di capitale, riconosce, di fatto, la natura commerciale della nuova società professionale. La partecipazione di soci di capitale, anche di maggioranza, alle nuove società professionali, comporta il forte il rischio che lo schermo societario rompa, di fatto, il rapporto di fiducia e l'esercizio indipendente e personale dell'attività professionale, con identificazione del professionista con l'imprenditore. Identificazione che implica sia una diversa qualificazione dell'attività che non sarebbe più intellettuale (o quanto meno sarebbe fortemente attenuata) ma si trasformerebbe semplicemente in offerta di un servizio, sia un potenziale conflitto di interessi per possibili interferenze estranee all'esercizio dell'attività professionale che deve, invece, essere autonoma e indipendente. In ogni caso, a differenza della disciplina civilistica, il legislatore fiscale detta per le società (di persone e di capitali) una presunzione di commercialità dell'attività esercitata che è fonte di reddito d'impresa. In assenza di deroghe normative non sembra, quindi, che le nuove società professionali (sia di persone che di capitali) possano sottrarsi alla presunzione fiscale di commercialità. Pertanto i redditi prodotti sono attratti al regime del reddito d'impresa.

(Silvio D'Andrea, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 5-12-2011, p. 49)

 **Ambiente, suolo e territorio****■ Manovra economica: nuove disposizioni in tema di energia e ambiente**

Sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 6-12-2011 (Suppl. Ordinario n. 251) è stato pubblicato il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici". Sotto il profilo ambientale e delle politiche energetiche si evidenziano, di seguito, le seguenti disposizioni.

Art. 14 (Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi)

La disposizione fissa al 1° gennaio 2013 l'entrata in vigore del nuovo tributo denominato "Tributo Comunale Rifiuti e Servizi" (in sigla: RES). Il tributo comprenderà, oltre alla quota ambientale per lo smaltimento dei rifiuti, anche una quota "servizi" per la sicurezza, l'illuminazione e la gestione delle strade (cd. servizi indivisibili). La componente "rifiuti" si avvicina più alla Tariffa di igiene ambientale (TIA) che alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) nonostante entrambe risultino abrogate dall'entrata in vigore del Res. La nuova tariffa sarà proporzionata "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotte per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte" sulla base dei criteri stabiliti da un regolamento da emanarsi entro il 31 ottobre 2012. Si applicano comunque in via transitoria, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino alla data da cui decorre l'applicazione del regolamento di cui sopra, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 attualmente vigenti. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La componente "servizi" sarà calcolata in base al valore dell'immobile attraverso un'aliquota comunale rappresentata da una maggiorazione pari a 30 centesimi per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono, con deliberazione del consiglio comunale, aumentare la misura della maggiorazione per un importo massimo di 40 centesimi per metro quadro, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato. Andando nello specifico, la nuova tariffa dovrà essere corrisposta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti. Il pagamento della tariffa dovrà avvenire annualmente e sarà proporzionato alla quantità e qualità media ordinaria di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte. Nel determinare le tariffe, dovrà tenersi conto sia della quota relativa al costo del servizio, sia di quella rapportata alla quantità di rifiuti relativi al servizio fornito e ai costi di gestione. I Comuni, inoltre, potranno decidere di diminuire la tariffa o anche di prevedere agevolazioni o esenzioni in caso di ridotta produzione di rifiuti e prevedere agevolazioni per situazioni di particolare disagio sociale (ad esempio casi di particolari difficoltà economiche). I comuni più all'avanguardia che hanno realizzato sistemi di misurazione della quantità di rifiuti conferiti potranno applicare una tariffa avente natura corrispettiva. Da una lettura sistematica del dettato normativo emerge un evidente disallineamento rispetto al principio comunitario del "chi inquina paga". Il presupposto impositivo è tuttora ancorato, infatti, alla mera occupazione dei locali e non all'effettiva produzione dei rifiuti visto che il soggetto passivo continua ad essere individuato come "colui che possiede o detiene locali a qualsiasi uso adibiti". Viene così ribadito il concetto che sono le superfici a determinare il rifiuto e non gli individui. Una presunzione legale, in considerazione della quale tutti i locali in cui vi è una presenza umana sono suscettibili di produrre rifiuti, che appare in netto contrasto con il principio europeo. Non viene superato, peraltro, il problema relativo alla natura tributaria o tariffaria del prelievo sulla gestione dei rifiuti. Altro aspetto critico è rappresentato dal fatto che l'impianto normativo affida, anche in questo caso, l'effettività e l'efficacia del nuovo tributo ad un futuro regolamento, da emanarsi entro il 31 ottobre 2012, che dovrebbe fissare criteri presuntivi e potenziali per l'individuazione delle due componenti facenti parti della "parte rifiuti" del Res: costo del servizio e determinazione della

tariffa. Per quanto riguarda la componente "servizi" il legislatore intende garantire la copertura dei costi dei servizi indivisibili attraverso l'istituzione di una nuova imposta fondata sul parametro metri quadrati su cui è basata la tassa sui rifiuti. E' tuttavia evidente come la mera estensione di superficie non può da sola rappresentare un indice di capacità contributiva conforme all'articolo 53 della costituzione: "Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività." L'idea di un unico tributo (res) fondato su due basi imponibili diversificate (tassa e tariffa), su diverse tipologie di contribuenti (proprietari ed inquilini degli immobili assoggettati al tributo), su adempimenti diversi connessi a ciascuna delle due componenti della nuova tassa, sembra contrastare, inoltre, con le esigenze di chiarezza e semplificazione più volte invocate dal Governo e poste a fondamento dell'impostazione complessiva della manovra correttiva.

Art. 21 (Suppressione enti e organismi)

L'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua viene soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'attività di regolazione e di vigilanza della tariffa relativa ai servizi idrici, il cui ambito sarà individuato con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene invece trasferita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas. In tema di risorse idriche viene soppressa anche la Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche (CONVIRI).

Soppressione altresì per l'Agenzia per la sicurezza nucleare le cui funzioni sono attribuite al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 41 (Riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese)

Bonifica

In materia di bonifica dei siti inquinati, vengono introdotte semplificazioni riguardanti i progetti stralcio e gli interventi di manutenzione degli impianti.

COV

In materia di semplificazione degli adempimenti amministrativi di registrazione C.O.V. (Composti Organici Volatili) per la vendita dei prodotti ai consumatori finali, viene modificato il D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 semplificando l'adempimento che obbliga i soggetti che immettono sul mercato pitture, vernici e prodotti per carrozzeria a trasmettere al Ministero dell'Ambiente, per il tramite delle Camere di commercio, entro il 1° marzo di ciascun anno, i dati e le informazioni previste. La semplificazione limita il concetto di "immissione sul mercato" alla messa a disposizione del prodotto per la prima volta sul mercato di riferimento (produttori ed importatori) andando, conseguentemente, ad escludere dalla definizione la vendita diretta all'utente e conseguentemente esclude il commerciante da tale adempimento.

Gestione rifiuti

Vengono introdotte semplificazioni nella gestione dei rifiuti per alcune categorie di operatori (servizi estetici alla persona). I soggetti che svolgono attività di servizio estetico alla persona (estetista, acconciatore, podologo etc...) che producono rifiuti pericolosi ed a rischio infettivo possono trasportarli in conto proprio per una quantità massima di 30 kg ed adempiono agli obblighi di comunicazione Mud e tenuta registro di carico e scarico semplicemente conservando in ordine cronologico i formulari di trasporto.

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 Ore – Professioni e Imprese 24 on-line, 7.12.2011)



Appalti

■ Progetti, con la manovra Monti torna la soglia dei 100mila euro per la trattativa privata

L'aumento della trattativa privata per la progettazione è una delle norme a vita più breve che si ricordi. È durata infatti una ventina di giorni, dal 15 novembre (data di entrata in vigore dello Statuto delle imprese) al 6 dicembre, giorno del debutto della manovra Monti. Fortemente voluto dalla Lega e richiesto da molti sindaci del Nord il passaggio da 100mila a 193mila euro per la

procedura negoziata sulla progettazione era contenuto, appunto, nella legge 180/2011 (lo Statuto delle imprese). Subito aveva incontrato le critiche dell'Oice che aveva lamentato la scarsa trasparenza della procedura e persino il rischio di far aumentare la spesa pubblica perché con questi affidamenti i ribassi sono minori che in una gara aperta. Alla prima occasione utile – quella della manovra – il governo Monti ha accolto le obiezioni e ha cancellato la novità. Ora l'articolo 91 del Dlgs 193/2006 prevede di nuovo che l'affidamento diretto dei servizi di architettura e ingegneria sia possibile solo fino a 100mila euro. La norma è operativa dal sei dicembre. (Edilizia e territorio, 12.12.2011, n. 47-48)

■ Mini Comuni con appalti "unici"

La manovra. Le novità sulle gare. Dal 1° aprile 2012 centrale di committenza d'obbligo per gli enti fino a 5mila abitanti.

L'articolo 23, comma 4 del DI 201/2011 stabilisce che i Comuni fino a 5mila abitanti dal 1° aprile 2012 per indire gare di affidamento di lavori, servizi e forniture dovranno servirsi di un'unica centrale di committenza (articolo 33 del Codice degli Appalti) nell'ambito dell'Unione dei Comuni, se ne esiste una, o sottoscrivendo all'uopo una convenzione. In base la normativa sulle gestioni associate, i Comuni fino a mille abitanti devono svolgere in forma associata tutte le funzioni, mentre quelli fino a 5mila abitanti devono gestire in forma associata solo le "funzioni fondamentali" (tra cui è compresa anche la gestione degli appalti pubblici). Esisteva un dubbio interpretativo relativo alla percentuale del 70% delle spese fissata nell'articolo 21 della legge 42/2009, ma appunto ora il DI 201 scaccia ogni incertezza, stabilendo chiaramente che i Comuni fino a 5mila abitanti devono appunto in tutto e per tutto svolgere in forma associata la gestione degli appalti. Dal punto di vista organizzativo, bisogna coordinare le disposizioni del regolamento attuativo del Codice degli Appalti (articoli 274, 306, 307 e 312 del Dpr 207/2010) e la norma del Dpcm 30 giugno 2011 con cui viene disciplinata la Stazione unica appaltante (Sua). In base a queste norme, si ritiene che tutti gli atti di una gara (dal bando iniziale all'aggiudicazione finale) debbano essere adottati da un unico soggetto, ossia il responsabile del servizio appalti dell'Unione. Costui deve essere pienamente responsabilizzato su tali procedure e sui relativi adempimenti. Invece, nelle semplici convenzioni ex articolo 30 del Tuel gli atti vanno adottati dall'organo gestionale del Comune capofila o da un ufficio comune costituito dai Comuni aderenti all'Unione. Comunque sia, il singolo Comune che deve procedere ad un appalto rimane responsabile delle fasi che precedono e che seguono la gara. Questo Comune, prima di tutto, deve programmare l'attività da realizzare, accantonare le risorse necessarie e definire i contenuti progettuali (in particolare i capitolati). I programmi e i progetti devono poi essere comunicati per tempo alla Sua, così che questa possa gestire efficacemente gli affidamenti. Infine, il Comune deve stipulare e rogare il contratto di cui esso è parte e deve verificarne la corretta esecuzione. Altre procedure di gestioni appaiono soggette a rischio di illegittimità per violazione di legge. Non è da dimenticare che i rapporti tra la Sua e l'ente aderente devono essere regolati da apposite convenzioni. Gli obiettivi ultimi di questa nuova procedura sono quelli di garantire: una maggiore celerità delle procedure stesse di gara, grazie ad una struttura unica specializzata; un'ottimizzazione delle risorse, con conseguente risparmio, concentrando in un'unica struttura quegli adempimenti, che normalmente vengono seguiti da più stazioni appaltanti; una trasparenza massima, grazie alla costante collaborazione con la Prefettura locale per prevenire le infiltrazioni negli appalti della criminalità organizzata. E tutti questi obiettivi da raggiungere risultano ancora più evidenti quando si tratta di piccoli enti, chiamati a confrontarsi con una realtà estremamente complessa come è quella delle gare pubbliche e con le continue modifiche normative e/o interpretative.

(Pasquale Monea, Marco Mordenti, Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, 12-12-2011, p. 12)

Catasto

■ **Case fantasma, circolare sull'aggiornamento dei dati**

Sul proprio sito istituzionale l'agenzia del Territorio ha pubblicato la circolare 7/2011, che definisce l'aggiornamento delle banche dati, in seguito all'attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati al Catasto.

Il provvedimento specifica anche le modalità di trattazione degli atti e la loro notifica ai proprietari degli "immobili fantasma". La determinazione della rendita presunta riguarda le particelle sulle quali, grazie alle operazioni di fotoidentificazione, sono stati rilevati manufatti non dichiarati in Catasto. Per questi immobili i proprietari avrebbero dovuto provvedere all'accatastamento entro il 30 aprile 2011, come stabilito dalla legge 26 febbraio 2011 n. 10.

In assenza dell'adempimento spontaneo, i tecnici catastali e i professionisti iscritti agli Ordini che hanno aderito ai Protocolli d'intesa con l'Agenzia, stanno svolgendo le attività di sopralluogo ai fini dell'accertamento.

(Il Sole 24 ORE - Guida agli Enti Locali, 3.12.2011 - n. 48 - p. 7)

Rifiuti e bonifiche

■ **Rifiuti: In crescita il mercato del riciclo in Italia**

Nonostante la crisi economica cresce in Italia il mercato del riciclo, è quanto emerge dal Rapporto L'Italia del riciclo 2011, realizzato da FISE UNIRE (l'associazione di Confindustria che rappresenta le aziende del recupero rifiuti) e dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile presentato giovedì scorso a Roma. Nel 2009 i quantitativi dei materiali avviati al riciclo e i tassi di recupero avevano evidenziato un calo del 25% rispetto all'anno precedente, nel 2010 si registra, invece, un'inversione di tendenza con una crescita del 40% rispetto al 2009 (34 milioni di tonnellate di materiali). L'aumento dei tassi di riciclo è un dato comune a quasi tutte le filiere: l'incremento maggiore è quello del recupero dei rottami ferrosi (+67,9%) seguito da alluminio (+18%), legno (+15,4%), carta (+9,3%) e vetro (+7,5%). Il comparto della plastica registra invece una lieve flessione (-0,7%). Sul fronte dell'import-export il saldo 2010 si conferma negativo, le quantità di materiali importati, fatta eccezione per il settore della carta e della plastica, superano le esportazioni.

Flussi dei principali materiali destinati al riciclo (kton) – 2008/2010

	Avviate al riciclo 2008	Saldo 2008 export-import	Avviate al riciclo 2009	Saldo 2009 export-import	Avviate al riciclo 2010	Saldo 2010 export-import	Variazioni % riciclo 2010/2009
ROTTAMI FERROSI	19.680	-5.600	12.792	-2.700	21.484	-2.799	67,9%
ALLUMINIO	949	-417	683	-187	806	-265	18,0%
CARTA	5.329	987	4.752	1.443	5.193	1.125	9,3%
LEGNO	2.850	-560	2.600	-518	3.000	-556	15,4%
PLASTICA	1.550	-385	1.410*	-246	1.400	129	-0,7%
VETRO	1.820**	-202	1.764**	-231	1.908**	-201	7,5%
TOTALE	32.178	-6.177	24.001	-2.439	33.791	-2.567	40,8%

*Stima

**Il dato è al netto della sabbia di vetro

Il Rapporto evidenzia l'evoluzione positiva del sistema di raccolta e gestione dei RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), operativo dal 2008 e in particolare il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta dei domestici che ha superato nel 2010 i 4 chilogrammi per abitante.

L'Italia occupa una posizione ancora arretrata rispetto agli altri paesi europei per il riciclo degli inerti. Secondo le stime effettuate da ANPAR (Associazione Nazionale Produttori Aggregati Riciclati) nell'ultimo Rapporto Annuale riferito all'anno 2010, la percentuale di rifiuti da Costruzione e Demolizione (C&D) avviati a recupero è di circa il 10%, il dato risulta tanto più al di sotto delle potenzialità del settore se si considera che la percentuale della produzione di rifiuti speciali da costruzione e demolizione è pari al 41,3% della produzione totale dei rifiuti speciali per attività economica. Le dinamiche complessivamente positive del 2010 relative al mercato italiano del riciclo difficilmente verranno confermate per l'anno in corso: il 2011 si sta, infatti, chiudendo con una nuova flessione delle produzioni e dei consumi che potrebbe concorrere a frenare nuovamente l'andamento positivo del settore.

(sintesi redazionale)



Energia

■ La Regione premia il ricorso alle fonti rinnovabili

Iniezione di risorse della Regione al fondo rotativo creato in Filse a sostegno di iniziative di risparmio energetico o ricorso alle rinnovabili messi in atto da imprese liguri. Dopo un precedente avviso da 700mila euro riservato però a singole ditte, stavolta la misura interessa consorzi, distretti, raggruppamenti temporanei, filiere agglomerate secondo contratti di rete. Dote di poco più di 2 milioni, alimentata da fondi per metà statali, per metà autoctoni, per il bando, che si svolgerà in febbraio. L'iniziativa è appena stata innescata da una delibera (Dgr 1388 del 18 novembre 2011), che fra una settimana sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale ligure (n.50 del 14 dicembre 2011, parte II) comprensiva del bando, di cui pubblichiamo qui di seguito ampi stralci. Scopo, stimolare progetti di risparmio energetico e tentare di conseguire significative riduzioni delle emissioni in atmosfera. « Con questo bando – spiega l'assessore regionale allo sviluppo economico, Renzo Guccinelli – estendiamo gli incentivi a forme di aggregazione d'impresa di tipo nuovo, come il contratto di rete». I candidati potranno farsi avanti – esclusivamente in modalità online sul sito Filse – a partire dal 15 febbraio 2012, ma già dal primo di quel mese i raggruppamenti interessati potranno accedere alla piattaforma web per accreditarsi e ottenere informazioni. L'identikit degli aspiranti va ricompreso nelle aggregazioni: squadre di almeno tre aziende (ma alza il punteggio essere almeno in cinque, con ulteriore bonus se si è di più), e premia anche il coinvolgimento di una piccola impresa o, bonus superiore, una microimpresa. I soggetti richiedenti devono, in ogni caso, essere consorzi, società consortili, raggruppamenti di imprese temporanei o strutturati con la formula dei contratti di rete (ai sensi delle Legge 33/2009 e Legge 122/2010), anche costituendi. Particolarmente incentivati i progetti che puntano alla riduzione dei consumi attraverso l'uso di fonti "verdi" e interventi di riqualificazione energetica. Alla luce della legge ligure sui distretti industriali (Lr 33/2002), le agevolazioni possono essere concesse alle aggregazioni le cui imprese facciano parte dei distretti o filiere individuati dalla norma, e quindi ai relativi comparti: vetroceramica, cantieristica, nautica da diporto, riparazioni navali, meccanica, informatica e alta tecnologia, ardesia, agroalimentare. In particolare nel caso di progetti di filiere, almeno una delle aziende deve svolgere un'attività nei suddetti comparti (individuati da delibera del Consiglio regionale n. 35 del 30 settembre 2003). Sono finanziati interventi da non meno di 100mila euro, nella misura massima dell'80% del costo ammissibile, entro i 200mila euro. L'aiuto consiste da un lato in un contributo a fondo perduto (entro il 50% dell'agevolazione concessa ai sensi del bando), dall'altro in un finanziamento a tasso agevolato (dello 0,50%). Svariate le voci di investimento ammissibili al finanziamento, tutti interventi tesi al risparmio energetico e al taglio nelle emissioni di gas climalteranti. Mete da raggiungere mediante la razionalizzazione energetica dei processi produttivi (di beni o servizi), tramite l'ammodernamento o sostituzione di impianti con il ricorso a

sistemi, macchinari, componenti e attrezzature in grado di generare un taglio ai consumi e un profilo più ambientalmente sostenibile. Stimolata anche l'adozione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzati all'autoconsumo. Sono altresì finanziate le necessarie diagnosi energetiche preliminari (in misura non superiore al 3% dell'investimento ammissibile), le spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, sicurezza e certificazione, eventuali opere edili connesse, acquisto di software, brevetti, licenze, o di know-how, eventuali oneri di allaccio a rete elettrica. Saranno ritenute ammissibili spese riferite a iniziative avviate a partire dal 1° gennaio 2011. Un anno di tempo, dall'ok Filse, per effettuare gli investimenti. (Jada C. Ferrero, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 7-12-2011, p.51)

■ **Disciplinati i contributi per le colture a scopo energetico**

È stato approvato con decreto del presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia del 14 novembre 2011 e passato all'esame di compatibilità della Commissione europea il regolamento che disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi nei settori della trasformazione di prodotti agricoli in altri prodotti agricoli o in prodotti non agricoli (come, ad esempio, la birra) e della loro commercializzazione, previsti dall'articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (« Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico»). Il testo e la delibera introduttiva sono stati pubblicati sul Bur del Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 23 novembre scorso. L'amministrazione regionale, che sul regolamento attuativo non ha ancora assegnato i fondi, interviene per incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione di colture agrarie dedicate ad uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche; di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio (alla cattura ed all'isolamento del biossido di carbonio contribuiscono indirettamente anche le metodologie e le tecniche costruttive che permettono risparmi energetici negli edifici e nelle strutture aziendali di almeno il 25% rispetto ad una situazione ordinaria); di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari; di processi produttivi e di mezzi di produzione, limitatamente ai prodotti di qualità, che siano finalizzati simultaneamente al raggiungimento di una migliore qualità di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente. I soggetti beneficiari dei contributi previsti dal regolamento sono le imprese agricole, rientranti nella definizione di Pmi, iscritte, alla data della domanda, al registro delle imprese; comprese quelle di proprietà degli enti locali, con almeno una unità tecnico economica (UTE) nella regione. Sono considerate ammissibili a contributo le iniziative per la produzione di energia anche eccedente i fabbisogni dell'impresa, derivante dall'utilizzo di prodotti non agricoli ottenuti da prodotti agricoli, mentre sono inammissibili gli interventi collegabili alla fase di produzione di prodotti agricoli. Ammissibili anche le spese relative a costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili; l'acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici e le spese sostenute per servizi di consulenza (con alcune limitazioni). I limiti di spesa per ogni singola impresa sono di 250mila euro, elevabili a 500mila per alcune tipologie e finalità di intervento previste. Le domande di contributo dovranno essere presentate alla direzione centrale Risorse rurali, agroalimentari e forestali della Regione Friuli-Venezia Giulia entro il termine fissato e previsto da un successivo bando ad hoc. Sarà una commissione a stilare, poi, una graduatoria delle iniziative ammissibili. Infine, i contributi concessi ai sensi di questo regolamento non potranno essere cumulati con altri contributi pubblici. Soddisfazione per il testo da parte degli addetti ai lavori. « Siamo fiduciosi che i fondi stanziati dalla Giunta Tondo possano fare fronte in modo considerevole alle domande di contributo che perverranno – sottolinea Giorgio Colutta, vicepresidente di Confagricoltura Fvg, che associa circa 3mila aziende in regione –. Sono principalmente due i temi cari da sviluppare: la produzione, senza dubbio innovativa, di energia e la promozione sinergica di imprese che decidono di unire gli intenti, e promuoversi insieme anche all'estero, per una migliore e maggiore commercializzazione dei prodotti”. (Francesca Schenetti, Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, 7-12-2011, p.51)

**Edilizia e urbanistica****■ Lombardia: la ristrutturazione edilizia deve rispettare il vincolo di sagoma**

Con sentenza n. 309 del 23 novembre 2011, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella legge sul governo del territorio della regione Lombardia nella parte in cui prevedevano che gli interventi di ristrutturazione edilizia, consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale, o totale, dell'edificio non dovessero rispettare il vincolo di sagoma preesistente. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata con l'ordinanza n. 364 del 2010 del T.A.R. Milano nella quale erano stati espressi dubbi in merito alla legittimità costituzionale delle disposizioni contenute nell'art. 27 comma 1, lett. d) della L.R. 12/2005, in seguito all'interpretazione autentica fornita dalla Regione con la legge n. 7 del 2010 e nella quale era stato specificato come, nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, la ricostruzione dell'edificio che segue la demolizione è da intendersi senza vincolo di sagoma. Nell'ordinanza di rimessione veniva altresì precisato come le disposizioni della legge regionale 12/2005, in passato, erano state interpretate nel senso di prescrivere anche il rispetto della sagoma dell'edificio preesistente, in quanto tale requisito, previsto dall'art. 3 comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001 costituisce espressione di un principio generale che orienta anche l'interpretazione della legislazione regionale. Non essendo più possibile, in seguito alla legge regionale n. 7/2010, dare questa interpretazione costituzionalmente orientata, veniva sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione del principio fondamentale della legislazione statale dettato dall'art. 3 del d.p.r. 380 del 2001 in materia di governo del territorio e, dunque, dell'art. 117, 3° comma della Costituzione. La Corte Costituzionale ha riconosciuto la fondatezza della questione sottolineando come "...sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali.[...] Tali categorie sono individuate dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, collocato nel titolo I della parte I del testo unico, intitolato «Disposizioni generali». In particolare, la lettera d) del comma 1 di detto articolo include, nella definizione di «ristrutturazione edilizia», gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all'edificio preesistente; la successiva lettera e) classifica come interventi di «nuova costruzione» quelli di «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». Tali categorie sono individuate dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001, collocato nel titolo I della parte I del testo unico, intitolato «Disposizioni generali». In particolare, la lettera d) del comma 1 di detto articolo include, nella definizione di «ristrutturazione edilizia», gli interventi di demolizione e ricostruzione con identità di volumetria e di sagoma rispetto all'edificio preesistente; la successiva lettera e) classifica come interventi di «nuova costruzione» quelli di «trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti». In base alla normativa statale di principio, quindi, un intervento di demolizione e ricostruzione che non rispetti la sagoma dell'edificio preesistente – intesa quest'ultima come la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro considerato in senso verticale e orizzontale – configura un intervento di nuova costruzione e non di ristrutturazione edilizia.[...] La linea di distinzione tra le ipotesi di nuova costruzione e quelle degli altri interventi edilizi, d'altronde, non può non essere dettata in modo uniforme sull'intero territorio nazionale,[...] Se il legislatore regionale potesse definire a propria discrezione tale linea, la conseguente difformità normativa che si avrebbe tra le varie Regioni produrrebbe rilevanti ricadute sul «paesaggio [...] della Nazione» (art. 9 Cost.), inteso come «aspetto del territorio, per i contenuti ambientali e culturali che contiene, che è di per sé un valore costituzionale» (sentenza n. 367 del 2007), e sulla sua tutela". Sulla base di queste motivazioni i giudici della Corte Costituzionale hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, come interpretato dall'art. 22 della legge della Regione Lombardia n. 7 del 2010, poiché in contrasto con il principio fondamentale stabilito dall'art. 3, comma 1, lettera d), del

D.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., in materia di governo del territorio. Il giudizio di incostituzionalità ha altresì colpito l'art. 103 della medesima legge regionale, nella parte in cui, qualificando come «disciplina di dettaglio» numerose disposizioni legislative statali, prevedeva la disapplicazione della legislazione di principio in materia di governo del territorio dettata dall'art. 3 del D.P.R. n. 380 del 2001 con riguardo alla definizione delle categorie di interventi edilizi.

(Avv. Fausto Indelicato, Studio legale Rusconi & Partners)

Rassegna normativa

(G.U. 15 dicembre 2011, n. 291)

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi

DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201

Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici. (11G0247)
(Suppl. Ordinario n. 251)
(GU n. 284 del 6-12-2011)

Decreto "Salva Italia"

Di seguito vengono illustrate alcune delle principali disposizioni fiscali contenute nel decreto.

Reddito d'impresa – Deduzione del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (art. 1): a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011, per rafforzare la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo, nel calcolo del reddito complessivo netto dichiarato delle società di capitali e degli enti commerciali è deducibile un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio che viene valutato applicando l'aliquota percentuale stabilita con apposito provvedimento alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31.12.2010. Dal quarto periodo d'imposta tale aliquota verrà determinata con apposito D.M. da emanare entro il 31.1 di ogni anno. Tale disposizione trova applicazione anche per il calcolo del reddito d'impresa di persone fisiche, S.n.c. e S.a.s. in regime di contabilità ordinaria.

Irap – Deduzione relativa alla quota delle spese per dipendenti e aumento delle deduzioni per donne e giovani (art. 2): dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012 è deducibile ex art. 99, co. 1, D.P.R. 917/1986 l'Irap relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, co. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1, D.Lgs. 446/1997. Inoltre, con riferimento a donne lavoratrici e lavoratori in generale di età inferiore a 35 anni è disposto l'aumento delle deduzioni di cui all'art. 11, co. 1, lett. a), n. 2 (aumento a e 10.600) e n. 3 (aumento a e 15.200).

Interventi di recupero edilizio e risparmio energetico – Detrazione del 36% a regime (art. 4): dall'1.1.2012 è prevista la detrazione Irpef del 36% delle spese documentate, fino ad un importo complessivo delle stesse non superiore a e 48.000 per unità immobiliare, sostenute e rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono l'immobile su cui vengono effettuati gli interventi elencati dal nuovo art. 16-bis, D.P.R. 917/1986 finalizzati al recupero edilizio e risparmio energetico. La nuova disposizione si applica anche agli interventi eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che entro 6 mesi dal termine dei lavori alienano o assegnano l'immobile. Se gli interventi sono realizzati su immobili ad uso promiscuo la detrazione è ridotta al 50%. La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese. Con particolare riferimento agli interventi di risparmio energetico (art. 16-bis, co. 1, lett. h), D.P.R. 917/1986) le nuove disposizioni per la detrazione del 36% si applicano alle spese effettuate dall'1.1.2013. Per quelle sostenute fino al 31.12.2012 valgono ancora le disposizioni di cui all'art. 1, co. 344-347, L. 296/2006, sulla detrazione del 55% (modifica all'art. 1, co. 48, L. 220/2010).

Bilancio – Imposte differite attive (art. 9): circa la possibilità di trasformare le attività per imposte anticipate iscritte in bilancio relative a svalutazioni di crediti non ancora dedotte dal reddito imponibile ex art. 106, co. 3, D.P.R. 22.12.1986, n. 917 dagli enti creditizi e finanziari, al valore dell'avviamento e alle altre attività immateriali, dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta in base all'art. 2, co. 56, D.L. 29.12.2010, n. 225, conv. con modif. dalla L. 6.2.2011, n. 10. La trasformazione in credito d'imposta viene poi concessa anche per la parte delle attività per imposte anticipate registrate per perdite riportabili, se tale parte deriva dalla deduzione delle svalutazioni, dell'avviamento e delle altre attività immateriali. La disciplina sulla trasformazione delle attività per imposte anticipate in credito d'imposta si applica anche alle società in liquidazione volontaria, a quelle sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi, incluse l'amministrazione straordinaria e la liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari.

Professionisti e imprenditori individuali – Agevolazioni e semplificazioni (art. 10): dall'1.1.2013, ai soggetti che svolgono attività professionale o attività d'impresa in forma individuale o associativa che:

- provvedano all'invio telematico all'Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture d'acquisto e di vendita e delle risultanze di acquisti e cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscano un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività esercitata sono riconosciute le seguenti agevolazioni: semplificazione e assistenza relativamente agli adempimenti amministrativi; accelerazione del rimborso e compensazione dei crediti Iva; esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (artt. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e 54, co. 2, D.P.R. 633/1972) per i contribuenti non soggetti agli studi di settore; riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento (artt. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973 e 57, co. 1, D.P.R. 633/1972).

Ai contribuenti suddetti non in regime di contabilità ordinaria competono anche le seguenti agevolazioni: calcolo del reddito Irpef applicando il criterio di cassa e predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni Irpef e Irap; esonero dalla tenuta delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e Irap e del registro dei beni ammortizzabili; esonero da liquidazioni, versamenti periodici e dell'acconto ai fini Iva.

Contribuenti soggetti agli studi di settore – Agevolazioni e semplificazioni (art. 10): con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e ai periodi d'imposta successivi, nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarino (anche a seguito di adeguamento) ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli stessi e che abbiano assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi e risultino coerenti con gli specifici indicatori, sono previste le seguenti agevolazioni: preclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (artt. 39, co. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973 e 54, co. 2, D.P.R. 633/1972); riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento (artt. 43, co. 1, D.P.R. 600/1973 e 57, co. 1, D.P.R. 633/1972); determinazione sintetica del reddito complessivo se il reddito totale accertabile superi di almeno un terzo quello dichiarato.

Accertamento – Emersione di base imponibile (art. 11): sono considerate reati ai sensi dell'art. 76, D.P.R. 28.12.2000, n. 445 (Testo unico in materia di documentazione amministrativa), e come tali punite, l'esibizione o la trasmissione di atti o documenti interamente o parzialmente falsi o la comunicazione di dati e notizie non rispondenti al vero, poste in essere a seguito delle richieste degli Uffici in occasione degli accertamenti, degli accessi, delle ispezioni e delle verifiche di cui agli artt. 32 e 33, D.P.R. 600/1973 e 51 e 52, D.P.R. 633/1972. Dall'1.1.2012, inoltre, gli operatori finanziari devono comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni inerenti alle operazioni finanziarie di cui all'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 (escluse quelle effettuate tramite bollettino di c/c postale di importo unitario inferiore ad e 1.500) e ogni altra informazione ad esse relativa, compreso il loro importo, necessaria ai fini dei controlli fiscali. Tali informazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo. Anche l'Inps è chiamata a fornire all'Agenzia delle Entrate e alla

Guardia di finanza i dati di soggetti che fruiscono di prestazioni socioassistenziali ai fini dei controlli fiscali, nell'ambito dello scambio informativo di cui all'art. 83, D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133. Attraverso una modifica dell'art. 7, D.L. 13.5.2011, n. 70, conv. con modif. dalla L. 12.7.2011, n. 106, sono poi eliminati i limiti temporali che erano stati fissati agli accessi di qualsiasi autorità competente, che prima potevano essere effettuati al massimo con cadenza semestrale, per un periodo che non poteva superare i 15 giorni, e, sempre durante i 6 mesi, senza possibilità di ripetizione. Viene inoltre meno la responsabilità disciplinare dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che abbiano violato le regole dell'accesso. Per quanto relativo alla partecipazione dei Comuni all'accertamento tributario e contributivo, infine, sono soppressi i Consigli tributari (nuovi artt. 44, D.P.R. 600/1973 e 18, D.L. 31.5.2010, n. 78, conv. con modif. dalla L. 30.7.2010, n. 122).

Tracciabilità dei pagamenti e contrasto all'uso del contante – Riduzione del limite ad e 1.000 (art. 12): il limite all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49, co. 1, 5, 8, 12 e 13, D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 è fissato ad e 1.000. Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovrà essere adeguato a tale importo entro il 31.12.2011. Per favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento, è disposto l'utilizzo di strumenti telematici per le operazioni di pagamento delle Amministrazioni pubbliche e dei loro enti, attraverso bonifici bancari o postali o servizi elettronici di pagamento, tenuto conto che eventuali pagamenti per cassa non potranno comunque essere superiori ad e 500. Peraltro, i rapporti relativi agli accrediti di assegni e pensioni sociali sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo e, relativamente ad essi, è fatto divieto a banche ed altri intermediari finanziari di accreditare alcun costo. Sono previste l'istituzione, entro il 6.3.2012, tramite convenzione con l'Abi o, in mancanza, con decreto ministeriale, di un conto corrente di base a condizioni vantaggiose, esente da imposta di bollo per la clientela appartenente alle fasce socialmente svantaggiate, e la definizione delle regole, da parte dell'Abi e delle associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale, per la riduzione delle commissioni per le transazioni effettuate con carte di pagamento.

Imposta municipale propria – Rivalutazione delle rendite catastali (art. 13): l'istituzione dell'imposta municipale propria (Imu) in via sperimentale è anticipata all'1.1.2012 e fino al 31.12.2014; l'imposta entrerà a regime dal 2015. Essa si applica agli immobili, comprese l'abitazione principale (intesa come quella in cui il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) e le relative pertinenze (una per ogni abitazione principale, rientranti nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7). La base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ex art. 5, co. 1, 3, 5 e 6, D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e in particolare, per i fabbricati iscritti in Catasto, dalla rendita catastale rivalutata del 5%, con l'applicazione dei seguenti moltiplicatori: 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusa la categoria A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7; 140 per i fabbricati del gruppo B e delle categorie C/3, C/4 e C/5; 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10; 60 per i fabbricati del gruppo D, e 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1. Per i terreni agricoli, tale valore corrisponde al reddito dominicale risultante in Catasto, rivalutato del 25%, cui si applica un moltiplicatore di 120. L'aliquota base dell'imposta è pari a 0,76%, con facoltà per i Comuni di aumentarla o diminuirla di una misura fino allo 0,3%. L'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è dello 0,4%, che i Comuni possono aumentare o diminuire di una misura fino allo 0,2%. È inoltre prevista una detrazione di e 200 per l'abitazione principale, che spetta, in caso di titolarità di più soggetti, in proporzione alla quota di possesso. Tale importo può essere aumentato dai Comuni ma, in tal caso, non può essere deliberata un'aliquota superiore a quella ordinaria per gli immobili tenuti a disposizione. Dall'anno d'imposta 2012 le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali vanno inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14): dall'1.1.2013 viene istituito in tutti i Comuni italiani il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che sostituisce la tassa sui rifiuti e comprende altresì il tributo sui servizi indivisibili dei Comuni. Esso è dovuto al Comune sul cui territorio insiste interamente o prevalentemente l'immobile assoggettato al tributo, da parte di chi detiene l'immobile stesso a qualsiasi titolo, compresi gli utilizzatori temporanei per periodi di durata superiore a 6 mesi.

Accise (art. 15): è disposto, a decorrere dal 6.12.2011, un aumento delle aliquote di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, sul gasolio come carburante, sui gas di petrolio liquefatti usati come carburante e sul gas naturale per autotrazione. Un ulteriore aumento è stabilito, per la benzina, la benzina con piombo e sul gasolio usato come carburante, dall'1.1.2013. Tassa sui beni di lusso (art. 16): l'addizionale erariale della tassa automobilistica, fissata dall'art. 23, co. 21, D.L. 6.7.2011, n. 98, conv. con modif. dalla L. 15.7.2011, n. 111, dal 2012 viene aumentata ad e 20 per ogni Kw di potenza ed estesa ai veicoli di potenza superiore a 185 Kw. Inoltre, dall'1.5.2012, le unità da diporto di lunghezza superiore a m 10, stazionanti in porti marittimi nazionali, oppure che navighino o siano ancorate in acque pubbliche, sono soggette alla tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno o frazione di esso, commisurata alla loro lunghezza. La tassa è ridotta alla metà per le imbarcazioni fino a m 12, impiegate esclusivamente dai proprietari residenti nei Comuni delle isole minori e nella laguna di Venezia come mezzi ordinari di locomozione.

Aumento aliquote Iva - Clausola di salvaguardia (art. 18): per il periodo 1.10.2012 - 31.12.2012 le aliquote Iva del 10% e del 21% sono aumentate di 2 punti percentuali (passando quindi, rispettivamente, al 12% e al 23%). Tale aumento continuerà ad applicarsi anche nel 2013. Dall'1.1.2014, le aliquote in questione saranno ulteriormente incrementate di 0,5 punti percentuali (passando pertanto al 12,50% e al 23,50%). Tale aumento mira a sostituire il taglio lineare delle agevolazioni in caso di mancato gettito derivante dai risparmi della riforma fiscale.

Imposta di bollo su titoli - Modifica dei criteri di determinazione (art. 19): dall'1.1.2012 cambia il criterio di determinazione dell'imposta di bollo dovuta dagli intermediari finanziari su titoli e strumenti finanziari: si prescinde dal rapporto di deposito e si prendono in considerazione le singole comunicazioni inviate alla clientela a fronte dei prodotti finanziari sottoscritti. Tali comunicazioni sono soggette ad un'imposta dello 0,10% annuo per il 2012 elevato allo 0,15% dal 2013 (modifica all'art. 13, co. 2-ter e nota 3-ter, Tariffa - Parte prima, D.P.R. 642/1972).

«Scudo fiscale» - Imposta straordinaria (art. 19): le attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione (art. 13-bis, D.L. 78/2009 conv. con modif. dalla L. 102/2009 e artt. 12 e 15, D.L. 350/2001, conv. con modif. dalla L. 409/2001) sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1,5%. Gli intermediari, che devono trattenere l'imposta dalle stesse attività o devono riceverne provvista dal contribuente interessato, effettuano il versamento in 2 rate di pari importo entro il 16.2.2012 ed il 16.2.2013.

Riallineamento del valore delle partecipazioni - Proroga (art. 20): la disposizione dell'art. 23, co. 12, D.L. 98/2011, conv. con modif. dalla L. 111/2011, che prevedeva l'affrancamento, mediante versamento di un'imposta sostitutiva del 16%, dei valori delle partecipazioni per la parte imputabile ad avviamento, marchi e altre attività immateriali si applica anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011. L'imposta sostitutiva va versata in 3 rate di pari importo: la prima entro il termine per il versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il 2012, mentre la seconda e la terza entro i termini di versamento della prima e della seconda (o unica) rata di acconto delle imposte sui redditi dovute per il 2014.

Contributi Ivs - Aumento delle aliquote (art. 24): dall'1.1.2012 le aliquote contributive di artigiani e commercianti iscritti alla Gestione Ivs sono aumentate dello 0,3% ogni anno fino al raggiungimento della soglia del 22%.


Esercizio di attività professionali - Soppressione delle limitazioni (art. 33): è modificato l'art. 10, co. 2, L. 183/2011 (cd. Legge di stabilità 2012), stabilendo che le norme vigenti sugli ordinamenti professionali saranno abrogate comunque dalla data del 13.8.2012 (modifica all'art. 3, co. 5-bis, D.L. 138/2011, conv. con modif. dalla L. 148/2011).

(di R.Co e D.An., Il Sole 24 Ore - Professioni e Imprese 24, on line)

 Appalti**AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE****DETERMINAZIONE 24 novembre 2011**

Linee guida per l'applicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nell'ambito dei contratti di servizi e forniture. (Determinazione n. 7) (11A16092)

(GU n. 291 del 15-12-2011)

 **1. Obiettivo e contenuti delle linee guida.** L'Autorita' per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, nell'imminenza dell'entrata in vigore (8 giugno 2011) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, d'ora innanzi "Regolamento", ha effettuato un'audizione con gli operatori del mercato e le amministrazioni coinvolte nell'affidamento dei contratti pubblici, preceduta da una consultazione on line, sulle varie questioni concernenti l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture, sottoposte dagli operatori all'attenzione della stessa Autorita', per valutare l'utilita' e l'impatto di un atto a carattere generale sulla materia. Gli atti e le osservazioni sono consultabili all'indirizzo:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Comunicazione/ConsultazioniONLine>


Sulla base di quanto emerso nella procedura di consultazione, l'Autorita' ha constatato che l'applicazione del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa negli appalti pubblici di servizi e forniture evidenzia diverse questioni applicative, legate soprattutto alla necessita' di coniugare l'imparzialita' e l'oggettivita' del giudizio sulle offerte, da parte della commissione giudicatrice, con il rispetto della discrezionalita' delle scelte della amministrazione, garantendo la concorrenza. L'utilizzo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa come criterio di selezione, infatti, non garantisce di per se' che l'offerta selezionata sia la migliore. Un impiego corretto di tale criterio comporta che la stazione appaltante operi ex ante, in relazione all'oggetto del contratto, alcune scelte in merito agli aspetti su cui e' fondata l'individuazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, cosi' da costruire in modo efficace e consapevole i criteri di valutazione ed i sub-criteri, nonche' la relativa ponderazione e da scegliere il metodo di determinazione della graduatoria delle offerte. Da qui, l'importanza per il mercato, emersa nell'ambito della consultazione sia dal lato pubblico che dal lato degli operatori economici, di avere a disposizione linee guida metodologiche-operative che contengano indicazioni concrete per la gestione della gara con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.

La presente determinazione ha l'obiettivo di delineare gli aspetti piu' rilevanti da un punto di vista giuridico e tecnico, assumendo come punto di osservazione il ruolo che ha la stazione appaltante e, quindi, il percorso che questa deve seguire nel caso in cui, in funzione degli elementi oggettivi del contratto e delle garanzie di concorrenza effettiva, opti per l'utilizzo del criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa .

DIGITPA : CIRCOLARE 19 ottobre 2011, n. 57

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010 - Adempimenti per le amministrazioni contraenti ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177. (11A15526)

(GU n. 283 del 5-12-2011)

 **1. Obbligo e termini di contribuzione.** La presente circolare chiarisce gli adempimenti a carico delle amministrazioni contraenti ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177 che, al comma 3, cosi' recita: «Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 3, DigitPA riceve dalle amministrazioni contraenti, nell'ambito delle risorse ordinariamente

destinate all'innovazione tecnologica, un contributo forfetario per spese di funzionamento secondo un importo determinato, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, in percentuale sul valore del contratto sottoscritto». Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 luglio 2010, n. 156 vengono fissate le aliquote del contributo dovuto così come sotto elencato:

A) Art. 1. - Contributo dovuto con riferimento alle gare:

1.a) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici per i quali DigitPA abbia ricevuto richiesta di parere sulla coerenza strategica e/o sulla congruità tecnico-economica ai sensi dell'art. 3, commi 2, lettera c) e 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177: 8 per mille del valore del contratto sottoscritto;

1.b) per i contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, per i quali sia obbligatorio il parere sulla congruità tecnico-economica di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, se il contratto ha per oggetto la mera fornitura di beni o prestazioni di servizi tra loro identici o equiparabili in alternativa e se la procedura è gestita da centrali di acquisto e prevede la stipula di contratti quadro o convenzioni: 4 per mille del valore del contratto sottoscritto.

B) Art. 2. - Contributo dovuto con riferimento ad accordi o contratti quadro: 2.a) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo non sia superiore ad euro 1.000.000,00: 8 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

2.b) per i contratti esecutivi di accordi o contratti quadro di acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, il cui corrispettivo sia superiore ad euro 1.000.000,00: 5 per mille del valore del contratto esecutivo sottoscritto;

2.c) per gli atti aggiuntivi a contratti esecutivi: 3 per mille sull'incremento tra il valore del contratto esecutivo ed il valore dell'atto aggiuntivo.

Il contributo, così come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 giugno 2010, deve essere versato dalle amministrazioni entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dei contratti previsti dagli articoli 1 e 2.

L'Agenzia delle entrate, con parere pervenuto il 13 gennaio 2011, ha sancito che l'attività istituzionale svolta da DigitPA, rappresentando esercizio di funzione di rilievo essenzialmente pubblicistico, deve considerarsi esclusa dal campo di applicazione dell'IVA.



Chimica e alimentare

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 200

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (11G0242)
(GU n. 283 del 5 dicembre 2011)



Art. 1 Campo di applicazione 1. Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose, di seguito denominato: «regolamento».

DECRETO LEGISLATIVO 27 ottobre 2011, n. 202 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione delle carni di pollame. (11G0243)
(GU n. 284 del 6 dicembre 2011)



Edilizia e urbanistica

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA: DELIBERAZIONE 3 agosto 2011

Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Schema idrico Basento Bradano, tronco di Acerenza distribuzione III lotto. Modifica soggetto aggiudicatore (CUP G86G06000020005). (Deliberazione n. 59/2011). (11A15659)
(GU n. 283 del 5 dicembre 2011)



Lavoro, previdenza e professione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 6 dicembre 2011

Adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. (11A16083)
(GU n. 289 del 13 dicembre 2011)

Rassegna di giurisprudenza



Sicurezza ed igiene del lavoro

■ Corte D'assise di Torino, 14 novembre 2011 n. 31095

Caso Thyssen: le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Torino

Il 14 novembre 2011 sono state depositate le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Torino dello scorso 15 aprile, relativa al rogo che si sviluppò nella notte del 6 dicembre 2007 nello stabilimento torinese della della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni Spa e che costò la vita a sette operai. Attraverso una complessa e articolata ricostruzione, raccolta in circa cinquecento pagine, i giudici di primo grado hanno confermato in pieno l'impianto accusatorio comminando nei confronti delle persone fisiche, oltre che della stessa società ai sensi del Dlgs n. 231/2001, delle pene variabili e, in particolare, condannando l'amministratore delegato, con delega in materia di sicurezza del lavoro, a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, disastro e incendio dolosi. L'elemento assolutamente innovativo, di portata storica se poi sarà confermato nei gradi successivi di giudizio, è l'accertamento del reato di omicidio volontario con dolo eventuale mai accaduto precedentemente in materia di infortuni sul lavoro, compiuto attraverso la valutazione di molteplici profili non solo tecnici ma anche organizzativi - che sono entrati anche nel cuore delle vicende societarie - che spingono anche a ulteriori considerazioni sul modo di fare sicurezza sul lavoro nelle aziende.

(Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 2.12.2011 - n. 47 - p. 80)

■ Cassazione penale, sez. IV, 2 marzo 2011, n. 8277, Pres. Brusco, Rel. D'Isa

Prevenzione infortuni - Stabilimento complesso - Delega di funzioni - Doveri di vigilanza del delegante - Limiti e condizioni - Valutazione

Qualora il datore di lavoro sia impossibilitato ad esercitare di persona i poteri doveri connessi alla sua qualità, in ragione della complessità e ampiezza dell'impresa per la pluralità di settori produttivi di cui si compone, o per altre ragioni, è lecito il ricorso alla delega di funzioni a terzi, attinente alla tutela delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. In siffatta evenienza, non si può esigere dal delegante il controllo di ogni aspetto minimo inerente alle funzioni delegate (fattispecie di controllo della manutenzione di una sola macchina, sia pure importante, all'interno di uno stabilimento suddiviso in molteplici settori e con dodicimila dipendenti).



Nota. *In un grande stabilimento industriale, durante i lavori di manutenzione di una macchina, si è verificato un collasso in due punti, con interessamento delle colonne di sostegno del bilanciamento sul quale stavano lavorando gli operai di una delle ditte subappaltatrici, quindi, erano deceduti sia un lavoratore per caduta dall'alto, sia il dipendente dell'impresa committente, a causa dell'urto violento del contrappeso di zavorra del bilanciamento abbattutosi al suolo. Era stato accertato che il collasso della struttura era dipeso dall'impiego di un contrappeso eccessivo che la struttura reticolare della macchina non era stata in grado di sopportare, con modifica dello stato tensionale del corrente superiore del braccio, compreso tra le funi di sostegno e la cerniera cilindrica e conseguente sua instabilità. La precarietà della struttura aveva provocato così la caduta del contrappeso e la chiusura a forbice del tratto di trave compresa tra le funi e l'attacco del braccio.*

Il punto centrale della contestazione processuale aveva riguardato l'inadeguatezza della relazione di calcolo della resistenza della struttura, facente parte di una pratica operativa (elaborata dall'appaltatore), nonché di una specifica direttiva tecnica (elaborata dal committente), a loro volta costituenti la procedura operativa messa a punto per le operazioni di manutenzione. Erano stati imputati i dirigenti tecnici del committente e dell'appaltatore che avevano elaborato e/o approvato la pratica operativa, nonché i rispettivi datori di lavoro, sia per colpa in eligendo e in vigilando, sia per inidonea valutazione dei rischi (art. 4, D.Lgs. n. 626/1994, attuale art. 28, D.Lgs. n. 81/2008), avendo omesso:

- *di predisporre un conveniente assetto organizzativo in rapporto all'eccezionalità della manutenzione;*
- *di affidare le complesse attività di ingegneria a responsabili provvisti di titoli adeguati;*
- *di garantire un sufficiente livello professionale degli addetti deputati all'elaborazione tecnica correlata alle commesse relative agli appalti più complessi.*

In seguito alla condanna di tutti gli imputati nei due gradi del giudizio di merito, i dirigenti tecnici dell'impresa committente avevano presentato ricorso in Cassazione, deducendo che:

- *causa esclusiva dell'infortunio era stata l'adozione di una procedura operativa del tutto inadeguata dal punto di vista tecnico e caratterizzata dalla predisposizione di un contrappeso di valore eccessivo;*
- *tanto la materiale predisposizione del contrappeso, quanto ogni altra operazione riconducibile all'intervento manutentivo erano state poste in essere dagli operatori dell'impresa appaltatrice;*
- *l'asserita approvazione da parte del committente non aveva avuto alcuna efficienza causale nella fase di applicazione del carico provvisorio sul braccio;*
- *la procedura operativa di manutenzione della macchina e la sua sequenza operativa erano state elaborate in epoca successiva alla conclusione del contratto di appalto dei lavori di manutenzione;*
- *l'apposizione del contrappeso era un elemento procedurale nuovo e ulteriore rispetto a quelli concordati con il committente, il quale non ne aveva ricevuto evidenza da parte dell'appaltatore.*

Le variazioni progettuali, quindi, erano state introdotte in via unilaterale dall'appaltatore ma, anche nell'ipotesi in cui il committente ne fosse stato a conoscenza, comunque non sussisteva alcun dovere di ingerenza e di controllo tecnico da parte dello stesso. L'impresa appaltatrice aveva proposto ricorso lamentando:

- *in primo luogo, che la Corte d'Appello, pur avendo acquisito la prova documentale di una possibile o probabile spiegazione alternativa dell'evento (precedente crollo di una macchina uguale a quella collassata il giorno dei fatti, attigua alla stessa e impiegata per le medesime funzioni all'interno dello stabilimento, il cui cedimento era stato ricollegato dallo stesso organo di vigilanza all'usura o alla corrosione o, comunque, a un fattore di diminuita resistenza dei materiali), non ne aveva tenuto conto;*
- *in secondo luogo, che l'adozione di una procedura inadeguata dal punto di vista tecnico, caratterizzata dalla predisposizione del contrappeso eccessivo, aveva fondamento non nella procedura operativa in sé, ma nella specifica direttiva tecnica elaborata dal committente;*
- *in terzo luogo, che la gestione del rischio al quale erano esposti tanto i lavoratori del committente quanto quelli dell'appaltatore doveva fare carico al primo, secondo i principi che regolano la sicurezza negli appalti intraaziendali (art. 7, D.Lgs. n. 626/1994, attuale art. 26, D.Lgs. n. 81/2008).*

A sua volta il datore di lavoro dell'impresa committente aveva lamentato il fatto che i giudici di merito non avessero dato rilievo alla circostanza relativa al conferimento di un'ampia delega per l'apprestamento delle misure antinfortunistiche al dirigente tecnico coimputato nel processo, il quale era soggetto qualificatissimo ed esperto e godeva anche dell'autonomia gestionale del proprio settore, nell'ambito di un'azienda vastissima che soltanto mediante una ripartizione dei compiti e, di conseguenza, anche delle responsabilità, poteva essere gestita ed efficacemente controllata. La Cassazione ha rigettato tutti i ricorsi, salvo quello riguardante la validità della delega di funzioni. Dopo avere aderito alla ricostruzione logico fattuale dei giudici di merito, secondo i

quali l'unica causa che aveva determinato il collasso del braccio, con conseguente crollo della struttura, era stata l'applicazione di un contrappeso eccessivo, in presenza di una relazione tecnica di calcolo superficiale e inadeguata e che da questo assunto derivava il corretto assetto delle rispettive responsabilità sia del committente, sia dell'appaltatore, essendosi questi relazionati vicendevolmente e trattandosi di rischio cosiddetto "comune" a entrambe le organizzazioni di lavoro (si veda in merito Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2002, n. 31459, e Cass. pen., sez. IV, 16 febbraio 2006, n. 5977), la Suprema Corte si è soffermata sulla quaestio iuris relativa alla delega di funzioni. Rimarcato il principio generale che l'imprenditore può delegare ad altri i propri obblighi attinenti alla tutela delle condizioni di sicurezza del lavoro, qualora sia impossibilitato a esercitarli di persona per la complessità e l'ampiezza dell'impresa in ragione della pluralità dei settori produttivi di cui si compone o per altre ragioni, la Cassazione ha affrontato il delicato aspetto della cosiddetta culpa in vigilando facente capo al soggetto delegante. L'addebito mosso dai giudici di legittimità a quelli di merito ha riguardato la contraddittorietà della motivazione. Da un lato, a fronte della molteplicità dei settori produttivi e del numero dei dipendenti (12 mila), era stata riconosciuta piena validità alla delega prevenzionistica rilasciata dal presidente della società (originariamente coimputato e poi assolto dal Tribunale proprio in ragione della delega conferita) al direttore dello stabilimento; dall'altro lato, alla seconda analoga delega formale in materia di sicurezza, conferita con atto notarile dal direttore dello stabilimento al dirigente tecnico apicale, non era stata attribuita la medesima valenza esoneratrice di responsabilità. E questo in base al rilievo che il direttore dello stabilimento era venuto meno al suo obbligo di controllo e di vigilanza sull'operato del delegato. Peraltro, secondo la Cassazione, la Corte d'Appello avrebbe dovuto censurare per le stesse ragioni e per coerenza logica anche la prima delega, richiedendo del pari quell'obbligo di controllo e di vigilanza che ha presupposto la presenza personale e costante sul luogo di lavoro, con conseguente frustrazione delle finalità della delega di funzioni. Secondo la Suprema Corte non è possibile esigere dal delegante, a capo di un'impresa complessa e mastodontica, di controllare un aspetto minimo quale nel caso di specie era stata la manutenzione di una sola macchina, sia pure importante, all'interno dell'azienda; diversamente, questo obbligo di controllo sarebbe potuto rivivere nel momento in cui il delegato si fosse disinteressato del tutto circa l'apprestamento, nell'ambito aziendale, delle misure antinfortunistiche. (Pierguido Soprani, Il Sole 24 Ore - Ambiente & Sicurezza, 20.12.2011, n. 23 - p. 51)

■ **TRIBUNALE DI UDINE , Sez. distaccata di Palmanova – 6 dicembre 2011, n. 387**

SICUREZZA SUL LAVORO –Infortunio – Responsabilità del datore di lavoro per omessa designazione del RSPP – Limiti.

L'omessa designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione non rende automaticamente responsabile il datore di lavoro dell'infortunio occorso al lavoratore a meno che il PM non provi che la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione avrebbe, con alto grado di probabilità logica (cfr. Cass. SS.UU., n. 30328 del 10.7 – 11.9.2002, Franzese), scongiurato l'evento.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Ambiente, suolo e territorio

■ **TAR LIGURIA, Sez. 1^ - 2 dicembre 2011, n. 1673**

AREE PROTETTE – DIRITTO VENATORIO – Piano del parco – Mancata previsione di specifiche limitazioni all'esercizio della caccia nelle aree contigue – Illegittimità – Esclusione – Caccia controllata – Limiti normativamente predeterminati – Artt. 14 e 18 L. n. 157/1992 – Artt. 17 e 34 l.r. Liguria n. 29/1994.

Il piano del parco che non contenga limitazioni di tempo , luogo e di capi da abbattere all'attività

venatoria da svolgersi all'interno dell'area contigua non può per questo essere reputato illegittimo. L'art. 32 comma 3 della legge quadro n. 394/1991 prevede infatti che "all'interno delle aree contigue le regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge". La definizione di "caccia controllata" era contenuta nell' art. 10 L. 968/1977, ora abrogata; le successive leggi statali (n. 157/1992, artt. 14 e 18) e regionali (L.R. Liguria n. 29/1994, art. 17 e 34) hanno comunque assoggettato l'esercizio dell'attività venatoria a limiti di tempo, di luogo e di capi da abbattere, sicché essa è comunque svolta in forma controllata.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR TOSCANA, Sez.2[^] – 29 novembre 2011, n. 1844**

VIA, VAS E AIA – Regione Toscana – Procedura di verifica – Art. 11, c. 7 l.r. n. 79/98 – Silenzio assenso – Contrasto con la disciplina europea in tema di autorizzazioni ambientali – Disapplicazione –Potere dell'amministrazione di pronunciarsi sulla sottoposizione a VIA.

La previsione dettata dall'art. 11 co. 7 della legge regionale toscana n. 79/98, per il caso di inutile decorso del termine di 60 giorni dall'attivazione della procedura di verifica, non può essere altrimenti qualificata che in termini di silenzio assenso, sicché essa confligge con la disciplina europea in tema di autorizzazioni ambientali, non potendosi legittimare l'amministrazione a non svolgere quella attività istruttoria imposta a livello comunitario per la tutela di particolari valori e interessi (cfr. Cons. Stato, n. 5691/08, cit.). Essa va pertanto disapplicata, con la conseguenza che l'inutile decorso del termine di sessanta giorni non esaurisce il potere dell'amministrazione di pronunciarsi in merito alla sottoposizione del progetto alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale, ferma restando, in capo al proponente, la titolarità dei rimedi avverso un'inerzia che si atteggia, in definitiva, a silenzio non significativo (silenzio inadempimento).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1[^] – 9 dicembre 2011, n. 423**

INQUINAMENTO DEL SUOLO – Bonifica dell'area – Condizione per l'avvio di una regolare attività industriale.

La bonifica dell'area è oggettivamente una condizione per l'avvio di una regolare attività industriale sul territorio, che va evidentemente ricondotto allo stato originario.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR PUGLIA, Bari, Sez. 3[^] - 30 novembre 2011, n. 1810**

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Rapporto tra autorizzazione paesaggistica e permesso di costruire – Autonomia – Potestà autorizzatoria in materia paesaggistica – Prescrizioni urbanistiche – Limite assoluto – Inconfigurabilità.

L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire (Consiglio Stato, sez. IV, 27/11/2010, n. 8260, Corte Cost., 23 luglio 1997, n. 262); la tutela del paesaggio, avente valore costituzionale e funzione di preminente interesse pubblico, non è riducibile a quella dell'urbanistica, la quale risponde ad esigenze diverse e che, in ogni caso, non inquadra in una visione globale il territorio sotto il profilo paesaggistico-ambientale, rispetto al quale l'edificabilità dei suoli va comunque coordinata (Consiglio Stato, VI, 21 giugno 2006, n. 1903). La potestà autorizzatoria in materia paesaggistica non incontra pertanto limite assoluto

nelle prescrizioni di carattere urbanistico ed edilizio, posta comunque la necessità di congrua ed ampia motivazione allorché le esigenze ambientali e paesaggistiche impongano di discostarsi dalle previsioni urbanistiche (T.A.R. Calabria Catanzaro, sez. I, 26 novembre 2009, n. 1315).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Edilizia e urbanistica

■ TAR PIEMONTE, Sez. 1[^] - 1 dicembre 2011, n. 1262

DIRITTO URBANISTICO - Autorizzazione edilizia gratuita - Art. 7 L. n. 94/1982 - Interventi di restauro e risanamento conservativo - Edifici non residenziali.

Il regime della autorizzazione edilizia gratuita ai sensi dell'art. 7 l. 25 marzo 1982 n. 94, trova applicazione anche per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'art. 31 lett. c) l. 5 agosto 1978 n. 457, siano essi afferenti ad edifici residenziali in senso stretto ovvero ad edifici non residenziali, ma comunque idonei allo svolgimento di attività umane. (T.A.R. Liguria, Sez. I, 2511.1999, n. 495; T.A.R. Toscana, Sez. II, 31.1.2000, n. 22; Consiglio di Stato, Sez. V, 24.7.1993, n. 799).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/11/2011 (Ud. 20/09/2011) Sentenza n. 42392

DIRITTO URBANISTICO - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Domanda di concessione edilizia in sanatoria - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - Valenza probatoria privilegiata - Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico - Fattispecie - Art. 44 lett. b) D.P.R. n. 380/2001 - Artt. 349 c.p., e 483 c.p. - Artt.47 e 76 D.P.R. n. 445/2000.

Integra il reato di falsità ideologica commesso dal privato in atto pubblico, la condotta di chi, in sede di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà allegata a domanda di concessione edilizia in sanatoria, attesta falsamente la data di ultimazione dell'opera da sanare, in quanto tale dichiarazione ha valenza probatoria privilegiata ed è destinata a dimostrare la verità dei fatti cui è riferita e ad essere trasfusa in atto pubblico (Cass. Sez. 5, n.2978 del 26/11/2009, PG in proc. Urso). Fattispecie: reato di cui agli artt. 44 lett. b) ed altre contravvenzioni edilizie del D.P.R. n. 380 del 2001, art 349 c.p., e del reato di cui all'art. 483 c.p. in relazione agli artt.47 e 76 D.P.R. n. 445/2000.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/11/2011 (Ud. 29/09/2011) Sentenza n. 41451

DIRITTO URBANISTICO - Mancata ultimazione dell'intervento edilizio nei termini stabiliti - Proroga del permesso di costruire - Completamento delle opere e mera esecuzione dei lavori già approvati - Differenza - Art. 15, cc. 2 e 3, DPR n. 380/2001.

Ai sensi dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001 la proroga del permesso di costruire, che può essere disposta ("per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso") e per le ragioni indicate nell'ultima parte del predetto comma: ("esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive...."), riguarda la mera esecuzione dei lavori già approvati e non implica alcun controllo sulla legittimità complessiva del progetto di intervento edilizio, che non può essere modificato nel suo contenuto

con l'atto di proroga. Ben diverso è il permesso di costruire rilasciato ai sensi dell'art. 15, comma 3, del DPR n. 380/2001 per consentire il completamento delle opere, nell'ipotesi di mancata ultimazione dell'intervento edilizio nei termini stabiliti dall'originario permesso di costruire ovvero nel termine eventualmente prorogato. E' evidente, infatti, che, salva l'ipotesi di lavori realizzabili in base a denuncia di inizio attività, si tratta di un provvedimento adottato a seguito della integrale rivalutazione del progetto dell'opera e della sua conformità agli strumenti urbanistici, mentre è in re ipsa che il nuovo permesso di costruire può prevedere sia la mera assegnazione di un nuovo termine per la prosecuzione dei lavori, consentendo il completamento delle opere non ancora realizzate, sia apportare modifiche al progetto originario. Nella sostanza la differenza tra i due provvedimenti è data dal fatto che il primo è fondato solo sulla valutazione delle ragioni che giustificano la prosecuzione dei lavori, secondo la previsione dell'art. 15, comma 2, del DPR n. 380/2001, senza che venga sottoposto ad esame il permesso di costruire già rilasciato. Specificazione delle ragioni che costituisce il fondamento della legittimità del provvedimento e, pertanto, la loro mancata enunciazione è sindacabile dal giudice ordinario.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 14/11/2011 (Ud. 29/09/2011) Sentenza n. 41438**

DIRITTO URBANISTICO – DIRITTO PROCESSUALE PENALE - Illecito edilizio - Difficoltà interpretative della norma - Errore scusabile – Presupposti – Art. 44, 1° lett. b), DPR n. 380/2001.

In materia urbanistica, l'errore scusabile non può essere fondato genericamente sulle difficoltà interpretative della norma, non versandosi neppure in ipotesi di un'attività obbligata, ma posta in essere per un preciso interesse, anche di natura economica, sicché nell'incertezza i ricorrenti ben avrebbero potuto chiedere il permesso di costruire e solo in caso di diniego eseguire i lavori in base a dia. Inoltre la mera presentazione della dia esclude l'esistenza di uno specifico provvedimento della pubblica amministrazione sul quale fare affidamento.
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^], 17/11/2011 (Ud 18/10/2011), Sentenza n. 42424**

DIRITTO URBANISTICO - Opere in cemento armato – Esecuzione di lavori e configurazione del reato - Natura dei lavori – Irrilevanza - Artt. 71 e 55 D.P.R. n.380/01.

Con riferimento alla disciplina riguardante le opere in cemento armato, l'articolo 71 D.P.R. n. 380/01 contiene un riferimento generico all'esecuzione di lavori, senza che sia necessaria una loro specifica caratterizzazione, ad esempio, come manutenzione ordinaria o straordinaria o come nuova costruzione. La natura dei lavori, ai fini della configurazione del reato è, pertanto, irrilevante (Cass. Sez. III n. 46081, 15/12/2008) anche se, sulla base della definizione dell'articolo 53, la disciplina è applicabile quando le opere costituiscano elementi strutturali dell'edificio (Cass. Sez. III n. 3840.5, 9/10/2008).
(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR UMBRIA, Sez. 1[^] - 29 novembre 2011, n. 388**

BENI CULTURALI E AMBIENTALI – Volume tecnico – Portata derogatoria in materia di tutela del paesaggio – Esclusione - Applicabilità dell'art. 167, c. 4, lett. a) d.lgs. n. 42/2004 – Esclusione.

Il volume tecnico, che ha un senso ed una connotazione nella disciplina urbanistica ed edilizia, non può assumere portata derogatoria in materia di tutela del paesaggio. La nozione di "volume" ed,

ancora di più, quella di "superficie utile" non appartengono infatti alla tutela paesaggistica, che fa perno, piuttosto, sulla "percettibilità visiva". Si impone, dunque un'interpretazione restrittiva dell'art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42/2004 il cui fondamento di razionalità è quello di consentire, in deroga al divieto generale, l'autorizzazione paesaggistica *ex post* solamente per i c.d. abusi minori, tra i quali non può essere contemplata alcuna opera comportante un aumento di volumetria.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR SICILIA, Palermo, Sez. 3[^]- 6 dicembre 2011, n. 2277**

DIRITTO URBANISTICO – Edifici non ultimati per effetto di provvedimento di sospensione amministrativo o giurisdizionale – Art. 43 L. n.47/1985 – Sanatoria – Presupposto - Completamento delle strutture edilizie necessarie a definire la volumetria.

La sanatoria di edifici non ultimati per effetto di provvedimenti di sospensione amministrativi o giurisdizionali, di cui all'art. 43 della legge 47/1985, postula la mancanza dei lavori strettamente necessari alla funzionalità di quanto già costruito e non consente l'integrazione delle opere con interventi edilizi che diano luogo a nuove strutture: di conseguenza, la realizzazione della sola struttura portante in travi e pilastri non risulta sufficiente, mancando il completamento delle strutture edilizie necessarie a definire la volumetria edilizia (cfr. Cons. Stato, IV, 30 giugno 2005, n. 3542; V, 20 dicembre 2001, n. 6327; T.A.R. Toscana Firenze, III, 6 aprile 2010, n. 927; T.A.R. Campania, Salerno, II, 26 gennaio 2009, n. 177)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^], 17/11/2011 Sentenza n. 42418**

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI - Opere abusive in zona sottoposta a vincolo - Condono edilizio e procedimento amministrativo unico – Art. 39, c.8 L. n. 724/1994.

In tema di condono edilizio, il relativo procedimento amministrativo deve ritenersi unico e la sanatoria non può operare solo per alcune violazioni (es. quelle relative alla disciplina urbanistica e sulle opere in cemento armato) restando sospeso il processo penale per quelle relative al vincolo paesaggistico, in attesa del conseguimento della necessaria autorizzazione. Pertanto, l'unitarietà di tale procedimento amministrativo si ricava dal tenore stesso della Legge n. 724 del 1994, articolo 39, comma 8, il quale, con riferimento specifico alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo, stabilisce che il rilascio della concessione edilizia o della autorizzazione in sanatoria risulta subordinato al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo ed estingue il reato per la violazione del vincolo stesso. Non è infatti necessaria la presentazione di apposita e diversa domanda per l'estinzione del reato paesaggistico.

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. 3[^], 17/11/2011 Sentenza n. 42422**

DIRITTO URBANISTICO – BENI CULTURALI ED AMBIENTALI – Manufatto abusivo preesistente - Domanda di condono in itinere - Diritto di ricostruire o ristrutturare – Esclusione - Ripresa dell'attività illecita originaria - Nuovo reato edilizio – Configurabilità - Artt. 93, 95 e 44, lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Art.181 D. L.vo n. 42/2004.

L'attività di demolizione e ricostruzione di un manufatto abusivo preesistente non può essere considerata quale ristrutturazione, costituendo al contrario una riattivazione dell'attività illecita originaria e configurandosi in tal caso il reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera b). Sulla configurabilità del reato non incide l'avvenuta presentazione di una domanda di condono edilizio il cui procedimento non si sia ancora concluso (Cass. Sez. 3 , 27.9.2006, n. 40189, Di Luggo). Inoltre, l'intervento di ristrutturazione di una costruzione originariamente abusiva costituisce ripresa dell'attività illecita, integrando un nuovo

reato edilizio, in quanto allorché l'opera precedentemente realizzata perisce in tutto o in parte il proprietario non acquista il diritto di ricostruirla o comunque di ristrutturarla senza alcun titolo abilitativo anche se l'abuso non sia stato originariamente represso (Cass. Sez. 3 , 11.10.2005 n. 40843, Daniele).

Appalti

■ CORTE COSTITUZIONALE – 7 dicembre 2011, n. 328

APPALTI – Disciplina della qualificazione e selezione delle imprese – Tutela della concorrenza – Competenza esclusiva del legislatore statale.

La disciplina della qualificazione e selezione delle imprese, unitamente alla regolamentazione delle procedure di affidamento e dei criteri di aggiudicazione, mira a garantire che le gare «si svolgano nel rispetto delle regole concorrenziali e dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi, della libertà di stabilimento, nonché dei principi costituzionali di trasparenza e parità di trattamento» (sentenze n. 431 e n. 401 del 2007). Siffatta disciplina, in quanto volta a consentire la piena apertura del mercato nel settore degli appalti, è riconducibile all'ambito della tutela della concorrenza, di esclusiva competenza del legislatore statale. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ - 13 dicembre 2011, n. 9717

APPALTI – SOA – Art. 64, c. 1 D.P.R. 207/2010 – Obbligo della sede italiana – Illegittimità.

La norma regolamentare di cui all'art. 64, co. 1, d.P.R. 207/2010, nella parte in cui impone che la sede legale delle Società Organismo di Attestazione deve essere nel territorio della Repubblica, è illegittima e va annullata. L'obbligo della sede italiana si concreterebbe infatti in una prescrizione ingiustificata, gravosa ed in contrasto con i preminenti interessi della tutela della concorrenza, protetti sia dalla disciplina comunitaria che da quella nazionale per mezzo di previsioni che favoriscono la libera iniziativa economica e l'ingresso nel mercato del maggior numero di operatori possibile, ed integrerebbe un'ipotesi di requisito discriminatorio ai fini dell'applicazione dei principi di diritto di stabilimento e libera prestazione di servizi. (cfr.artt. 14 e 16 della direttiva 2006/123/CE, nonché art. 11 d.lgs. 59/2010). (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR LAZIO, Roma, Sez. 1^ - 13 dicembre 2011, n. 9717

APPALTI – SOA – Art. 40, c. 3 d.lgs. n. 163/2006 – Principio di esclusività dell'oggetto - Questione di legittimità costituzionale – Rilevanza e non manifesta infondatezza.

E' rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 41 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, co. 3, d.lgs. 163/2006 nella parte in cui, ponendo il principio di esclusività dell'oggetto delle SOA, ha il duplice corollario di vietare ad un medesimo soggetto di svolgere contemporaneamente attività di organismo di certificazione e di SOA e di vietare ad un organismo di certificazione di avere partecipazioni azionarie in una SOA. (Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

**Rifiuti e bonifiche****■ TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1[^] – 8 novembre 2011, n. 382****RIFIUTI – Abbandono – Ordinanza di rimozione – Possessore del bene oggetto di ordinanza – Equiparazione al proprietario – Fattispecie.**

In materia di rimozione di rifiuti abbandonati in un'area privata e, in generale, di adozione delle misure necessarie a scongiurare pregiudizi alla pubblica incolumità e alla salute dei cittadini in ragione dello stato di degrado o di pericolo che contraddistinguono un bene privato, alla posizione del proprietario e del titolare di diritti reali sul bene è equiparata quella del possessore, quale soggetto che, in presenza di dati presupposti, è chiamato a dare esecuzione alle disposizioni in proposito impartite dall'Autorità pubblica. (fattispecie relativa al possesso di un immobile fatiscente, con presenza di amianto, trasferito in capo alla ricorrente in forza di successione ereditaria).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1[^] – 9 dicembre 2011, n. 423**INQUINAMENTO DEL SUOLO – Diverso livello di concentrazione dei fattori inquinanti – Art. 242 d.lgs. n. 152/2006 – Potenziale alterazione dell'ambiente.**

L'art. 242 del d.lgs. n. 152/2006 correla le varie tipologie di interventi al diverso livello di concentrazione dei fattori inquinanti, che assumono in ogni caso rilievo, in una prima fase, per il solo rischio potenziale di alterazione dell'ambiente; pertanto, a fronte dell'inosservanza di una pregressa ordinanza di predisposizione di un "progetto di bonifica ambientale", appare corretta la determinazione di avviare una verifica d'ufficio dello stato dei luoghi, anche a mezzo dell'effettuazione dell'analisi di rischio del sito, per poter poi disporre le operazioni necessarie.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/11/2011 (Ud. 28/09/2011) Sentenza n. 42394**RIFIUTI - Termocombustione delle scaglie argentifere - Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione – Effetti - Ipotesi autonoma di reato - Art. 256 c.4 D.L.vo n.152/06.**

La fattispecie dell'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ex art. 256 co. 4 D.L.vo n.152/06 è certamente ipotesi autonoma di reato. La differenza di quella del comma 1 del medesimo articolo che ha natura di reato comune (Cass. Sez. 3, n. 7462 del 15/01/2008) e che mentre i reati di cui al comma 1 possono normalmente realizzarsi solo in forma commissiva, il reato di violazione delle prescrizioni è formale, di mera condotta e di pericolo (Cass. Sez. 3, n. 15560 del 14/03/2007; Cass. Sez. 3, n. 6256 del 02/02/2011). Ciò, non comporta di per sé né la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, né la nullità della sentenza stessa per difetto di contestazione.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. III, 17/11/2011 (Ud. 28/09/2011) Sentenza n. 42394**

RIFIUTI - Scaglie argentifere "umide" - Natura - Cessazione della qualifica di rifiuto - Conclusione delle operazioni di recupero - D. L.vo n.4/08 - Art. 181 e 184 bis D.L.vo n.152/06 - Art. 12 D.L.vo n.205/2010.

Un rifiuto cessa di essere tale, quando si conclude l'operazione di recupero. Tale principio, espressamente enunciato ora anche nell'art. 184 bis D.L.vo n.152/06 introdotto dall'art. 12 D.L.vo n.205/2010, può ritenersi da sempre implicito nella normativa di riferimento. Fattispecie inerente alla natura di rifiuto pericoloso delle scaglie argentifere umide.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **TAR EMILIA ROMAGNA, Parma, Sez. 1[^] - 9 dicembre 2011, n. 423**

INQUINAMENTO DEL SUOLO - Bonifica - Amministrazione comunale - Assunzione dell'onere in sostituzione del privato inadempiente - Risanamento ambientale preventivo all'avvio di un'attività industriale.

La circostanza che della bonifica dell'area si sia l'onere l'Amministrazione comunale in sostituzione del privato inadempiente non muta il quadro fattuale e quindi non fa venir meno la necessità di un risanamento ambientale dei luoghi preventivo all'avvio di un'attività industriale.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **CORTE DI CASSAZIONE CIVILE, Sezione Tributaria 18 novembre 2011, Ordinanza n. 24395**

RIFIUTI - Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani - Potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali - Riscossione economica da parte dell'Ente - Smaltimento ad opera di terzi - Ininfluenza.

Il potere regolamentare dei Comuni di assimilare agli urbani i rifiuti speciali, e' stato mantenuto fermo dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, articolo 21, comma 2, lettera g), che ha introdotto la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, sicché la deliberazione relativa, ove adottata, costituisce titolo per la riscossione della tassa nei confronti dei soggetti che tali rifiuti producono nel territorio comunale, a prescindere dal fatto che il contribuente ne affidi a terzi lo smaltimento. Tale potere poteva essere esercitato anche prima ed indipendentemente dall'approvazione da parte dello Stato dei nuovi criteri di assimilabilità, previsti dal Decreto Legislativo n. 22/1997, articolo 18, comma 2, lettera d), risultando applicabili i criteri di cui alla Delib. Comitato Interministeriale 27 luglio 1984, intervenuta in attuazione della previsione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, articolo 5 ma tenuta ferma dalla disposizione transitoria contenuta nell'articolo 57 del Decreto Legislativo n.22/97, in quanto contenente norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti destinate a restare in vigore, anche dopo l'approvazione del Decreto Legislativo n. 22, sino all'adozione dei criteri ex articolo 18 suddetto (Cass. n. 17932/2004, n. 5257/2004).

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ **GIUDICE DI PACE DI EBOLI - 28 novembre 2011, n. 1324**

RIFIUTI - Emergenza rifiuti nella Regione Campania- - Automezzi destinati al trasporto di rifiuti - Obbligo di registrazione a mezzo di cronotachigrafo - Esonero - D.M. 20.6.2007.

Il decreto 20.6.2007 del Ministero dei Trasporti esonera espressamente dall'obbligo di cronotachigrafo previsto dal reg. CEE n. 3821/85 e 561/2006, i veicoli utilizzati per emergenze

temporanee o nel corso di operazione di salvataggio (art.7 reg.CEE n.3821/85) ed i veicoli impiegati nell'ambito di nettezza urbana art.13 lett.h) reg. Cee n.561/2006: devono pertanto considerarsi esonerati gli automezzi destinati al trasporto di rifiuti nell'ambito nella Regione Campania, per effetto della dichiarazione di emergenza (attività espressamente autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile)

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Energia

■ TAR PIEMONTE, Sez. 2^ - 25 novembre 2011, n. 1247

DIRITTO DELL'ENERGIA – DIRITTO URBANISTICO – Regione Piemonte - Punto B della Scheda n. 2N allegata al c.d. Piano Stralcio Regionale – Produzione e generazione di calore – Equiparazione tra impianti a solare termico e tecnologie a pompa di calore.

Il punto B della Scheda n. 2N allegata al c.d. Piano Stralcio Regionale del Piemonte (adottato ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.lgs. n. 351 del 1999) ai fini della produzione e generazione del calore, equipara, per gli edifici adibiti ad attività industriali o artigianali, gli impianti a solare termico con le tecnologie a pompa di calore. Ne deriva l'illegittimità della prescrizione del permesso di costruire, con cui il Comune impone al richiedente l'installazione di pannelli solari termici, ove la costruzione sia dotata, in progetto, di impianto di riscaldamento a pompa di calore.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

■ CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sezioni Unite, 17/11/2011 Sentenza n. 24079

DIRITTO DELL'ENERGIA - ACQUE - Captazioni non autorizzate a monte di una centrale idroelettrica Risarcimento dei danni potenzialmente subiti - Cd. rendita di posizione - Prova contraria specifica e rigorosa.

La sottrazione di acqua a monte di una centrale idroelettrica comporta, ovviamente, una diminuzione di quella che arriva a valle per l'alimentazione degli impianti. Tale sottrazione, per ciò solo è potenzialmente idonea a provocare una riduzione dell'energia producibile, integrando una presunzione semplice di danno che se da un lato non assurge a circostanza che il gestore può limitarsi a far valere in giudizio per ottenere in automatico una sorta di rendita di posizione, dall'altro impedisce che i responsabili della captazione riescano a sottrarsi alla loro responsabilità senza una prova contraria sufficientemente specifica e rigorosa.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)



Inquinamento acustico

■ TAR SICILIA, Palermo, Sez. 1^- 12 dicembre 2011, n. 2333

INQUINAMENTO ACUSTICO – Verbale di rilevamento fonometrico – Autonomia impugnazione – Inammissibilità.

E' inammissibile per difetto di lesività il ricorso avverso il verbale di rilevamento fonometrico effettuato dall'ARPA, dal momento che tale atto non presenta alcuna autonomia efficacia lesiva, fungendo esclusivamente da presupposto per l'adozione di ulteriori ed eventuali provvedimenti.

(Massima a cura della rivista giuridica www.AmbienteDiritto.it)

Approfondimenti



Professionisti soci di società di capitali: aspetti contabili e fiscali


Analisi delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2012 per l'esercizio delle libere professioni.

Ruggero Viviani, Il Sole 24 ORE - Guida alla Contabilità & Bilancio, dicembre 2011, n. 23, p. 24

Stiamo assistendo ad un periodo di grandi riforme che coinvolgono anche l'ambito delle libere professioni.

La L. 12 novembre 2011, n. 183 (cd. Legge di Stabilità 2012), recentemente approvata, ha toccato numerosi aspetti relativi alle attività professionali.

Tra questi spiccano le disposizioni contenute nell'art. 10, intitolato alla "Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti", che abrogano la L. 23 novembre 1939, n. 1815 (art. 10, co. 11, L. 183/2011) ed aprono definitivamente le porte delle società commerciali all'esercizio delle libere professioni (art. 10, co. 3, L. 183/2011).



Nuove disposizioni per l'esercizio delle libere professioni

Si riportano di seguito le nuove disposizioni disciplinate dalla citata Legge di Stabilità 2012.

Legge di Stabilità 2012	
Disposizione	Contenuto
Art. 10, co. 3, L. 183/2011	E' consentita la costituzione di società commerciali (Titoli V e VI, Codice civile) per l'esercizio delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

<p>Art. 10, co. 4, L. 183/2011</p>	<p>Possono assumere la qualifica di società tra professionisti, le società il cui atto costitutivo preveda le clausole contenute nei successivi punti da a) a d): a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci; b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento; c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.</p>
<p>Art. 10, co. 5, L. 183/2011</p>	<p>Denominazione sociale obbligatoria contenente l'indicazione: "Società tra professionisti".</p>
<p>Art. 10, co. 8, L. 183/2001</p>	<p>La società tra professionisti può riguardare professionisti appartenenti a diverse attività professionali.</p>
<p>Art. 10, co. 9, L. 183/2001</p>	<p>Restano salvi i modelli societari e associativi già vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2012).</p>

Occorre tener conto, in particolare, della novella introdotta dall'art. 10, co. 4, lett. b), che consente l'ingresso nelle società tra professionisti di "*soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità d'investimento*". Sulla scorta della suddetta norma, le società tra professionisti saranno costituite da tre distinte figure di soci:

- liberi professionisti iscritti in ordini, albi o collegi (nonché cittadini degli stati membri della Ue in possesso di titolo di studio abilitante);
- soggetti non professionisti per l'effettuazione di prestazioni tecniche;
- soci di capitale.

I modelli societari disciplinati dai titoli V e VI, c.c., ai quali fa riferimento l'art. 10, Legge di Stabilità per il 2012, sono:

- S.n.c.;
- S.a.s.;
- S.r.l.;
- S.p.a.;
- S.a.p.a.;
- imprese cooperative.

Esercizio delle professioni attraverso le società di capitali

Il Legislatore prevede che le società tra professionisti possano costituirsi anche sottoforma di società di capitali, effettuando così una scelta discrezionale ammessa dall'ordinamento. (1) Infatti, l'art. 2238, c.c., prevede che "*l'esercizio di una professione possa costituire elemento di un'attività organizzata in forma d'impresa*" (Corte costituzionale, sentenza n. 17/1976 cit.).

La scelta del Legislatore contenuta nella Legge di Stabilità 2012 segue il solco già tracciato dalla dottrina secondo il quale, per effetto del principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322, c.c., non vi è motivo di distinguere tra le diverse forme societarie - società di persone e società di capitali - per l'esercizio delle libere professioni, essendo tutte idonee ad assicurare adeguata tutela alla clientela. (2)

In sostanza, occorre che l'attività professionale, a prescindere dalle modalità organizzative scelte per il suo esercizio, sia essenzialmente garantita *"dalla qualificazione professionale e soprattutto dalla responsabilità personale del professionista"*, come chiarisce la citata sentenza della consulta, n. 17/1976.

Le suddette garanzie trovano applicazione attraverso le disposizioni contenute nell'art. 10, co. 4, lett. c), L. 183/2011, in quanto il socio deve essere designato dall'utente e deve possedere i requisiti per la prestazione professionale richiesta.

In mancanza di designazione, il nominativo del professionista incaricato deve essere previamente comunicato per iscritto all'utente stesso.

Art. 10, co. 4, lett. c), L. 183/2011

"Possono assumere la qualifica di società tra professionisti le società il cui atto costitutivo preveda:

(...) c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente (...)"

L'obbligo assicurativo, di recente introdotto dall'art. 3, co. 5, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, completa la disciplina della garanzia connessa con le prestazioni professionali, a beneficio dell'utenza.

Il modello delle società di capitali, per l'esercizio delle libere professioni trova già applicazione per effetto della L. 23 novembre 1939, n. 1966 (società fiduciarie e di revisione), D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 (società di revisione) e della L. 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dall'art. 7, co. 1, lett. i), L. 166/2002 e dall'art. 24 della Legge comunitaria 2004 (le società d'ingegneria).

Proprio in merito alle società di *engineering*, secondo l'art. 17, co. 6, lett. b), c'è da dire che queste sono *"(...) società di capitali di cui ai capi V, VI, VII del titolo V del libro V del codice civile (...), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale"*.

L'inquadramento tributario di dette società è stato oggetto di chiarimento da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Con la R.M. 4 maggio 2006, n. 56/E, l'Agenzia delle Entrate, infatti, ha chiarito che il corretto inquadramento delle società d'ingegneria costituite sottoforma di S.r.l. debba tener conto, necessariamente, dell'aspetto soggettivo.

Nel caso di specie, si rende applicabile la disciplina del reddito d'impresa.

La suddetta interpretazione produce effetti anche con riferimento all'art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con la conseguente inapplicabilità delle ritenute d'acconto sui corrispettivi fatturati dalla società di *engineering*, costituita sottoforma di S.r.l. La succitata R.M. 56/E/2006, motiva il proprio orientamento come segue.

Inquadramento tributario delle società di "engineering" (R.M. 56/E/2006)

"(...) il corrispettivo dovuto al soggetto (...) che ha fruito della prestazione, non si configura per la società stessa come compenso per la prestazione di lavoro autonomo da assoggettare a ritenuta, bensì come ricavo, conseguito nell'ambito dell'attività propria della società di ingegneria, che concorre alla determinazione del reddito d'impresa come componente positivo del reddito".

Si può ritenere che l'inquadramento tributario dei redditi prodotti dalle società d'ingegneria sia applicabile alla fattispecie delle società tra professionisti costituite nelle forme della S.r.l., della S.p.a. e della S.a.p.a.

Inquadramento del rapporto società/socio professionista


Occorre ora valutare il corretto inquadramento del rapporto tra il professionista e la società tra professionisti, nel silenzio della legge (si veda lo schema più avanti)

Qualificazione tributaria delle prestazioni professionali

Le prestazioni professionali possono essere corrisposte dalla società al singolo professionista, per un importo inferiore rispetto al corrispettivo riconosciuto dall'utente, per garantire alla società stessa i margini di guadagno che serviranno a remunerare, tra gli altri, i soci di capitale.

La fissazione dei corrispettivi è facilitata dall'eliminazione dell'obbligo delle tariffe, per effetto dell'art. 10, co. 12, L. 183/2011, che apre ampiamente la strada alla negoziabilità dei compensi.

Inquadramento fiscale dei rapporti di cui alla L. 183/2011



Si individuano di seguito i rapporti civilistici e fiscali tipici relativi ai soci di società di capitali nell'ambito dei quali è possibile calare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2012.

Socio d'opera nelle S.r.l.

L'art. 2464, c.c., prevede il conferimento dell'opera, nelle S.r.l., subordinandolo alla prestazione di una polizza di assicurazione o di una fidejussione bancaria, allo scopo di garantire gli obblighi assunti dal socio, a tutela dell'integrità del capitale sociale.

Detto conferimento attribuisce al socio il diritto alla restituzione della corrispondente quota di capitale, oltreché al diritto alla partecipazione agli utili.

Si riporta di seguito la scrittura in P.d. connessa con il conferimento d'opera.

Scrittura contabile			
Conferimento d'opera dott. ...	Socio c/conferimenti	X	
Conferimento d'opera dott. ...	Capitale sociale		X

L'effettiva esecuzione dell'opera comporta lo storno del credito, addebitando in contropartita il costo connesso, secondo il criterio della competenza economica.

In merito al suddetto principio della competenza, sotto l'aspetto fiscale, trova applicazione la disposizione contenuta nell'art. 109, co. 2, lett. b), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Nel caso di prestazione d'opera effettuata da un libero professionista, ai sensi dell'art. 53, Tuir, occorre tener conto dell'applicazione dell'Iva.

Si applica, nel caso di specie, l'art. 6, co. 3, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 per effetto del quale l'imposta è dovuta al momento dell'incasso del corrispettivo.

Si deve ritenere, secondo la R.M. 16 marzo 2005, n. 35/E, che il momento dell'incasso del corrispettivo, nel caso di specie, sia ai fini Irpef che ai fini dell'Iva, coincida con "*l'abbattimento del credito verso i soci iscritto nell'attivo della società*".

Occorre comunque tener presente che, per effetto dell'art. 6, co. 4, D.P.R. 633/1972, la precedente emissione della fattura, rispetto al momento dell'incasso del compenso, anticipa la debenza dell'imposta, fino al momento dell'emissione del documento *de quo*.

Il costo fiscale della partecipazione del socio d'opera è correlato alle quote di conferimento effettivamente liberate dal socio - professionista attraverso l'esecuzione dei conferimenti consistenti in prestazioni professionali.

Soci amministratori

La riforma delle società di professionisti contenute nella Legge di Stabilità 2012 tace in merito alla composizione dell'organo amministrativo.

Di conseguenza, i soci liberi professionisti possono effettuare le proprie prestazioni professionali anche in qualità di amministratori, percependo compensi a tale titolo. Si ricorda che nel caso di specie trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 50, co. 1, Tuir, per effetto delle quali i compensi percepiti in relazione all'incarico di amministratore costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente, "*sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi (...) nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente (...)*". Nel caso di specie, per effetto del principio dell'attrazione, i soci che rivestono contestualmente le qualità di amministratori e di professionisti possono inquadrare nell'ambito dell'art. 53, Tuir, i compensi percepiti dalla società sia nel caso in cui le mansioni esercitabili siano ricomprese nell'ordinamento professionale di appartenenza che nel caso in cui l'incarico di amministratore riguardi attività oggettivamente connesse alle mansioni tipiche della propria professione abituale (C.M. 12 dicembre 2001, n. 105/E).

C.M. 105/E/2001

"Qualora gli ordinamenti professionali ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l'amministrazione o la gestione di aziende, appare ragionevole ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione di società ed enti vadano ricondotti nella disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. L'attrazione dei compensi alla categoria dei redditi di lavoro autonomo opera, inoltre, nella diversa ipotesi in cui, anche in assenza di una previsione espressa nell'ambito delle norme di disciplina dell'ordinamento professionale, il professionista svolga l'incarico di amministratore di una società o di un ente che esercita una attività oggettivamente connessa alle mansioni tipiche della propria professione abituale. In tale ipotesi è ragionevole ritenere che l'incarico di amministratore sia stato attribuito al professionista proprio in quanto esercente quella determinata attività professionale. E' il caso ad esempio dell'ingegnere edile che sia membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria o di una società che opera nel settore delle costruzioni. Ai principi sopra affermati deve farsi riferimento anche in relazione all'esercizio delle attività di revisore e sindaco di società. (...) Resta confermato, in tal senso, che i compensi percepiti in relazione agli incarichi di sindaco o revisore contabile costituiscono redditi di lavoro autonomo se le relative attività sono esercitate da ragionieri o da dottori commercialisti".

Azioni e prestazioni accessorie: l'art. 2345, c.c.

Nell'ambito delle S.p.a., l'art. 2345, c.c., stabilisce che "oltre l'obbligo dei conferimenti, l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in denaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità ed il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento.

Nella determinazione del compenso devono essere osservate le norme applicabili ai rapporti aventi per oggetto le stesse prestazioni.

Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni anzidette devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori".

La Corte di Cassazione ha chiarito che le prestazioni a carattere accessorio costituiscono adempimenti di obbligazioni sociali (Corte di Cassazione, sentenza 8 novembre 2000, n. 14523).

Ne consegue l'**esclusione** della fattispecie di che trattasi dall'ambito della disciplina del rapporto di lavoro subordinato (Corte di Cassazione, sentenza 7 aprile 1987, n. 3402). **(3)** E' stata considerata ammissibile la **clausola di esclusione del socio** per il caso di **inadempimento delle prestazioni accessorie** (Tribunale di Genova, 3 gennaio 1986). **(4)** Le prestazioni accessorie possono essere stabilite anche al di fuori dell'atto costitutivo, successivamente alla data di costituzione della società (Corte di Cassazione sentenza n. 3319/1978; Tribunale di Milano, 17 aprile 1982). **(5)** In sostanza, nel caso di specie, il socio è tenuto all'**adempimento di due distinte obbligazioni:**

- il conferimento in denaro o in natura;
- l'esecuzione della prestazione accessoria. **(6)** La **deduzione** dei **costi** connessi alle suddette prestazioni è **ammessa** dall'art. 109, co. 5, Tuir, per effetto del **principio dell'inerenza**, in base al quale le spese e gli altri componenti negativi "sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi".

Nel caso in cui la prestazione accessoria sia costituita da una prestazione professionale, questa rientra nell'ambito dell'art. 53, Tuir.

Il compenso è soggetto all'Iva.

Considerazioni conclusive

Occorre tener presente che, comunque, i soci professionisti avranno diritto ai dividendi in proporzione alle quote di capitale conferite e tassati secondo le regole ordinarie previste dal Tuir, ovvero in base al regime opzionale sancito dall'art. 116, Tuir, relativo alle S.r.l. a ristretta base partecipativa.

Il presente intervento effettuato nell'attesa di chiarimenti provenienti dall'Amministrazione finanziaria si può riassumere brevemente con l'aiuto del seguente schema.

Inquadramento tributario e contabile della società tra professionisti - Società di capitali	
Società di capitali	
Società: reddito d'impresa	Soci: Socio d'opera di S.r.l. Prestazioni accessorie nelle S.p.a. Compensi agli amministratori Dividendi

(1) Cfr., Corte Cost., Sentenza n. 17/1976.

(2) Cfr., Documenti Aristeia, n. 7, "Le società di professionisti", luglio 2001, par. 4.

(3) P. Cendon, Commentario al codice civile, art. 2325 - 2362, Milano.

(4) L. Ferroni, coordinatore A. Villella, "Codice civile", Il Sole 24 Ore, 2009, pag. 2912.

(5) Si veda R.M. 11 marzo 2000, n. 81/E.

(6) P. Cendon, op. cit., Milano.

Economia, fisco, agevolazioni e incentivi**Studi associati - Legittimità dell'applicazione dell'Irap****QUADRO NORMATIVO**

Il requisito dell'autonoma organizzazione, che costituisce presupposto per l'assoggettamento ad Irap, ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività secondo il principio dell'id quod plerumque accidit, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Le ultime sentenze emesse dalla Corte di Cassazione in materia di Irap nei confronti degli studi associati, ci offrono l'occasione per valutare la giurisprudenza in merito, mettendo un punto fermo: l'associazione è già di per sé struttura organizzata, indipendentemente dalla presenza di mezzi di particolare valore economico, poiché essa permette una reciproca forma di collaborazione e sostituibilità.

Gianfranco Antico, Il Sole 24 ORE - La Settimana Fiscale, 16 dicembre 2011, n. 46, p. 40

Studi associati - legittimità dell'irap: lo studio associato, pur non configurandosi come un centro unitario di interessi, atteso che ciascun professionista mantiene la sua autonomia, dà luogo ciononostante ad una struttura organizzata.

E' questo, in estrema sintesi, il pensiero che si ricava dalla lettura delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione. Rileviamo, quindi, i passaggi salienti delle pronunce in questione, evidenziando le fattispecie sulle quali i giudici si sono espressi.

Soggetti passivi - avvocati: la Cassazione, nell'ordinanza 6.10.2011, n. 20499, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva escluso l'applicabilità dell'Irap "sulla base del mero dato dell'essere il D.P. collaboratore di uno studio legale associato, senza dare in alcun modo atto degli eventuali elementi di prova che potevano indurre l'organo giudicante a ritenere che il reddito dal medesimo prodotto non fosse in alcun modo ascrivibile all'organizzazione costituita dal predetto studio associato. E ciò, in special modo a fronte delle allegazioni dell'Ufficio - dettagliatamente riportate nel ricorso - secondo cui il D.P. aveva percepito redditi cospicui dallo studio associato, con indicazione specifica degli elementi dai quali tale elevata redditualità, imputabile all'organizzazione, poteva desumersi".

Per la Corte, "l'esercizio in forma liberale di un'attività associata costituisce una circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza - ai fini dell'applicabilità dell'Irap - di un'autonoma organizzazione, presupposto essenziale dell'imposta, ed a far escludere - in difetto, come nel caso di specie, di elementi di prova di segno contrario - che il reddito sia prodotto esclusivamente per effetto della professionalità del singolo collaboratore".

Va rilevato, infatti, che l'esercizio in forma associata di un'attività liberale è un elemento che consente di presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione di strutture e mezzi, nonché dell'intento di avvalersi della reciproca collaborazione e competenze, ovvero della sostituibilità

nell'espletamento di alcune incombenze. Pertanto, salvo prova contraria da parte del contribuente, può ritenersi che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità del singolo collaboratore (si veda anche Cass. nn. 24058/09 e 15370/07).

Soggetti passivi - commercialisti: con l'ordinanza 30.9.2011, n. 20018, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la partecipazione ad un'associazione professionale costituisce circostanza idonea a far presumere la sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini dell'applicazione dell'Irap, fatta salva la possibilità per il contribuente che avanza istanza di rimborso di allegare elementi o prove contrarie.

Per la Cassazione, "l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni indicati dall'art. 49, co. 1, D.P.R. 22.12.1986, n. 917, postula che l'attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare (Cass. n. 5011/2007)".

E comunque, è "pacifico che spetta al contribuente di dimostrare le condizioni di accoglimento delle domande di rimborso (e quindi - in materia di Irap - la prova della inesistenza di elementi di organizzazione eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività professionale (Cass. nn. 13056/2004, 11682/2007, 6021/2009, 10797/2010). Poiché non risultano allegazioni e prove contrarie, non è dunque censurabile la decisione della Ctr che ha ritenuto che le condizioni di esercizio dell'attività professionale risultanti alla data del ricorso sussistessero anche negli anni precedenti, cui era riferita l'istanza di rimborso".

In conclusione, l'esercizio in forma associata di una professione liberale "è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico".

Allo stesso tempo è indicativo della volontà di avvalersi della reciproca collaborazione e delle reciproche competenze, ovvero della interscambiabilità nell'espletamento di alcune incombenze, in modo tale da consentire di concludere che il reddito prodotto non sia frutto esclusivamente della professionalità di ciascun componente dello studio.

In conclusione è legittimo l'assoggettamento ad Irap del reddito dello studio associato, a meno che il contribuente non dimostri che tale reddito sia "derivato dal solo lavoro professionale dei singoli associati (Cass. nn. 13570/2007, 24058/09)".

Soggetti passivi - studi associati di professionisti: con l'ordinanza 13.8.2010, n. 18704, la Corte di Cassazione, preso atto che l'esclusione dall'Irap si ha solo nelle ipotesi di attività non autonomamente organizzata, ha confermato che l'associazione è già di per sé struttura organizzata, indipendentemente dalla presenza di mezzi di particolare valore economico, poiché essa permette una reciproca forma di collaborazione e sostituibilità.

In pratica, salvo che i contribuenti associati non riescano a dimostrare la propria autonomia (circostanza talvolta plausibile, in particolare qualora gli associati svolgano attività professionali diverse e distinte), lo studio associato è soggetto ad Irap.

Con l'ordinanza 30.5.2011, n. 11933, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui "l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

- a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui". (Cass. nn. 3680/2007, 3678/2007, 3676/2007, 3672/2007)".

Nel caso specifico:

- "nessun concreto elemento viene indicato, idoneo ad escludere l'esistenza di una autonoma organizzazione", nonostante sia noto come la sussistenza di uno studio associato di professionisti sia volta al conseguimento di benefici strettamente connessi al vincolo contratto con terzi e "non fruibili in ipotesi di svolgimento della professione esclusivamente personale";
- non è riportato nessun dato concreto a sostegno dell'affermazione secondo la quale "i costi per collaboratori sarebbero inesistenti in alcuni esercizi e modesti in altri", nonostante si tratti di una circostanza che necessiterebbe di prove a proprio sostegno. In secondo luogo, il fatto che "il relativo utilizzo non sia avvenuto in tutti gli esercizi", non spiega in alcun modo perché l'impiego del personale dipendente e/o collaboratore debba essere ritenuto "irrilevante" negli altri esercizi.

Soggetti passivi - ingegneri: la Corte di Cassazione, nell'ordinanza 3.11.2010, n. 22386, riporta ancora una volta il principio contenuto nella sentenza 24058/2009, con il quale aveva argomentato l'ordinanza 30.9.2011, n. 20018: "l'esercizio in forma associata di una professione liberale è circostanza di per sé idonea a far presumere l'esistenza di una autonoma organizzazione di strutture e mezzi, ancorché non di particolare onere economico".

Con l'ordinanza 26.7.2011, n. 16337 la Corte di Cassazione ha nuovamente confermato l'assoggettabilità ad Irap degli studi associati.

La Corte ha accolto le doglianze dell'Agenzia delle Entrate che lamentava che il Giudice di Appello - pacifico il fatto che vi fosse uno studio professionale con due professionisti associati - non avesse considerato elemento determinante il rilievo secondo il quale l'associazione "è uno strumento non solo per consentire il lavoro del professionista ma anche per potenziarne la capacità, e lo studio associato è qualcosa di più rispetto al mero esercizio di attività professionale. Non struttura di mero supporto (...) ma una struttura organizzata, di cui il professionista si avvantaggia".

La Corte richiama il proprio principio interpretativo secondo cui: "qualora il professionista (nella specie commercialista) sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella svolta in forma associata, è tenuto a dimostrare, al fine di sottrarsi all'applicazione dell'Irap, di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire ai suoi aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta (ad es. le sostituzioni in attività - materiali e professionali - da parte di colleghi di studio; l'utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni; la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate; l'utilizzazione di servizi collettivi e quant'altro caratterizzi l'attività svolta in associazione professionale)". Sul punto si vedano anche le sentenze della Corte di Cassazione 19138/2008 e 13570/2007.



Tariffe addio, compensi fissati all'atto dell'incarico

Tariffe, addio? Non proprio, ma un passo indietro c'è stato rispetto alla manovra di Ferragosto che in qualche misura veniva a riesumarle.

Eugenio Sacchetti, Il Sole 24 Ore - Guida al Diritto, 3 dicembre 2011, n. 48, p. 84

Riforma degli ordini professionali e società tra professionisti (Legge 183/2011, articolo 10) - L'articolo 3, comma 5, della manovra ferragostana (DI 13 agosto 2011 n. 138, su «Guida al Diritto» n. 35/2011, pag. 26, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, in dossier n. 8/2011 di «Guida al Diritto») ha fissato il termine di dodici mesi dall'entrata in vigore del DI per la riforma degli ordinamenti professionali, fissandone i principi.

Tale termine è stato adesso confermato dall'articolo 10 della legge di stabilità, rimanendone variate soltanto le modalità attuative, da adottare a mezzo di "regolamento governativo" ossia con decreto presidenziale ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400. Pure rimangono confermati i principi cui il delegato dovrà attenersi nella decretazione, salvo che per quanto discende dall'introduzione nel sistema ordinamentale delle società di capitali di cui ad altro commento.

A Ferragosto il richiamo alle tariffe - A parte ciò l'unica sostanziale novità, e non di poco momento, rispetto al testo recato in detta manovra ferragostana, concerne il principio direttivo sui compensi introdotto dal comma 5 sub d) dell'articolo 3 del DI 13 agosto 2011 n. 138, rimasto invariato in sede di conversione (legge 14 settembre 2011 n. 148).

Per facilità di lettura si riporta qui di seguito il relativo testo, così com'era:

«d) il compenso spettante al professionista è pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale prendendo come riferimento le tariffe professionali. È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe. Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal Ministro della Giustizia».

Sull'interpretazione di tale norma si erano espressi vari dubbi sia nel commento al DI (si veda «Guida al Diritto» n. 35/2011, pag. 26) sia in quello sulla conversione in legge (si veda «Guida al Diritto» n. 39/2011, pag. 67).

Essa esordisce con il disporre che il compenso spettante al professionista venga pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale, il che si pone sulla scia della riforma Bersani DI 4 luglio 2006 n. 223 (si veda «Guida al Diritto», n. 29/2006 pag. 86) come convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 (ibidem n. 34/2006 pag. 8). Ma essa precisa: «prendendo come riferimento le tariffe professionali.

È ammessa la pattuizione dei compensi anche in deroga alle tariffe» ed è appunto su queste parole che la disposizione è durata poco più di un mese, anzi non è stata mai vigente, trattandosi di principio direttivo mai ancora attuato.

Difatti il comma 12 dell'articolo 10 della legge di stabilità ne dispone adesso la soppressione delle parole appena virgolettate.

La retromarcia - Ed effettivamente aveva destato stupore che, proprio dando avvio alla liberalizzazione delle professioni, si tornasse a richiamare le tanto vituperate tariffe professionali, pur ammettendo la possibilità di derogarvi. Ma le discusse tariffe, sebben repentinamente così falciate, riscappan fuori e continuano a vivere nella norma, la quale prosegue con lo stabilire che in caso di mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi si applicano le tariffe professionali stabilite con decreto dal ministro della Giustizia. Formulazione questa assai infelice, relativamente alla quale, onde evitare inutili ripetizioni, si rimanda a quanto osservato su «Guida al Diritto» n. 39/2011, pag. 67. Comunque sul tema l'articolo 12 della riforma dell'ordinamento forense (progetto contenuto nel Ddl 23 novembre 2010 n. 1198-A) già approvata dal Senato, dispone fra l'altro al comma 6 che, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe, gli onorari minimi previsti dagli scaglioni tariffari di riferimento commisurati al valore di ciascuna controversia sono inderogabili e vincolanti indipendentemente dalla natura occasionale o continuativa della prestazione e che se le parti convengono una clausola di contenuto contrario, questa è nulla e sono dovuti gli onorari minimi. Comunque, ai fini che qui interessano, dalla fulminea soppressione del richiamo alle tariffe i media hanno dedotto il (non poi tanto) nuovo orizzonte dell'abolizione dei minimi tariffari, con la conseguente piena concorrenza fra professionisti e il vantaggio per il cliente. Il che per un verso può anche esser vero, tenendo però presente che non soltanto i minimi, ma anche i massimi tariffari vengono liberalizzati, con pratica impossibilità di controllo e repressione di abusi da parte degli organi professionali. E ce ne son già di esempi.



Un accordo denso di novità, non un semplice rinnovo

Nel rinnovo riservata un'attenzione particolare a: bilateralità, contrattazione di II livello, tentativo di conciliazione, arbitrato e composizione delle controversie a livello decentrato

di Potito Di Nunzio, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 9 dicembre 2011, n. 48, p. 14

Ci sono voluti parecchi mesi di gestazione ma alla fine è stato rinnovato, ma nel vero senso della parola, il Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti degli Studi professionali.

Il contratto era scaduto lo scorso 30 settembre 2010 e malgrado la tempestività degli incontri, ostacoli di carattere politico più che tecnico ne hanno ritardato la sottoscrizione. Infatti, il contratto degli Studi professionali è uno dei pochissimi contratti che disciplina tutte le flessibilità della legge "Biagi" e gli istituti del Collegato lavoro, oltre ad aver operato un significativo coordinamento tra le norme legislative vigenti e quelle del contratto collettivo scaduto. Non è stato facile, infatti, giungere alla firma del contratto con tutte le sigle sindacali confederali, anche se, come si vedrà in prosieguo, per alcune specifiche materie si è dovuto ricorrere ad un protocollo aggiuntivo che non vede la firma della Cgil.

Qui di seguito si evidenziano alcune modifiche del rinnovato contratto collettivo, rimandando agli altri contributi per gli approfondimenti dei diversi istituti contrattuali.

Decorrenza e durata

La durata del contratto è stata portata a tre anni con decorrenza dal 1° ottobre 2010 e scadenza fissata al 31 settembre 2013, sia per la parte economica che per quella normativa.

Il nuovo contratto ha recepito totalmente la normativa prevista dall'Accordo Interconfederale 15 aprile 2009 in materia di assetti contrattuali riportando la stessa disciplina e tempistica per il rinnovo sia del contratto nazionale sia di quelli di secondo livello.

E' stato previsto, inoltre, che il contratto continuerà a produrre i propri effetti anche dopo la scadenza e fino alla decorrenza del successivo accordo di rinnovo.

Sfera di applicazione

Una delle modifiche più significative è l'apertura del Ccnl alle professioni non regolamentate.

Infatti, il contratto disciplina, in maniera unitaria e per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro dipendente nell'ambito delle attività professionali, anche in forma di studio associato e/o nelle forme societarie consentite dalla legge, nonché i rapporti di lavoro tra gli altri datori di lavoro che svolgono altre attività e servizi strumentali e/o funzionali alle stesse, e il relativo personale dipendente.

Alle classiche quattro aree già esistenti, pertanto, se ne è aggiunta una quinta, contraddistinta dalla lettera E, dedicata alle altre attività professionali intellettuali. Si tratta di quelle attività non rientranti nelle prime quattro aree, con o senza Albo professionale.

Nelle altre quattro aree, inoltre, oltre ad elencare le professioni ordinistiche, è stata aggiunta la seguente frase: "altre professioni di valore equivalente ed omogenee all'area professionale non espressamente comprese nella predetta elencazione".

Una vera e propria rivoluzione considerata la pregressa netta contrarietà da parte di alcune professioni intellettuali ordinistiche.

Sempre nella sfera di applicazione del contratto è stato sottoscritto un impegno tra le parti per contenere l'utilizzo di rapporti di lavoro flessibili di natura autonoma.

Le parti si sono impegnate ad istituire entro un mese dalla data di stipulazione del Ccnl un gruppo di lavoro composto da esperti, sia di parte datoriale che di parte sindacale, con il compito di studiare e verificare, per il settore degli studi professionali, il fenomeno delle collaborazioni coordinate e continuative, dei rapporti di apprendistato di alta formazione e di ricerca con riferimento alle figure riferibili al praticantato e, in generale, dei rapporti di lavoro atipici, nonché le differenze tra i fabbisogni del mercato del lavoro, l'offerta formativa e la qualifica delle persone in cerca di occupazione.

I risultati della ricerca costituiranno la base nel definire linee guida per il riconoscimento di un equo compenso e tutele di welfare contrattuale a favore di questi addetti.

Le linee guida potranno essere sviluppate anche in collaborazione con il Ministero del lavoro.

Il gruppo di lavoro verificherà inoltre il fenomeno dell'elevato tasso di disoccupazione giovanile in alcune aree geografiche del Paese.

I risultati della ricerca costituiranno la base per definire accordi con modalità di emersione e di ingresso nel mercato del lavoro.

Questi accordi potranno essere, temporaneamente, anche in deroga alle tutele previste dal presente Ccnl.

L'attività del gruppo di lavoro sarà supportata dal sistema di bilateralità del settore e potrà svolgersi in collaborazione con università, istituzioni ed enti di ricerca in possesso di specifica esperienza. La ricerca si concluderà entro il mese 31 marzo 2013 al fine delle opportune valutazioni.

Ente bilaterale

Altro importante argomento, particolarmente avversato nel passato da parte di alcune categorie professionali, è quello della bilateralità.

Ci si è resi conto, quindi, che non è più possibile andare controcorrente, visto il ruolo che il legislatore ha assegnato e continua ad assegnare agli Enti bilaterali.

In questo contratto la bilateralità ha assunto un ruolo determinante sia per quanto riguarda il sistema di gestione delle relazioni sindacali sia per il funzionamento di alcune strutture quali la Commissione paritetica nazionale, il Gruppo di lavoro per le Pari opportunità, nonché la costituzione degli strumenti paritetici/bilaterali finalizzati e funzionali alla crescita professionale, alle tutele sociali e all'offerta di servizi a favore degli addetti al Settore quali: la formazione continua (Fondoprofessioni), l'assistenza sanitaria complementare (Cadiprof), la previdenza integrativa (Previprof confluita nel Fonte), un sistema plurimo di servizi qualitativi (Ebipro) e in materia di ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda il finanziamento dell'Ente bilaterale la quota è fissata nella misura globale di 4 (quattro) euro mensili per 12 (dodici) mensilità, di cui 2 (due) euro a carico dei datori di lavoro e 2 (due) euro a carico dei lavoratori.

Il versamento è dovuto per tutte le tipologie di lavoratori subordinati.

Per i lavoratori assunti a tempo parziale, i versamenti di cui sopra saranno comunque dovuti in misura intera.

In caso di un dipendente con più rapporti part time, nell'ambito di applicazione del medesimo Ccnl, sarà dovuta una sola iscrizione all'Ente con le modalità individuate dal regolamento dell'Ente stesso e a far data dall'instaurazione del primo rapporto di lavoro.

Ai fine di ampliare e parificare le tutele anche a favore dei lavoratori del settore che non sono titolari di un contratto di lavoro subordinato, questi possono aderire all'Ente bilaterale e ai servizi erogati da questo se versano i contributi nella misura indicata per i lavoratori dipendenti.

Allo scopo di facilitare le operazioni per la riscossione del sopra richiamato finanziamento e fermo restando che la quota di 2 (due) euro a carico dei lavoratori dovrà risultare come trattenuta in busta paga con la dicitura Ebp, il versamento della suddetta quota contrattuale globale (4 euro mensili) sarà effettuata tramite il modello F24 utilizzando lo stesso codice di Cadiprof (Assp), la quale svolge la funzione di esattore per conto di Ebipro, versandone la quota parte ad esso spettante.

Pertanto, la somma complessiva da versare per ogni dipendente (tramite mod. F24), per le rispettive adesioni alla Cadiprof ed all'Ente bilaterale nazionale, sarà pari a 18 (diciotto) euro mensili per 12 (dodici) mensilità a partire dal 1° ottobre 2011 di cui 14 (quattordici) euro a favore della Cadiprof e 4 (quattro) euro a favore dell'Ente bilaterale nazionale e 19 (diciannove) euro mensili per dodici mensilità dal 1° settembre 2013 di cui 15 (quindici) euro a favore della Cadiprof e 4 (quattro) euro a favore dell'Ente bilaterale nazionale.

Al fine di superare la questione della obbligatorietà o meno dell'iscrizione agli enti e/o fondi bilaterali, in questo contratto le Parti si danno atto che nel computo degli aumenti del contratto si è tenuto conto dell'obbligatorietà dei contributi a favore di Cadiprof e di Ebipro, pari a euro 18 (diciotto) mensili, per ogni dipendente iscritto a partire dal 1° ottobre 2011 e pari a 19 (diciannove) euro dal 1° settembre 2013.

E' stato inoltre previsto che il datore di lavoro che ometta il versamento delle quote destinate alla bilateralità è tenuto a corrispondere, a partire dal mese successivo alla stipulazione del presente Ccnl, al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari a 22 euro (ventidue), 20 euro per Cadiprof e 2 euro per Ebipro, di 23 euro (ventitrè) a partire dal 1° settembre 2013, di cui 21 euro per Cadiprof e 2 euro per Ebipro, corrisposto per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto e nella base di calcolo per il trattamento di fine rapporto.

L'importo non è riproporzionabile in caso di contratto di lavoro a tempo parziale. Il datore di lavoro è tenuto comunque a garantire le prestazioni ed i servizi previsti dal sistema della bilateralità.

Infine le Parti hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, riconosciuta l'importanza che il welfare negoziale riveste nella modernizzazione delle relazioni sindacali e di lavoro del settore e preso atto delle posizioni ministeriali in materia, precisando che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono obbligatori per tutti i datori di lavoro che applicano il Ccnl e formano parte integrante del sistema delle tutele (economiche e normative) concesse ai lavoratori.

Le prestazioni e le tutele garantite dal sistema della bilateralità nazionale e/o territoriale costituiscono, di conseguenza, un diritto contrattuale per ogni singolo lavoratore.

Nei confronti dei datori di lavoro non aderenti al sistema bilaterale, il lavoratore matura il diritto alla erogazione diretta dell'elemento distinto della retribuzione non assorbibile, dalla data di firma del Ccnl.

Secondo livello di contrattazione

Al fine di rendere esigibile per il settore degli Studi professionali la pratica attuazione del secondo livello di contrattazione, questa, in via preferenziale, troverà soluzione a livello regionale per l'intero settore.

A questo livello potrà essere esercitata e gestita una serie infinita di materie e istituti contrattuali quali:

- gli accordi per l'incremento della produttività, efficienza, competitività, qualità delle prestazioni, redditività e innovazione (per beneficiare della cd. "detassazione");
- disciplina dei contratti di lavoro a termine e a tempo parziale;
- l'orario di lavoro;
- l'apprendistato;
- i tirocini formativi e di orientamento (stage);
- i contratti di inserimento;
- la somministrazione di lavoro;
- il lavoro a chiamata (comprese le misure di welfare);
- la stipulazione di accordi quadro a livello territoriale;
- la stipulazione di accordi in materia di formazione con le diverse istituzioni universitarie, regionali o provinciali; la sicurezza del lavoro;
- ogni altra competenza affidata in futuro dalle parti firmatarie del Ccnl alla competenza territoriale.

Nel caso non venga definito un accordo entro il 30 settembre 2013, il datore di lavoro erogherà a titolo di elemento economico di garanzia, con la retribuzione del mese di ottobre 2013, ai lavoratori in forza da almeno 6 mesi alla data del 1° ottobre 2013, i seguenti importi *una tantum*:

Elemento economico di garanzia	
Q, 1, 2,	100,00 euro
3S, 3,	90,00 euro
4S, 4, 5	80,00 euro

Tale erogazione non è utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, in quanto le parti ne hanno definito l'ammontare in senso onnicomprensivo, tenendo conto di qualsiasi incidenza, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

L'elemento economico di garanzia è riproporzionato per i rapporti di lavoro a tempo parziale.

Conciliazione e arbitrato

Negli articoli dal 9 all'11 dell'accordo di rinnovo in commento sono stati disciplinati il tentativo di conciliazione, l'arbitrato e le procedure per le composizioni delle controversie a livello decentrato. In sostanza sono state recepite le nuove modalità di composizione delle controversie di lavoro previste dal Collegato lavoro (legge n. 183/2010). Tuttavia, la Cgil non ha sottoscritto gli articoli dall'11-*bis* all'11-*quinqüies* che invece sono stati sottoscritti, con protocollo aggiuntivo, soltanto dalla Cisl e Uil e che prevedono l'arbitrato irrituale, la clausola compromissoria, un fondo per il rimborso delle spese che il lavoratore sostiene per il collegio arbitrale e la costituzione delle Commissioni di certificazioni nell'ambito degli enti bilaterali.

E' davvero importante il contenuto del protocollo aggiuntivo soprattutto laddove è stata prevista la clausola compromissoria che le parti (datore di lavoro e lavoratore) possono inserire nel contratto individuale di lavoro, che, si ricorda, deve essere necessariamente certificata presso le Commissioni di certificazione.

La clausola compromissoria, però, non deve avere ad oggetto controversie concernenti la risoluzione del contratto di lavoro; domande risarcitorie comunque concernenti infortuni sul lavoro o malattie professionali; domande risarcitorie comunque concernenti casi di *mobbing*; domande risarcitorie concernenti istituti contrattuali relativi alla tutela della maternità o paternità e le tutele previste in materia di congedo matrimoniale di cui all'articolo 1 della legge n. 7/1963.



Licenziamenti: possibile l'arbitrato per la risoluzione delle controversie

Il nuovo Ccnl introduce una interessante disciplina delle procedure di conciliazione e arbitrato in materia di licenziamenti

Giampiero Falasca, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, 9 dicembre 2011, n. 48, p. 41

La possibilità di deferire agli arbitri le controversie in materie di licenziamento ha acceso gli animi quando è stato discusso il collegato lavoro (legge n. 183/2010); la versione finale di questa legge escludeva la possibilità di deferire agli arbitri mediante clausole compromissorie irrevocabili le cause di licenziamenti. Il nuovo Ccnl degli studi professionali tiene conto di questo vincolo e quindi non introduce delle procedure che prevedono il deferimento obbligatorio ai collegi arbitrali delle impugnazioni: tuttavia, il contratto sperimenta una procedura che, come già accadeva prima che fosse approvato il collegato lavoro, è improntata a un principio di volontarietà.

La procedura - La procedura inizia con le modalità ordinarie; chi intende impugnare un licenziamento con le forme previste dal contratto collettivo deve in via preliminare promuovere il tentativo facoltativo di conciliazione presso le Commissioni di conciliazione istituite presso le Dpl competenti; entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento o dalla comunicazione dei motivi (se tale comunicazione è successiva al licenziamento ed è stata richiesta), il lavoratore o il datore di lavoro può conferire mandato ad una organizzazione sindacale, firmataria del contratto, per chiedergli di espletare il tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione si conclude con esito negativo, le parti possono consensualmente definire la controversia mediante arbitrato irrituale. Come si diceva, questo è il punto di maggiore differenza con la disciplina del collegato lavoro: l'arbitrato disciplinato dalla legge n. 183/2010, infatti, ha come elemento di forte innovazione la possibilità di deferire la controversia agli arbitri prima che questa sia insorta. Per attivare la procedura arbitrale, le parti che hanno esperito il tentativo di conciliazione devono, quindi, conferire consensualmente mandato alle rispettive organizzazioni sindacali decentrate per il deferimento della controversia al Collegio Arbitrale; il mandato deve essere conferito entro 20 giorni dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Per rafforzare la volontarietà della scelta, il contratto precisa che deve essere considerato nullo il mandato rilasciato prima dell'esperimento del tentativo di conciliazione. Il Collegio Arbitrale dovrà essere costituito entro 10 giorni dal mandato ricevuto e dovrà essere composto da due arbitri, uno nominato dalle organizzazioni sindacali dei datori, uno nominato dalla organizzazione sindacale dei lavoratori alla quale il dipendente abbia conferito mandato. Il ruolo di presidente deve invece essere attribuito a un soggetto scelto di comune accordo dalle rispettive organizzazioni; in caso di mancato accordo fra le rispettive organizzazioni, il presidente verrà sorteggiato da una rosa di nomi congiuntamente concordata.

Il contratto definisce anche le regole di svolgimento della procedura arbitrale. Il presidente, non appena ricevuto ed accettato l'incarico, deve convocare entro 15 giorni il Collegio Arbitrale; non appena insediato il Collegio deve istruire la domanda e svolgere l'istruttoria, in coerenza con le istanze proposte dalle parti. Il Collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di tutti i mezzi di prova che ritiene utili ai fini della decisione.

Le eventuali deposizioni di testi devono essere riassunte in un breve verbale, firmato dai medesimi testimoni, e le parti potranno chiedere di averne copia vistata dal presidente. Il pronunciamento del Collegio Arbitrale deve essere emanato entro i 60 giorni successivi alla prima convocazione;

si tratta di un termine molto ristretto, ma ove fosse effettivamente rispettato si potrebbe apprezzare la vera utilità di questa procedura (oltre ovviamente alla maggiore attenzione al caso concreto che possono avere gli arbitri rispetto al giudice ordinario). Il termine di 60 giorni può essere prorogato solo su accordo delle parti. Il contratto regola anche le conseguenze del mancato rispetto di questi termini. Una volta scaduti i 60 giorni (o il termine eventualmente prorogato), ciascuna delle parti può intimare al Collegio, con atto scritto, di depositare il lodo entro 30 giorni dalla richiesta. Se anche tale termine trascorre inutilmente, la controversia può essere sottoposta all'Autorità Giudiziaria.

Da notare che tale procedura differisce da quella prevista sempre dal nuovo Ccnl per le controversie individuali o plurime, comunque non collettive, che abbiano per oggetto l'applicazione del contratto medesimo o di altri accordi comunque riguardanti i rapporti di lavoro negli studi professionali, per le quali l'articolo 10 detta una procedura che inizia mediante l'esperimento del tentativo di conciliazione in sede sindacale.

Antincendio e prevenzione incendi

**La progettazione antincendio nelle attività a rischio esplosione**

La protezione contro le esplosioni è di particolare importanza per la sicurezza.

Per questa ragione, la creazione di una strategia coerente per prevenire le esplosioni esige che le misure di carattere organizzativo integrino le misure di carattere tecnico, adottate sul luogo di lavoro. Ai sensi della normativa vigente, il datore di lavoro è tenuto ad applicare le necessarie misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori durante l'attività lavorativa, nonché a fornire ogni informazione e formazione utile e attuare misure specifiche in campo organizzativo e tecnico.

Occorre trovare il giusto *trade-off* tra esigenze di natura gestionale-organizzativa ed esigenze di natura tecnica per tutte le attività con pericolo di esplosione per la presenza di atmosfere esplosive (ATEX). Sono evidenziate le problematiche tipiche delle attività con presenza di ATEX e, sulla base delle esperienze maturate, sono state proposte anche alcune soluzioni operative.

Cristina Timò, Silvia Berri, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza. 6 dicembre 2011, n. 22, p. 55

Il processo di valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuato caso per caso, non presentando una soluzione aprioristicamente valida. Infatti, l'art. 290, D.Lgs. n. 81/2008, ha disposto che il datore di lavoro, nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'art. 17, debba valutare i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:

- la probabilità e la durata della presenza di atmosfere esplosive;
- la probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci;
- le caratteristiche dell'impianto, delle sostanze utilizzate, dei processi e delle loro possibili interazioni;
- l'entità degli effetti prevedibili.

I rischi di esplosione devono essere valutati prendendo in considerazione anche i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

E' opportuno evidenziare che la classificazione in zone, pur propedeutica, non costituisce da sola la valutazione del rischio di esposizione ad atmosfere esplosive, in quanto mancano, soprattutto, la caratterizzazione dell'entità degli effetti e la presenza o meno di lavoratori esposti agli effetti dell'esplosione.

Per la valutazione dei rischi non esistono metodologie obbligatorie che devono essere seguite, ma bisogna tener conto della complessità dell'azienda o dell'impianto produttivo che si sta valutando [1].

In ogni caso, data la complessità della problematica, risulta opportuno, anche se non obbligatorio, fare ricorso alle specifiche norme UNI, CEI, EN di volta in volta applicabili e, all'occorrenza, rivolgersi a tecnici competenti nelle differenti discipline coinvolte nel progetto e per tener conto delle caratteristiche delle sostanze (liquidi, polveri, nebbie), del processo e delle relative apparecchiature (con particolare riferimento anche all'individuazione delle specifiche sorgenti di emissione).

Misure di prevenzione, protezione e organizzazione

Al fine di eliminare o di ridurre i rischi di esplosione possono essere adottate misure preventive, agendo sulla possibilità stessa che si formino atmosfere esplosive o che gli inneschi divengano efficaci, e/o misure protettive, finalizzate a mitigare gli effetti delle eventuali esplosioni.

Le misure atte a evitare la formazione dell'atmosfera esplosiva sono basate sulla sostanza e sulle caratteristiche dei parametri di processo, quali:

- la sostituzione delle sostanze infiammabili e polveri combustibili;
- l'inertizzazione;
- la ventilazione;
- l'eliminazione delle sorgenti di emissione;
- la concentrazione della sostanza al di fuori dei limiti di esplosibilità;
- la temperatura della sostanza al di sotto della temperatura di infiammabilità;
- i sistemi di controllo dell'esplosibilità;
- la rimozione delle polveri;
- l'incremento della granulometria delle polveri e degli accorgimenti per evitare nubi di polvere.

Al fine di evitare sorgenti di accensione efficaci, occorre eliminare all'interno delle zone classificate le sorgenti di accensione ovvero, se ciò non fosse possibile, rendere le sorgenti inefficaci tenendo conto, per esempio, dei sistemi previsti dalla norma UNI EN 1127-1.

Le misure di protezione, caratterizzate dal fatto che agiscono solo qualora le misure di prevenzione adottate risultassero inefficaci o insufficienti, possono consistere in:

- sistemi di soppressione dell'esplosione;
- sistemi di scarico dell'esplosione;
- progettazione resistente all'esplosione;
- prevenzione della propagazione dell'esplosione.

Il D.Lgs. n. 81/2008 ha previsto, inoltre, l'attuazione di misure organizzative quali:

- la qualificazione e la formazione del personale;
- la stesura di istruzioni operative;
- le autorizzazioni alle lavorazioni;
- l'adozione di specifiche cautele nella manutenzione;
- la segnalazione delle zone con pericolo di esplosione;
- il controllo e la sorveglianza.

Il documento sulla protezione contro le esplosioni

Il datore di lavoro nell'assolvere gli obblighi di valutazione dei rischi derivanti da atmosfere esplosive, deve elaborare e tenere aggiornato il documento sulla protezione contro le esplosioni (art. 294, D.Lgs. n. 81/2008), anche in aziende con meno di dieci dipendenti.

Il documento deve contenere almeno:

- i dati dell'azienda e del datore di lavoro;
- la descrizione del luogo di lavoro, delle fasi del processo produttivo e/o delle fasi aziendali e delle sostanze impiegate;
- l'elaborazione e l'elencazione dei risultati dell'analisi del rischio;
- la descrizione delle misure tecniche di prevenzione e di protezione dalle esplosioni e delle misure tecniche organizzative;
- il coordinamento tra più imprese esterne (dove previsto);
- il programma del miglioramento dei livelli di sicurezza nel tempo.

Gli allegati più importanti sono:

- le planimetrie con indicazione delle zone, delle aree, dei reparti ecc. classificati pericolosi;
- i risultati dei calcoli eseguiti;
- i piani di emergenza interno ed esterno (dove richiesto);
- le schede di sicurezza delle sostanze infiammabili e delle polveri combustibili;
- i libretti di uso e di manutenzione delle apparecchiature fisse e mobili;

- le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. n. 37/2008 e i relativi allegati per gli impianti elettrici e meccanici;
- la denuncia e le verifiche periodiche degli impianti elettrici ai sensi del D.P.R. n. 462/2001;
- le dichiarazioni CE di conformità delle apparecchiature Ex;
- la manutenzione ai fini della protezione contro le esplosioni.

Rischio da atmosfere esplosive nelle norme di prevenzione incendi

Nell'ambito delle 97 tipologie di attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco in quanto elencate nel D.M. 16 febbraio 1982 sono numerose quelle in cui è previsto l'uso, la manipolazione, la produzione o lo stoccaggio di:

- i gas combustibili (attività n. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 91 e 96);
- i liquidi combustibili (12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 96 e 97);
- le sostanze esplosive (24, 25, 26, 27, 28 e 29);
- le leghe di metalli e di non metalli combustibili in polvere (30, 31, 32, 33 e 34);
- i prodotti alimentari in polvere (35, 36, 37, 38, 39 e 40);
- le fibre tessili (48 e 50);
- il legno in polvere (47).

L'elenco può essere ampliato se sono considerate anche:

- le industrie farmaceutiche (59);
- gli impianti di produzione calore (91);
- i gruppi elettrogeni (63);
- gli stabilimenti in cui sono presenti lavorazioni o impianti che utilizzano o in cui si sviluppano gas/vapori/nebbie/polveri infiammabili (41, 48, 49, 57, 66, 93, 96 e 97);
- le autorimesse (92) e altre varie aree a rischio specifico (zone di carica carrelli elevatori elettrici, locali batterie stazionarie per gruppi di continuità ecc.) che possono essere presenti in qualsiasi attività, anche non ricompresa nel D.M. 16 febbraio 1982.

Premesso tutto questo, è senza dubbio possibile affermare che quasi sempre è necessario verificare la presenza di condizioni che richiedono la specifica valutazione del rischio di esplosione. Tuttavia, è opportuno precisare che, per alcune situazioni molto ricorrenti quali autorimesse, autofficine, centrali termiche, depositi di prodotti infiammabili in confezioni sigillate, laboratori chimici ecc., la stessa guida CEI 31-35, con le successive modifiche, ha fornito delle *check-list* con una serie di condizioni che, se positivamente riscontrate, consentono di considerare ordinari gli anzidetti luoghi, senza la necessità delle ulteriori e più approfondite valutazioni richieste per i luoghi cosiddetti ATEX.

L'istruttoria di prevenzione incendi

Il parere di conformità antincendi L'Allegato I al D.M. 4 maggio 1998, qualora si consideri il termine incendio nella sua più ampia accezione comprendente il caso particolare dell'esplosione, ha riportato tutti gli elementi che devono essere considerati anche ai fini della valutazione dello specifico rischio, dal momento che la relazione tecnica deve evidenziare l'osservanza dei criteri generali di sicurezza antincendio, tramite:

- l'individuazione dei pericoli di incendio (quindi, anche di esplosione);
- la valutazione dei rischi connessi;
- la descrizione delle misure di prevenzione e di protezione antincendio che devono essere attuati per ridurre i rischi.

Nel dettaglio, nella prima parte della relazione tecnica devono essere elencati i seguenti elementi, utili per l'individuazione dei pericoli di incendio (e di esplosione):

- le sostanze pericolose e il loro stoccaggio;
- gli impianti di processo;
- le lavorazioni;
- le macchine, le apparecchiature e gli attrezzi;
- le aree a rischio specifico;
- gli impianti tecnologici di servizio.

L'Allegato I al D.M. 10 marzo 1998 [2], "Criteri per procedere alla valutazione dei rischi di incendio", nell'art. 1.4.1, ha indicato come oggetto di particolare valutazione i materiali combustibili e infiammabili quali le vernici e i solventi, gli adesivi, i gas, le sostanze chimiche infiammabili o che possono reagire con altre sostanze, i prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio ecc. Inoltre, sono state individuate, a titolo esemplificativo, quali sorgenti di innesco:

- le fiamme libere o le scintille (dovute a saldatura, taglio, affilatura ecc.);
- le sorgenti di calore di vario tipo (attrito, macchine ecc.);
- le attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica (quindi, anche in relazione all'ambiente di installazione e alla classificazione dei luoghi).

L'art. 1.4.3 ha individuato i criteri per ridurre i pericoli causati da sostanze infiammabili e/o combustibili (sostituzione con sostanze meno pericolose, riduzione ai quantitativi minimi necessari e deposito in appositi locali) e le misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore:

- la rimozione delle sorgenti di calore non necessarie o la sostituzione con sorgenti più sicure (per esempio, utilizzando prodotti conformi alla direttiva 94/9/CE, in relazione al tipo di zona);
- la schermatura delle sorgenti;
- l'installazione dei dispositivi di protezione;
- il controllo della conformità degli impianti elettrici (tenuto conto del tipo di zona);
- la manutenzione degli apparecchi elettrici e meccanici;
- i permessi di lavoro per manutentori e appaltatori;
- il divieto di fumo e di fiamme libere in zone a rischio.

La seconda parte della relazione tecnica, nella quale sono descritte le condizioni ambientali nelle quali i pericoli sono inseriti, risulta determinante ai fini della classificazione e dell'estensione delle aree con pericolo di esplosione, dal momento che queste dipendono, oltre che dalle sostanze e dalle relative modalità di impiego, dal *lay-out* (distanze, separazioni ecc.), dalle caratteristiche degli edifici (volume, altezza, compartimentazione ecc.) e dalle aperture o sistemi meccanici di ventilazione.

Nella terza parte della relazione tecnica deve essere riportata la valutazione qualitativa del livello di rischio, l'indicazione degli obiettivi di sicurezza assunti e l'indicazione delle azioni messe in atto per perseguirli.

In merito alla valutazione del livello di rischio, il riferimento relativo alla prevenzione incendi è rappresentato dall'art. 1.4.4, Allegato I al D.M. 10 marzo 1998, che ha distinto il rischio di incendio in basso, medio ed elevato. Pertanto, almeno nelle situazioni più semplici, è opportuno che per una prima valutazione del rischio di esplosione possa essere sufficiente la classificazione delle aree in luoghi ordinari o zone 0, 1, 2 e 20, 21, 22.

Può essere utile ricordare che il D.M. 10 marzo 1998 ha definito a "rischio elevato" i "luoghi o parte di essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle fiamme.

Tali luoghi comprendono:

- aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
- aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente infiammabili".

I luoghi con pericolo di esplosione possono essere considerati, in genere, in questa ultima categoria; ne deriva, pertanto, la necessità di dover adottare le misure previste per questo livello di rischio dal D.M. 10 marzo 1998.

La quarta parte della relazione tecnica (compensazione del rischio incendio) deve riportare i provvedimenti che devono essere adottati nei confronti dei pericoli, le condizioni ambientali e le misure preventive e protettive assunte, con particolare riguardo ai presidi antincendio, evidenziando le norme tecniche di prodotto prese a riferimento.

Tra le misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi riportate anche nell'Allegato II al D.M. 10 marzo 1998 sono presenti:

- le misure di tipo tecnico, quali impianti elettrici a regola d'arte, messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche, realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili, adozione di dispositivi di sicurezza;
- misure di tipo organizzativo-gestionale quali rispetto dell'ordine e della pulizia (essenziale con riferimento al pericolo degli strati di polvere), controlli sulle misure di sicurezza, predisposizione di procedure di sicurezza e informazione e formazione dei lavoratori.

La quinta e ultima parte della relazione tecnica, relativa alla gestione dell'emergenza, deve riportare gli elementi strategici della pianificazione dell'emergenza che dimostrino la perseguibilità dell'obiettivo della mitigazione del rischio residuo attraverso un'efficiente organizzazione e gestione aziendale, per esempio, considerando i cosiddetti guasti catastrofici che le norme per la classificazione delle aree con pericolo di esplosione non prendono in considerazione, quali le rotture delle tubazioni, le interruzioni degli impianti di ventilazione meccanica o la rottura di fusti durante la loro movimentazione.

In via generale, gli elaborati grafici che devono essere prodotti, ai sensi dell'Allegato I al D.M. 4 maggio 1998, sono:

- la planimetria in scala (da 1:2000 a 1:200) nella quale riportare:
 - l'ubicazione degli impianti tecnologici esterni;
 - l'ubicazione dei blocchi di emergenza degli impianti;
 - quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva delle attività ai fini antincendio
 - classificazione delle aree ex Allegato XLIX, distinta delle fonti di innesco (secondo UNI EN 1127), delle sostanze e delle sorgenti (guida CEI 31-35) ecc.;
- le piante in scala da 1:50 a 1:200, recanti gli elementi caratterizzanti il rischio di incendio quali la destinazione d'uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione di macchinari e di impianti;
- le tavole relative agli impianti rilevanti ai fini antincendi.

Il rilascio del certificato di prevenzione incendi

L'Allegato II al D.M. 4 maggio 1998 ha definito la documentazione tecnica che deve essere presentata ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, allo scopo di comprovare la conformità delle opere alla normativa vigente.

Relativamente agli impianti, elettrici e non, installati all'interno delle aree con pericolo di esplosione, è fondamentale verificare la correttezza dei riferimenti normativi riportati nella dichiarazione di conformità e il riferimento alle planimetrie riportanti la classificazione delle aree.

Inoltre, secondo l'art. 1, D.M. 27 gennaio 2006 [3], nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, il datore di lavoro deve fornire, per le varie tipologie di impianti presenti, la documentazione tecnica attestante l'idoneità dei prodotti utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto, nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione [4].

Questa documentazione è acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.

Allo scopo di evitare inutili duplicazioni e in assenza di modelli appositamente predisposti, questa documentazione potrebbe essere estratta dal documento della protezione contro le esplosioni estrapolata dal modello DICH. IMP.-2008, allegato alla circolare del Ministero dell'Interno 24 aprile 2008, n. P515 relativo agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi non ricadenti nel campo di applicazione del D.M. n. 37/2008 (quali gli impianti di utilizzazione, di trasporto e di distribuzione di liquidi infiammabili, combustibili e comburenti), correttamente ed esaustivamente compilato.

L'art. 5, D.P.R. n. 37/1998, ha previsto l'istituzione di un registro dei controlli antincendio su cui annotare i controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione, l'informazione e la formazione del personale effettuati.

Per i nuovi stabilimenti, è sufficiente la disponibilità dei verbali di verifica iniziale all'atto del sopralluogo. Nel caso in cui non siano disponibili, saranno richiesti successivamente.

Per gli impianti esistenti è sufficiente il verbale di verifica periodica all'atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività (art. 3, comma 5) che ne attesti il mantenimento in vita dell'impianto in condizioni di efficienza/sicurezza. In alternativa, potrebbe bastare una dichiarazione di avvenuta verifica periodica allegata alla dichiarazione di inizio attività e verbali disponibili all'atto del sopralluogo.

Conclusioni

In conclusione, occorre ricordare che, oltre alla necessità di verificare, nell'ambito dei procedimenti di prevenzione incendi, il rispetto delle direttive europee emanate in materia di atmosfere esplosive e delle relative norme di recepimento, all'interno delle disposizioni di prevenzione incendi sempre più spesso sono riportati alcuni richiami espliciti alla specifica normativa sulla protezione contro le esplosioni.

E' opportuno ricordare, inoltre:

- l'art. 5, D.M. 27 gennaio 2006, secondo il quale i distributori per l'erogazione di GPL devono essere provvisti di marcatura CE ai sensi del D.P.R. n. 126/1998 e della relativa dichiarazione di conformità;

- l'art. 2, decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Interno 16 aprile 2008, *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8"*, ha previsto che tutte le apparecchiature utilizzate siano conformi, quando applicabili, anche al D.P.R. n. 126/1998 e al Titolo XI, D.Lgs. n. 81/2008;

- gli artt. 2.5.1 e 2.9, Allegato al decreto del Ministero dello Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'Interno 17 aprile 2008, *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*, hanno introdotto il principio secondo il quale le distanze di sicurezza non sono stabilite solo in maniera deterministica, ma devono anche tenere conto dell'estensione delle aree con pericolo di esplosione individuate attraverso il procedimento di classificazione di cui all'art. 293, D.Lgs. n. 81/2008.

Infine, ancora più esplicita è la lettera-circolare del Ministero dell'Interno 10 aprile 2009, n. 3060, relativa all'installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione.

In questo documento ministeriale, infatti, è affermato il principio secondo il quale la valutazione del rischio di esplosione, effettuata secondo le modalità riportate nell'art. 293, D.Lgs. n. 81/2008, deve costituire parte integrante della più generale valutazione del rischio incendio, anch'essa prevista dall'art. 17.

Secondo quanto previsto dalla circolare, negli ambienti in cui può essere prevista la formazione di un'atmosfera potenzialmente esplosiva, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli ambienti e dalla presenza o meno di lavoratori, la valutazione del rischio può essere effettuata facendo riferimento a norme armonizzate quali le CEI EN 60079-10 e la documentazione tecnica deve evidenziare le caratteristiche dell'ambiente di installazione degli apparecchi termici (aerazione permanente, sistemi di ventilazione meccanica e relativa disponibilità, sorgenti di emissione, grado di pulizia, livello di manutenzione ecc.) prese a riferimento per la classificazione dei luoghi e il procedimento adottato per la classificazione stessa; in particolare, gli elaborati grafici devono riportare l'estensione in pianta e in sezione delle diverse zone pericolose.

[1] *In particolare, i fattori di danno e la probabilità possono essere stimati utilizzando la linea guida "Comunicazione della commissione relativa alla Guida di buone prassi a carattere non vincolante per l'attuazione della direttiva 1999/92/CE", del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, oppure il report "Methodology for the Risk Assessment of Unit Operations and Equipment for Use in Potentially Explosive Atmospheres" elaborata dal EU Project N: SMT4-CT97-2169.*

[2] *Criteria generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.*

[3] *Decreto del Ministero dell'Interno 27 gennaio 2006, "Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio", in Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2006, n. 146.*

[4] *La direttiva 94/9/CE e il decreto di recepimento hanno individuato i requisiti minimi delle apparecchiature che devono essere installate o utilizzate nei luoghi di lavoro soggetti ad atmosfere esplosive. I prodotti che rientrano nel loro campo di applicazione sono distinti in gruppi in relazione all'ambiente di destinazione quali miniere grisoutose (gruppo I) e usi di superficie (gruppo II). I primi sono divisi in due categorie (M1 e M2) e i secondi in tre categorie (1, 2 e 3), per livelli di protezione decrescenti.*

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Caso Thyssen: le nuove frontiere del diritto penale del lavoro**

Le motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Torino depositate il 14 novembre 2011 offrono l'occasione per alcune riflessioni d'ordine generale particolarmente utili per comprendere meglio quale sia l'esatta portata di diversi principi accolti attualmente nel Dlgs n. 81/2008

Mario Gallo, Il Sole 24 ORE - Guida al Lavoro, dicembre 2011, n. 49, p.67

Lo scorso 14 novembre sono state depositate le tanto attese motivazioni della sentenza della Corte d'Assise di Torino del 15 aprile 2011, con la quale si è chiuso il primo grado del giudizio relativo al tragico rogo avvenuto nella notte del 6 dicembre 2007 all'interno dello stabilimento torinese della ThyssenKrupp Acciai Speciali Terni Spa che, com'è noto, costò la vita a sette operai. Da più parti ne è stata rimarcata la portata innovativa se non, addirittura, epocale in quanto è stato riconosciuto il reato di omicidio volontario con dolo eventuale mai accaduto precedentemente in materia d'infortuni sul lavoro. Infatti, la Corte d'Assise ha confermato in pieno l'impianto accusatorio, comminando nei confronti delle persone fisiche delle pene variabili: l'amministratore delegato, con delega in materia di sicurezza del lavoro, è stato condannato a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale, disastro e incendio dolosi; i membri del comitato esecutivo, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile dello stabilimento sono stati tutti condannati a 13 anni e mezzo di reclusione per omicidio colposo aggravato della previsione dell'evento, disastro e incendio. Per gli stessi reati è stato condannato a 10 anni e 10 mesi il responsabile della pianificazione degli investimenti antincendio. Inoltre, è stata riconosciuta anche la responsabilità amministrativa della società ai sensi del Dlgs n. 231/2001(1).

Ora grazie al deposito delle motivazioni è possibile esaminare meglio i vari profili dell'intera vicenda che presenta, come vedremo, molteplici elementi di complessità. Nelle circa 500 pagine della sentenza, che si cercherà di riassumere nei passaggi più significativi, i giudici di primo grado hanno ricostruito lucidamente la dinamica dell'incendio mortale all'interno dello stabilimento torinese, analizzando approfonditamente le condizioni di lavoro al momento dell'evento e nei mesi precedenti, le posizioni occupate dagli imputati e gli interventi tecnici che doverosamente dovevano essere attuati per prevenire questa grave sciagura.

Da una prima lettura della pronuncia, che non mancherà certamente di suscitare un acceso dibattito sul piano dottrinale, come vedremo, i profili che forse colpiscono maggiormente sono due; il primo è il minuzioso lavoro ricostruttivo delle molteplici sfaccettature del dovere di sicurezza che ha indotto i giudici a ritenere come sussistenti gravissime delle carenze strutturali ed organizzative riconducibili ad una politica nella quale la sicurezza sul lavoro che sarebbe stata posta in secondo piano rispetto alle ragioni economiche, sia pure in un contesto produttivo caratterizzato dall'esercizio di un'attività a rischio rilevante. Il secondo, invece, è la particolare ricchezza dei contenuti e il richiamo agli insegnamenti della S.C. di Cassazione in relazione ad alcune delicate questioni giuridiche distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente, principio di effettività, ecc. che fanno sì che dalla sentenza in commento è possibile trarre anche numerose riflessioni d'ordine generale, particolarmente utili per comprendere meglio quale sia l'esatta portata di diversi principi accolti attualmente nel Dlgs n. 81/2008.

La dinamica dell'infortunio mortale e le condizioni lavorative

Nelle motivazioni della sentenza un ampio spazio è dedicato, in primo luogo, alla dinamica dell'incendio ed alle condizioni lavorative nei mesi precedenti nello stabilimento.

Secondo la Corte d'Assise dagli accertamenti compiuti è risultato che l'incendio accaduto alla linea Apl 5 è stato causato dallo "sfregamento del nastro contro la carpenteria con formazione di scintille ovvero o anche da uno sfregamento del nastro contro la carta oleata con infiammazione della stessa"; il focolaio ha avuto origine nella sezione di entrata della linea 5. Osservano ancora i giudici che "dallo sfregamento, in quella notte come molte altre volte in precedenza, si sviluppassero focolai ovvero incendi... causati dal ricadere delle scintille, della carta oleata infiammata sul pavimento sotto e lungo la linea, dove era presente "combustibile": ovvero ingenti quantità di carta oleata, di olio di laminazione gocciolato dai nastri in lavorazione, di olio idraulico da perdite dei circuiti dell'impianto oleodinamico ha trovato questo combustibile peraltro... distribuito ovunque sotto e lungo la linea 5 (ma non solo)". Pertanto, l'incendio che si è sviluppato non è stato occasionale in quanto già si erano verificati nei mesi precedenti frequenti episodi del genere e, come si legge, erano presenti ingenti quantità di materiali combustibili. E sotto questo profilo nella sentenza sono rimarcate in vari punti le carenze manutentive delle attrezzature si parla, ad esempio, di diffuse perdite dai circuiti oleodinamici e di pulizia che contribuivano a creare una situazione di grave pericolo con gli addetti che intervenivano con gli estintori portatili non solo in casi di principio d'incendio ma anche di veri e propri incendi.

Quindi, sostengono i giudici di primo grado, lo stabilimento di Torino si trovava in una palese situazione di degrado, per altro del tutto anomala rispetto agli standard degli altri stabilimenti delle sub holding della Thyssen Krup Stainless in Germania, in particolare a Krefeld e a Terni, dove anche dall'esame delle prove testimoniali ha trovato conferma l'esistenza di condizioni strutturali e organizzative non presenti, invece, nello sito torinese.

Eccezionalità dell'evento e omissione delle misure antincendio strutturali e organizzative

Tale realtà, per la Corte, era ben nota ai vertici aziendali come dimostrato anche dalla copiosa documentazione aziendale acquisita e dalla ricostruzione degli incontri tenuti e imponeva urgentemente d'intervenire investendo in sicurezza e, in particolare, mettendo in servizio un impianto di rilevazione e spegnimento automatico degli incendi che, per altro, avrebbe comportato una spesa contenuta. Su questo punto viene fatto osservare che secondo i difensori degli imputati, invece, a fronte dell'eccezionalità dell'evento accaduto neppure l'installazione di un impianto di questo tipo sarebbe "servito", ossia *"avrebbe cioè potuto evitare drammatiche conseguenze che sarebbero forse state simili a quelle che si sono verificate"*. Questa tesi difensiva è stata respinta dai giudici che nella sentenza sottolineano, invece, che non si trattava di condizioni eccezionali sulla base anche delle conoscenze scientifiche rilevabili dalle norme tecniche come l'UNI ISO 7745 punto 4 intitolato *"sistemi oleodinamici"* e dagli orientamenti del Suva. Inoltre, anche nelle relazioni tecniche prodotte ai fini assicurativi era descritto il grave rischio di produzione di uno spray di olio infiammabile, quindi altamente pericoloso, e della conseguente necessità di mettere in servizio il predetto impianto di rilevazione di spegnimento automatico. Per altro, secondo la Corte d'Assise tale misura di sicurezza antincendio già era stata adottata nello stabilimento di Krefeld in Germania a seguito dell'incendio del 22 giugno 2006 sulle linee di ricottura e decapaggio KL3 e GBL3. Inoltre, la messa in servizio di tale impianto avrebbe avvisato gli operai sin dal *"focolaio di incendio"* e avrebbe impedito loro di avvicinarsi con gli estintori, preservando così la loro incolumità, la loro vita. Inoltre, sottolineano ancora i giudici, *"un impianto di rilevazione e di spegnimento automatico con ogni probabilità avrebbe anche impedito il formarsi del flash fire, intervenendo sull'incendio prima che determinasse il collasso dei flessibili: così ci indicano le norme tecniche, ma anche le norme giuridiche, entrambe basate sull'esperienza"*.

Inoltre, accanto a tale omissione di carattere strutturale per i giudici ne sono state accertate anche altre di natura organizzativa tra le quali una carente formazione antincendio. Sotto questo profilo nella sentenza si legge, ad esempio, che *"l'azienda aveva affidato il compito di coordinare la squadra di emergenza (che doveva operare anche in caso di incendio) a R.M. investendolo di tale ruolo senza alcun percorso formativo e senza neppure il tempo materiale necessario ad acquisire le nozioni minime indispensabili per svolgere tale compito"*. Anche altri lavoratori non avevano mai frequentato alcun corso antincendio.

Il documento di valutazione dei rischi e il piano di emergenza - Accanto a tali carenze la Corte d'Assise nella sentenza in commento si è soffermata anche sui contenuti del documento di valutazione dei rischi e del piano di emergenza (art. 4 del Dlgs n. 626/1994, ora artt. 17, 28 e 29 del Dlgs n. 81/2008). In relazione al primo nella parte specifica relativa al rischio d'incendio viene evidenziato che *"in tutto lo stabilimento di Torino tale rischio era stato valutato come medio per tutti gli impianti produttivi su cui si svolgevano le lavorazioni (anche sulla Linea 4 che, secondo i difensori, era più "rischiosa" della 5, v. capitolo 12); basso in altre zone non legate alle linee (come il piazzale; alcuni depositi); alto solo in alcuni locali sotterranei ed in alcuni tratti delle gallerie". Tuttavia, i giudici hanno reputato come errata tale valutazione, osservando in particolare che nelle risposte fornite nella scheda di analisi "rispondendo correttamente "sì" a queste due domande, si sarebbe ottenuta, con lo stesso grafico, una classe di rischio incendio "alto" che evidentemente l'azienda non voleva che risultasse; perché l'avrebbe obbligata a prendere quei provvedimenti che, in particolare su Torino, non era intenzionata a prendere". Anche il piano di emergenza da considerarsi parte integrante del documento di valutazione dei rischi rileva la Corte denota ambiguità e genericità terminologiche, risultando di per sé inadeguato e in sostanza imponeva a tutti i lavoratori addetti agli impianti di "intervenire in prima battuta, con grave ed inevitabile loro esposizione al rischio incendio".*

Lo stabilimento di Torino e i controlli - Un capitolo specifico è dedicato ad alcune criticità legate allo stabilimento e i controlli (p. 178 ss.). Dall'indagine è emersa la mancanza del certificato di prevenzione incendi ed erano in corso nel tempo lavori di adeguamento che si prolungavano ed operava, pertanto, con un "nullaosta" provvisorio. E proprio sotto questo profilo viene sottolineato che *"Non vi sono dubbi quindi che, al dicembre 2007, lo stabilimento si trovasse con "richiesta di proroga" rispetto agli interventi individuati nel lontano dicembre 2003". Tutto ciò all'interno di uno stabilimento rientrante, per altro, nell'art. 8 del Dlgs n. 334/1999, in materia di attività a rischio d'incidente rilevante, e con il conseguente assoggettamento, come precisano i giudici, di un regime di controlli più stringente. E proprio al tema dei controlli da parte degli organi di vigilanza nelle motivazioni è dedicata una particolare attenzione rimarcando che, dagli accertamenti condotti, emergerebbe che gli stessi sarebbero stati "allentati": infatti, nella sentenza si legge che alcuni testi hanno riferito in merito "come in azienda fosse conosciuta in anticipo di qualche giorno la data in cui si sarebbero svolti i controlli".*

La politica della sicurezza e le vicende societarie - Accanto a questi elementi nelle motivazioni un ampio spazio è dedicato poi alla ricostruzione della politica della sicurezza e le vicende societarie rilevanti ai fini del caso. Le indagini che occorre ricordare sono state condotte con tecniche investigative assolutamente innovative per l'accertamento dei reati in materia di sicurezza sul lavoro si sono concentrate anche sulla documentazione aziendale, le relazioni tecniche e lo scambio di mail. Il quadro che ne emerge, secondo i giudici di primo grado, è una politica della sicurezza svilita e posta in secondo piano rispetto al fattore economico determinato dalla decisione di dismettere le attività nello stabilimento torinese. Infatti, viene sottolineato che *"a partire dal giugno 2006 (è del 22 l'incendio della linea di ricottura e decapaggio nello stabilimento TK Nirosta a Krefeld, con distruzione completa della linea), il tema della "sicurezza antincendio" ("fire prevention"), soprattutto sulle linee di trattamento come la linea 5, fosse divenuto, a livello di "gruppo" Stainless, una vera e propria "priorità" ed "emergenza", all'ordine del giorno sotto vari aspetti e, principalmente ma non solo quello del danno economico che i frequenti incendi avevano comportato e potevano comportare al "gruppo" Stainless, del quale la Acciai speciali Terni era indubbiamente parte integrante". In controtendenza, secondo i giudici, sono andati i vertici e la dirigenza italiana che "invece, hanno dimostrato nei fatti un'assoluta refrattarietà ad "occuparsi" di tale questione, in particolare per lo stabilimento di Torino...". Infatti, dagli accertamenti è risultato che le loro azioni non sarebbero andate nella direzione di tutelare il diritto alla salute dei lavoratori, come loro imposto dalla legge "nonostante i precisi "input" da parte della capogruppo anche in questa direzione", ma sarebbero state mosse*

dall'obiettivo della conservazione degli impianti, dimostrando così non solo superficialità e negligenza di fronte a delle condizioni di lavoro particolarmente pericolose, ma anche una "complessiva miopia progettuale di chi, a fronte di un allarme preciso e documentato, quale quello proveniente dalla Stainless... sceglie di continuare ad agire ovvero a non intraprendere alcuna azione, a non prevedere né installare alcuna misura come se l'allarme non ci fosse, o come se riguardasse "altro", marginale e trascurabile rispetto agli obiettivi anche economici già prefissati". Insomma, per i giudici i manager pur essendo a piena conoscenza dei gravi rischi per il lavoratori e dell'estrema urgenza d'intervenire, poiché già era stata assunta la decisione di dismettere lo stabilimento di Torino, avrebbero proseguito egualmente l'attività produttiva senza effettuare quegli investimenti che sarebbero stati doverosamente necessari.

A supporto di questa tesi nella sentenza sono riportati anche gli esiti delle relazioni redatte pochi mesi prima del tragico evento dai consulenti della compagnia assicuratrice che sottolineavano la necessità di procedere a degli adeguamenti e, in particolare, la priorità di dotare la linea di un impianto di protezione antincendio e osserva la Corte anche sulla base di questi documenti che "i vertici ed i dirigenti Thyssen Krupp Ast potevano dovettero trarre, agevolmente, i "rischi" incendio presenti su quelle linee, anche nelle zone di entrata ed uscita, in cui si trovano gli aspi svolgitori ed avvolgitori: doverosamente, prendere le necessarie contro misure, installare gli idonei dispositivi". Inoltre, una delle prove decisive è la richiesta di autorizzazione agli investimenti per i lavori di prevenzione incendi del 5 ottobre 2007, che "descrive l'Apl 5 di Torino come linea non conforme alle indicazioni tecniche dell'assicurazione, del comando provinciale dei vigili del fuoco e del Wds"; tale documento, precisa la Corte, è il programma di investimenti antincendio, rientranti nel budget straordinario relativi al secondo "step" per l'anno 2007-2008. Quindi, per i giudici di primo grado "non vi sono dubbi che, pur nella sua genericità, rappresenti un ulteriore, importante tassello della piena consapevolezza, da parte dei responsabili di Thyssen Krupp Ast nell'ottobre 2007... sul grave "rischio" incendio che veniva ogni giorno corso continuando a lavorare su di una linea di trattamento in quelle condizioni "non adeguata" a nessuna delle indicazioni! senza che nessun tipo di misure fosse, nel frattempo, stato adottato".

Le posizioni di garanzia e il dolo eventuale

La Corte d'Assise di Torino, quindi, ha ricostruito un complesso quadro, qui descritto per sommi capi, dal quale emergerebbero delle gravi condotte omissive sia del datore di lavoro che dei dirigenti. Un particolare riferimento viene fatto, in tal senso, anche ai principi dell'art. 2087 c.c. che, com'è noto, impongono al datore di lavoro di adottare le necessarie misure di prevenzione e protezione in base all'esperienza, la particolarità del lavoro e il progresso tecnico; e sotto quest'ultimo profilo i giudici di primo grado compiono anche un'importante ammissione: non è facile "tenere il passo" alla continua evoluzione tecnologia così come impone tale norma. Tuttavia, evidenziano anche che nel caso di specie "...si trattava invece di "tecnologia" molto risalente nel tempo ed anche tra l'altro di investimenti economicamente limitati (lo si deve qui accennare, solo per ricordare che la "misura" dell'investimento non è considerata, dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, "esimente"), non solo considerate le dimensioni dell'impresa ma anche in assoluto: semplici "rilevatori" con dispositivi di "spegnimento" automatico, cd. sprinkler".

Pertanto, la sussistenza di questi numerosi e significativi elementi hanno indotto i giudici di primo grado ad accogliere la tesi della pubblica accusa che, come accennato, ha addebitato all'amministratore delegato l'omicidio (e l'incendio) volontario con dolo eventuale, in luogo dell'omicidio (ed incendio) colposo con l'aggravante, oltre che della colpa specifica, della colpa cosciente addebitata agli altri imputati.

La Corte d'Assise, quindi, ha dovuto affrontare approfonditamente anche la complessa questione giuridica della qualificazione del dolo eventuale e della differenza tra quest'ultimo e la colpa cosciente e la loro pratica applicazione: infatti, nella sentenza *de qua* viene ricordato che "mentre la colpa cd. "cosciente" trova la sua fonte normativa nell'art. 61 n. 3 c.p. (v. sopra: "l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento")", viceversa, il dolo eventuale "è frutto di elaborazione giurisprudenziale, ormai risalente nel tempo e consolidata nelle basi teoriche, ma con indubbe residue difficoltà di applicazione alle singole fattispecie concrete".

La Corte precisa di condividere e di seguire l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione nell'affermare l'esistenza dell'elemento soggettivo individuato come "dolo eventuale" (esistenza negata da una parte della dottrina), e a tal fine richiama, in particolare, la recente sentenza n. 10411/2011 "che, per la chiarezza e per la precisione anche delle indicazioni rivolte ai giudici di merito, può costituire, oltre che il fondamento teorico, la "traccia" da seguire per la ricostruzione in fatto dell'elemento soggettivo in capo all'imputato E".

Pertanto, i giudici di merito si sono avvalsi anche dell'insegnamento magistrale della S.C. di Cassazione, contenuto nella predetta sentenza, per arrivare a questa conclusione assolutamente innovativa per l'ambito infortunistico; infatti, secondo tale pronuncia "L'esatta ricostruzione degli elementi distintivi tra dolo eventuale e colpa cosciente presuppone la definizione dei rapporti tra l'elemento della rappresentazione e quello della volontà. nel quadro della struttura del dolo, che rappresenta il criterio ordinario d'imputazione soggettiva". Ebbene, la volontà esprime la tensione dell'individuo verso il conseguimento di un risultato non in termini di mero desiderio dimensione questa che attiene alla sfera della motivazione quanto, piuttosto, di concreta attivazione in vista di un determinato scopo. E in tal senso la S.C. precisa che "qualsiasi condotta umana, eccezion fatta per i comportamenti del tutto irrazionali, mira ad un risultato e solo il riferimento ad esso consente di individuare la volontà dell'agente, che deve investire direttamente o indirettamente (nei termini che saranno precisati al paragrafo successivo) anche l'intero fatto di reato colto nella sua unità di significato nel dinamismo tra i suoi elementi e nella proiezione teleologica in direzione dell'offesa". Pertanto, in "adesione ad una recente elaborazione è possibile affermare che, poiché il comportamento doloso orienta finalisticamente i fattori della realtà nella prospettiva del mezzo verso uno scopo, esso attrae nell'ambito della "volontà" l'intero processo che determina il risultato perseguito. Per conseguenza la finalizzazione della condotta incide sulla sfera della volizione e la svela".

Invece, in ordine al cd. elemento rappresentativo per la S.C. lo stesso attiene a sua volta "al complessivo quadro di conoscenza degli elementi essenziali del fatto nel cui ambito la deliberazione è maturata. Esso costituisce il substrato razionale in virtù del quale la decisione di agire si pone in correlazione con il fatto inteso nella sua unitarietà, così giustificando il riconoscimento di una scelta realmente consapevole, idonea a fondare la più grave forma di colpevolezza". Quindi "La volontà presuppone, perciò, la consapevolezza di ciò che si vuole. Il dolo è, quindi, rappresentazione e volontà del fatto tipico"; la rappresentazione "che ha ad oggetto tutti gli elementi essenziali del fatto, assume come osservato con efficace sintesi da un'autorevole dottrina natura psichica di conoscenza, quando concerne gli elementi preesistenti e concomitanti al comportamento, di coscienza, quando è riferita alla condotta, di previsione, quando riguarda elementi futuri, qual è essenzialmente l'evento del reato". Pertanto, sottolinea la S.C. nell'agire doloso, il soggetto agente orienta deliberatamente il proprio comportamento verso la realizzazione del fatto di reato che costituisce, quindi, un disvalore per l'ordinamento giuridico, e "modella la propria condotta in modo da imprimerle l'idoneità alla realizzazione del fatto tipico che può considerarsi voluto proprio perché il soggetto ha deciso in modo tale da determinarlo". Dunque, prosegue ancora la S.C. rifacendosi alla corposa giurisprudenza di legittimità, il fondamento del cd. dolo indiretto o eventuale risiede "nella rappresentazione e nell'accettazione, da parte dell'agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione dell'evento accessorio allo scopo seguito in via primaria. Il soggetto pone in essere un'azione accettando il rischio del verificarsi dell'evento, che nella rappresentazione psichica non è direttamente voluto, ma appare probabile. In altri termini, l'agente, pur non avendo avuto di mira quel determinato accadimento, ha tuttavia agito anche a costo che questo si realizzasse, sicché lo stesso non può non considerarsi riferibile alla determinazione volitiva" (2).

La colpa cosciente - Per quanto riguarda la cd. colpa cosciente, addebitata agli altri imputati, nella medesima sentenza la S.C. precisa che "si versa, invece, nella forma di colpa definita "cosciente", aggravata dall'aver agito nonostante la previsione dell'evento (art. 61 n. 3, c.p.), qualora l'agente, nel porre in essere la condotta nonostante la rappresentazione dell'evento, ne

abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori"; osserva ancora la S.C. che *"dall'interpretazione letterale dell'art. 61, comma 1, n. 3, c.p., che fa esplicito riferimento alla realizzazione di un'azione pur in presenza di un fattore ostativo alla stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta e non deve essere stata sostituita da una non previsione o controprevisione, come quella implicita nella rimozione del dubbio. Ques'ultimo non esclude l'esistenza del dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo...".* Pertanto, il criterio distintivo deve essere ricercato sul piano della volizione: mentre, infatti, nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia stata "accettata" psicologicamente dal soggetto, nel senso che egli avrebbe agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa con previsione la rappresentazione come certa del determinarsi del fatto avrebbe trattenuto l'agente.

Nella stessa sentenza richiamata dalla Corte d'Assise un ulteriore passaggio poi appare particolarmente incisivo in relazione alle condotte accertate; infatti, *"Nel dolo eventuale il rischio deve essere accettato a seguito di una deliberazione con la quale l'agente subordina consapevolmente un determinato bene ad un altro. L'autore del reato, che si prospetta chiaramente il fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra il soddisfacimento dell'interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua una preventiva valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco il suo e quello altrui e attribuisce prevalenza ad uno di essi. L'obiettivo intenzionalmente perseguito per il soddisfacimento di tale interesse preminente attrae l'evento collaterale, che viene dall'agente posto coscientemente in relazione con il conseguimento dello scopo perseguito".* Dunque *"Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell'evento lesivo, ma è indispensabile l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato"* (3). E sul piano applicativo la S.C. specifica anche delle indicazioni per i giudici di merito che, stante la delicata linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente, devono assumere un approccio critico compiendo un'indagine penetrante in ordine al fatto unitariamente inteso, alle sue probabilità di verificarsi, alla percezione soggettiva della probabilità, ai segni della percezione del rischio, ai dati obiettivi capaci di fornire una dimensione riconoscibile dei reali processi interiori e della loro proiezione finalistica. Si tratta di un'indagine di particolare complessità dovendosi inferire atteggiamenti interni, processi psicologici attraverso un procedimento di verifica dell'*id quod plerumque accidit* alla luce delle circostanze esteriori che normalmente costituiscono l'espressione o sono, comunque, collegate agli stati psichici.

Pertanto, seguendo questi canoni, come accennato, la Corte d'Assise ha ritenuto sussistente il dolo eventuale per l'amministratore delegato, differenziando la responsabilità rispetto a quella degli altri imputati.

La posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (dirigente di fatto)

Per quanto, invece, riguarda la posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) la Corte d'Assise ha ritenuto che l'imputato, responsabile anche dell'area ecologia ambiente e sicurezza, operasse *di fatto* come dirigente con *"poteri indiscutibilmente gerarchici e decisionali nei confronti dei suoi diretti sottoposti"*. Pertanto, i giudici hanno applicato il ben noto *principio di effettività*, attualmente consacrato nell'art. 299 del Dlgs n. 81/2008, configurando le relative responsabilità in funzione della posizione di garanzia di dirigente. Alcune importanti precisazioni, comunque, sono compiute anche in relazione al ruolo di Rspp che, viceversa, non sarebbe stato svolto così come previsto dalla legge(4); per i giudici, infatti, il Rspp ha *"funzioni, tipicamente consultive, di stimolo, di denuncia, di pressione... in materia di valutazione del rischio e di apprestamento delle misure per eliminarlo o ridurlo solamente"*.

Viceversa, sostengono i giudici che l'imputato *"ha completamente abdicato ai compiti che erano a lui stati affidati come Rspp"*, in quanto sarebbe stato quasi completamente assorbito dalla sua attività di *dirigente di fatto*, non prestando così ausilio al datore di lavoro nell'individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nell'elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori (5).

Pluralità datori di lavoro per la sicurezza e sistema delle deleghe

Un altro profilo d'indubbio interesse che emerge da una prima lettura della sentenza di primo grado, e che qui deve essere brevemente richiamato, è l'accertamento, da parte dei giudici, dell'esistenza di più datori di lavoro ai fini della sicurezza.

Infatti, considerata la definizione contenuta nell'art. 2 del Dlgs n. 626/1994, ora art. 2, comma 1, lett. b) Dlgs n. 81/2008, e tenuto conto anche degli orientamenti espressi in passato dalla giurisprudenza di legittimità nella fattispecie delle cd. *organizzazioni complesse* in particolare società di capitali, cooperative ed enti in genere i giudici hanno approfondito i rapporti societari per quanto riguarda il consiglio di amministrazione e il sistema delle deleghe. E dopo aver condotto un interessante *excursus* sui principi in tale ambito e sulla posizione di garanzia dei membri del cd. *board* (6) e richiamati gli insegnamenti della S.C. di Cassazione, sentenze n. 4981 del 6 dicembre 2004 (7) e n. 38991/2010(8), la Corte d'Assise afferma che oltre all'amministratore delegato il verbale del C.d.A. del 23.1.2007 dimostrerebbe che una delega in materia di sicurezza sul lavoro era stata conferita anche agli altri due imputati, con il risultato che nel caso *de quo* i datori di lavoro ai fini della sicurezza erano tre.

Il datore di lavoro "parziale"

Occorre osservare poi che la Corte ha anche respinto la tesi difensiva del datore di lavoro parziale ossia del datore di lavoro responsabile solo di alcuni settori dell'azienda sottolineando che "la funzione di datore di lavoro, come definita normativamente... non può essere, all'interno della stessa azienda, "compartimentata" per settori o per materie; con l'unica eccezione relativa alla "unità produttiva"...: e certamente i "settori", le "materie" di cui "esclusivamente" ovvero "principalmente": v. *infra* si occupavano E., P. e P. non rispondevano ai requisiti dell'unità produttiva come definita dalla legge". In altri termini, i giudici di primo grado ritengono che possano sussistere più datori di lavoro per una stessa unità produttiva come nel caso Thyssen o più datori di lavoro per più unità produttive ma non in una stessa unità produttiva responsabili limitatamente a singoli settori quali potrebbero essere, ad esempio, i reparti(9).

Il ruolo dei sindacati, delle rappresentanze per la sicurezza e dei lavoratori

Nel complesso mosaico ricostruito dalla Corte d'Assise non mancano alcune precisazioni sul ruolo che nella vicenda hanno assunto i sindacati, le rappresentanze per la sicurezza e i lavoratori, e che conducono ad ulteriori riflessioni. Infatti, i giudici rilevano che si può *"affermare con certezza che la relativa inazione da parte loro [lavoratori] e dei loro rappresentanti non è dipesa né da condizioni di lavoro diverse da quelle accertate nel corso del presente dibattimento, né da una sottovalutazione, da parte loro, della pericolosità che le stesse condizioni rappresentavano"*. E le ragioni di tale inazione *"si possono agevolmente individuare in una "concentrazione", da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, sulla questione della loro futura occupazione, considerata la annunciata, prossima "dismissione" dello stabilimento di Torino"*. La Corte non va oltre e si limita a *"sottolineare che il mancato, concreto e pressante "stimolo" nei confronti dell'azienda sul tema della "sicurezza", da parte dei lavoratori e dei loro rappresentanti, in particolare nel periodo qui considerato, non è comunque, sotto alcun profilo, idoneo ad attenuare la responsabilità dei vertici aziendali, cui è legislativamente imposto (come già indicato sopra e v. anche *infra*) il preciso dovere di valutare i rischi dei complessi economicoproductivi che dirigono e gestiscono e di apprestare le relative cautele e prevenzioni; preciso dovere del tutto indipendente (nel senso che deve comunque essere assolto) dalle più o meno puntuali o pressanti "sollecitazioni" da parte dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti"*.

La responsabilità amministrativa della società e il modello di organizzazione

Infine, un ultimo aspetto di pregevole interesse è il capitolo dedicato alla posizione della società che è stata destinataria della pesante condanna inflitta ai sensi dell'art. 25septies del Dlgs n. 231/2001 in materia di cd. "responsabilità amministrativa". Occorre preliminarmente fare due brevi osservazioni in merito; la prima è che la stessa è stata estesa dall'art. 9 della legge n. 123/2007,

entrata in vigore proprio pochi mesi prima dal tragico accadimento, anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (artt. 589590 c.p.). La seconda è che il suo regime è stato ulteriormente modificato per effetto, in particolare, dell'art. 30 del Dlgs n. 81/2008, che ha introdotto il principio in base al quale ai fini dell'efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica deve essere *adottato ed efficacemente attuato* un idoneo modello di organizzazione e di gestione (Mog) che garantisca un sistema aziendale della sicurezza per l'adempimento di tutti gli obblighi in materia richiamati nello stesso articolo.

Secondo la Corte d'Assise di Torino sussiste una responsabilità amministrativa anche per la Thyssen ai sensi del Dlgs n. 231/2001, dipendente dai reati commessi nel suo *interesse o a suo vantaggio* dai propri dirigenti, figure apicali del sistema organizzativo aziendale⁽¹⁰⁾, con la conseguente applicazione a carico della medesima società della sanzione pecuniaria di un milione di euro (art. 9, comma 1, lett. a), dell'addebito a titolo di confisca (prezzo del profitto basato sul risparmio derivante dall'omissioni di misure antinfortunistiche) di euro 800.000 (art. 9, comma 1, lett. c), oltre che l'applicazione di pesanti sanzioni interdittive (art. 9, comma 2), tra le quali il divieto di pubblicizzare i propri prodotti per 6 mesi e l'esclusione per 6 mesi da contributi e sovvenzioni pubbliche. E' stata disposta anche la pubblicazione della sentenza sui quotidiani nazionali. I giudici hanno per altro anche ritenuto che non sia stato adottato il prescritto modello di organizzazione e respinto le questioni di legittimità costituzionale di alcune previsioni del Dlgs n. 231/2001 che, tuttavia, al di là di tale vicenda francamente continuano invece a suscitare molte perplessità in ordine alla compatibilità con i principi contenuti, in particolare, nell'art. 27 Cost.

Osservazioni conclusive

La sentenza della Corte d'Assise di Torino potrebbe aprire nuove frontiere della responsabilità penale per infortunio sul lavoro che potrebbero non essere circoscritte ai limiti dell'omicidio colposo.

Tuttavia, al di là del drammatico caso di specie secondo i giudici di primo grado caratterizzato, come si è visto, da numerosi elementi omissivi all'interno di una realtà produttiva appartenente ad un settore di per sé ad alto rischio a cui, per altro, si ricollega anche un'inchiesta *bis* per la quale sono stati aperti tre fascicoli (in particolare in relazione alla posizione del consulente ed al tentativo di condizionare le testimonianze degli operai), rimane sul tappeto la delicata questione della differenza tra dolo eventuale e colpa cosciente e il relativo accertamento che racchiude diversi elementi di notevole criticità. E in tal senso sarà fondamentale valutare quali orientamenti assumeranno i giudici nei gradi successivi di giudizio su questi profili, ma appare chiaro che se la decisione di primo grado sarà confermata si apriranno anche nuovi scenari densi di criticità, amplificate anche dalla fisionomia del sistema normativo prevenzionale italiano che, malgrado i buoni intenti della legge delega n. 123/ 2007, appare avviato verso una nuova fase espansiva con obblighi sempre più crescenti, complessi e controversi che potrebbero per altro risentire ulteriormente degli esiti della procedura d'infrazione aperta lo scorso 29 settembre dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia che spingono verso un impaludamento che tende a riflettersi negativamente anche sul delicato e controverso regime del Dlgs n. 231/2001.

(1) Si veda *Guida al Lavoro* n. 18/2011, p. 15 ss.

(2) Cass. Sez. Un. 12.10.1993, n. 784; Sez. Un. 15.12.1992; Sez. Un. 12.10.1993, n. 748; Sez. Un. 14.2.1996, n. 3571; Sez. I, 12.11.1997, n. 6358; Sez. I, 11.2.1998, n. 8052; Sez. I, 20.11.1998, n. 13544; Sez. V, 17.1.2005, n. 6168; Sez. VI, 26.10.2006, n. 1367; Sez. I, 24.5.2007, n. 27620; Sez. I, 29.1.2008, n. 12954.

(3) Cass. Sez. V, 26.10.2006, n. 1367; Sez. I, 29.1.2008, n. 12954; Sez. V, 17.9.2008, n. 44712.

(4) Cfr. art. 9 Dlgs n. 626/1994, riprodotto in modo quasi pedissequo nell'art. 33 Dlgs n. 81/2008.

(5) Così Corte di Cassazione sentenza n. 2814/2011.

(6) Precisa, in tal senso, la Corte d'Assise che i doveri residui di controllo dei membri del consiglio di amministrazione sull'operato dell'amministratore delegato derivano dalla inderogabilità della loro "posizione di garanzia" e sono solo civilisticamente previsti anche dal comma 2 dell'art. 2392 c.c., nella forma attenuata ma non eliminata successiva alla riforma del diritto societario (Dlgs n. 6/2003).

(7) Nel caso di una società di capitali originariamente il datore di lavoro (in senso civilistico) va individuato nel consiglio di amministrazione o nell'amministratore unico. Ove, con la nomina di uno o più amministratori delegati, si verifichi il trasferimento di funzioni in capo ad essi, non per questo va interamente escluso un perdurante obbligo di controllo nella gestione degli amministratori delegati.

(8) Nelle imprese gestite da società di capitali gli obblighi inerenti alla prevenzione degli infortuni ed igiene sul lavoro, posti dalla legge a carico del datore di lavoro, gravano indistintamente su tutti i componenti del consiglio di amministrazione (Cass. IV, 6820/2007, Mantetti). Infatti, anche di fronte alla presenza di una eventuale delega di gestione conferita ad uno o più amministratori, specifica e comprensiva dei poteri di deliberazione e spesa, tale situazione può ridurre la portata detta posizione di garanzia attribuita agli ulteriori membri del consiglio, ma non escluderla interamente, poiché non possono comunque essere trasferiti i doveri di controllo sul generale andamento della gestione e di intervento sostitutivo in caso di mancato esercizio della delega.

(9) In tal senso si osservi che per l'individuazione dell'unità produttiva ai fini della sicurezza del lavoro occorre fare riferimento all'art. 2, comma 1, lett. t) del Dlgs n. 81/2008, che la identifica con lo stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale.

(10) L'art. 5 del Dlgs n. 231/2001, infatti, ha introdotto il principio in base al quale l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, e da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza delle stesse. Viceversa, tale responsabilità dell'ente è esclusa qualora sia provato che tali soggetti abbiano agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Il successivo art. 6 definisce il regime di esenzione, basato sull'adozione ed efficace attuazione di modelli organizzativi di gestione che per i reati in materia di sicurezza previsti dall'art. 25^{septies} è integrato dalle disposizioni speciali contenute nell'art. 30 del Dlgs n. 81/2008.

Sicurezza ed igiene del lavoro

**Sicurezza del lavoro: il Dlgs n. 81/2008 al vaglio della Commissione europea**

Alcune considerazioni dopo l'apertura della nuova procedura d'infrazione da parte della Commissione europea nei confronti dell'Italia per la non corretta trasposizione della direttiva 89/391/Cee in materia di sicurezza sul lavoro

Mario Gallo, Il Sole 24 Ore - Guida al Lavoro, 2 dicembre 2011, n. 47, p. 78

Lo scorso 29 settembre la Commissione europea - Dg Occupazione e affari generali - ha approvato la messa in mora della Repubblica Italiana per il recepimento non corretto nell'ordinamento nazionale di alcune disposizioni della direttiva n. 89/391/Cee, concernente l'"Attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro" che, com'è noto, è stata recepita dapprima con il Dlgs n. 626/1994 e successivamente con il Dlgs n. 81/2008.

La procedura è stata attivata a seguito della denuncia presentata all'autorità europea da un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza italiano, che ha lamentato la non conformità ai principi contenuti nella predetta direttiva di diversi profili della vigente normativa interna in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In effetti, occorre ricordare che non è la prima volta che viene censurata la non corretta trasposizione di norme comunitarie nel nostro ordinamento giuridico interno; infatti, la Corte di giustizia europea già è intervenuta in varie occasioni, facendo trasparire nelle proprie sentenze la concezione di fondo che il legislatore italiano è tendenzialmente orientato a deresponsabilizzare il datore di lavoro rispetto agli obblighi consacrati dal diritto comunitario (1).

I sei punti contestati

Tale approccio traspare chiaramente anche in questa nuova costituzione in mora, notificata alle autorità italiane il 30 settembre 2011, che riguarda ben sei profili critici della disciplina nazionale:

- 1) la deresponsabilizzazione del datore di lavoro in caso di delega e di subdelega;
- 2) la violazione dell'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori;
- 3) la proroga dei termini impartiti per la redazione del documento valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese esistenti;
- 4) la posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro;
- 5) la posticipazione dell'applicazione della legislazione in materia di protezione della salute e sicurezza sul luogo di lavoro per le persone appartenenti a delle cooperative sociali e a delle organizzazioni di volontariato della protezione civile;
- 6) la proroga del termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto esistenti in data del 9 aprile 1994.

La delega di funzione e la subdelega

Occupandoci dei punti che appaiono più delicati, per quanto riguarda il primo francamente non si comprende quale sia il contrasto tra la disciplina italiana e quella della direttiva 89/391/Cee.

Infatti, premesso che lo strumento della delega di funzione è prevista anche altri ordinamenti, proprio con il Dlgs n. 81/2008 e il successivo decreto n. 106/2009 il legislatore italiano non solo ha

confermato le ipotesi d'indelegabilità già previste dal Dlgs n. 626/1994 (2) ma ha anche codificato un regime molto rigido di requisiti e condizioni di efficacia (art. 16), introducendo il *principio dello sbarramento*, ossia il divieto della subdelega di secondo livello.

Per altro, occorre osservare che, da un lato, il datore di lavoro anche in caso di delega e di subdelega conserva l'obbligo di vigilanza sull'operato del delegato e, dall'altro, la delega di funzione è oggettivamente uno strumento indispensabile sul piano organizzativo, specie quando si tratta di imprese di medie e grandi dimensioni.

Sotto questo profilo occorre rilevare che proprio la direttiva 89/391/Cee ha il dichiarato scopo "*...di attuare misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro*" (art. 1).

Pertanto, la delega di funzione oltre ai riflessi propriamente giuridici - trasferimento di obblighi ed esonerazione condizionata della responsabilità - ha proprio nell'ambito aziendale una rilevante valenza in quanto strumento funzionale, sul piano operativo e in ottica migliorativa delle condizioni di lavoro, per il corretto adempimento degli obblighi di legge che evidentemente il datore di lavoro, tenuto anche conto della crescente complessità gestionale, non riuscirebbe mai a far fronte da solo. D'altro canto l'articolo 6, par. 2, lett. g) della stessa direttiva 89/391/Cee obbliga il datore di lavoro a programmare la prevenzione considerando anche l'organizzazione del lavoro che deve essere strutturata attraverso un'appropriata ripartizione di compiti, profilo questo esaltato anche dall'articolo 30 del Dlgs n. 81/2008, in materia di adozione di modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza del lavoro.

Invero poi occorre anche osservare che la direttiva non prevede nessun divieto di delega da parte del datore di lavoro - che per altro proporrebbe, in un'ottica assolutista, anche delle questioni di compatibilità con l'articolo 41, comma 1, Cost. e - che la Commissione europea dimostra di avere una concezione molto limitata della disciplina italiana che non si limita al solo Dlgs n. 81/2008 e, anzi, è molto rigida e fonda le sue radici sui principi dell'articolo 2087 c.c. e del novellato diritto societario (*cf.* in particolare artt. 2381 - 2392 c.c.; Dlgs n. 231/2001).

L'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi e la scadenza del 30 giugno 2012

Il secondo punto della messa in mora riguarda la previsione all'articolo 29, comma 5, del Dlgs n. 81/2008, che consente ai datori di lavoro che occupano non più di dieci lavoratori di redigere, in alternativa al documento di valutazione dei rischi (Dvr), un'autocertificazione.

In effetti, appare chiaro che la Commissione europea intende seguire la stessa strada percorsa un decennio fa nei confronti della Germania; infatti, la Corte di giustizia europea con sentenza 7 febbraio 2002 (causa C5/ 2000) ha condannato la Repubblica federale tedesca per aver previsto anch'essa la possibilità di ricorrere all'autocertificazione da parte delle aziende che occupavano fino a dieci lavoratori, violando così gli articoli 9, n. 1, lett. a, e 10, n. 3, lett. a, della direttiva 391/89/Cee, con una motivazione a dire il vero non proprio limpida.

Anche in questo caso la Commissione denota un approccio superficiale in quanto, tralasciando il fatto che il datore di lavoro che autocertifica ha pur sempre l'obbligo di valutare i rischi e di adottare le relative misure di prevenzione e protezione, nel caso dell'Italia questo profilo ha una marginale rilevanza in termini pratici in quanto il comma 5 dell'articolo 29 del Dlgs n. 81/2008 ammette transitoriamente il ricorso allo strumento dell'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi fino al 30 giugno 2012: pertanto dal 1° luglio 2012 anche i datori di lavoro delle micro imprese qualunque sia il numero degli occupati dovranno redigere il Documento di valutazione dei rischi (Dvr).

La posticipazione dell'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro

Infine, un altro punto che qui merita di essere brevemente richiamato è la contestazione di aver posticipato l'obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato.

Il riferimento, quindi, è alle Indicazioni della Commissione consultiva permanente del 17 novembre 2010.

Tuttavia, occorre osservare che l'obbligo è già in vigore dal 31 dicembre dello scorso anno e che la Commissione consultiva ha previsto solo la possibilità di programmare temporalmente le varie fasi all'interno del Dvr coerentemente con la metodologia suggerita.

D'altro canto è inimmaginabile una valutazione "istantanea" a meno che non si posseggano poteri occulti o ci si limiti al mero adempimento burocratico dell'obbligo dando così vita solo ad un castello di carta. Infatti, la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato presenta diverse particolarità e specificità operative che la differenziano nettamente da quella degli altri rischi - in quanto, ad esempio, richiede indagini organizzative, il confronto tra le varie figure previste dalla legge, la somministrazione di questionari, l'interpretazione dei risultati ecc. - che determinano necessariamente step successivi, dai tempi certamente non brevissimi, per identificare efficacemente il livello di rischio e il piano delle azioni correttive e che, in effetti, qualificano pertanto un dovere specifico di valutazione che si concretizza in una fattispecie complessa a formazione successiva.

Inoltre, sul piano squisitamente tecnico anche la dottrina scientifica è pacificamente concorde nel ritenere che si tratta necessariamente di una valutazione *in progress*, che richiede tempi molto variabili e che si riflette anche sul Documento di valutazione dei rischi (Dvr) e che può richiedere, pertanto, diversi aggiornamenti.

Osservazioni conclusive

Con la formale apertura del procedimento d'infrazione a questo punto l'Italia ha due mesi di tempo per presentare una memoria difensiva alla Commissione europea che qualora la giudichi insufficiente obbligherà il nostro Paese a conformarsi entro il termine di due mesi: decorso inutilmente tale termine la Commissione potrà adire alla Corte di giustizia.

Nel complesso, tuttavia, questa messa in mora francamente non convince su gran parte dei punti contestati in quanto denota, tra l'altro, una visione troppo semplicistica e poco sistematica del quadro giuridico italiano e sotto alcuni profili un approccio molto burocratico alla sicurezza sul lavoro e a tratti anche irrealistico rispetto alla natura degli adempimenti e alle dinamiche gestionali dell'impresa moderna.

(1) In tal senso tra le varie sentenze della Corte di giustizia europea occorre segnalare, in particolare, quella del 12 dicembre 1996, che ha dichiarato l'inadeguatezza della legislazione italiana nel recepire la direttiva 90/270/Cee in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, par. 1 della direttiva 89/391/Cee); del 15 novembre 2001, relativa alla causa C49/00, che ha sanzionato l'Italia per non aver recepito correttamente con il Dlgs n. 626/1994 gli artt. 6 e 7 della direttiva 89/391/Cee, relativamente a tre punti: la mancata previsione di una valutazione che comprenda tutti i rischi per la salute e la sicurezza esistenti nell'unità produttiva; la discrezionalità lasciata al datore di lavoro nel decidere se ricorrere ai servizi di consulenza esterni; la mancata previsione dei requisiti minimi, abilitanti all'esercizio della professione di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Da ultimo occorre ricordare la sentenza del 7 ottobre 2010 in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, con la quale la Corte ha contestato la non corretta trasposizione della direttiva 92/57/Cee censurando così l'art. 90, comma 11, del Dlgs n. 81/2008.

(2) L'art. 17 del Dlgs n. 81/2008, infatti, stabilisce che il datore di lavoro non può delegare gli obblighi di valutazione dei rischi, di redazione del relativo documento e di nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.



In arrivo la patente a punti per le imprese edili e affini

Le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno stilato un documento che ha definito la "patente a punti edile" (PPE) attraverso la quale sarà possibile un nuovo sistema di qualificazione delle imprese. In caso di azzeramento del punteggio, le imprese non potranno operare, sono previsti criteri di onorabilità e requisiti tecnico-finanziari, importanti saranno le figure del direttore tecnico (che dovrà avere apposita formazione) e del RSPP. Anche i lavoratori autonomi avranno la PPE, i punti della patente saranno indicati nel DURC. I responsabili dei lavori e i CSE dovranno controllare la regolarità della patente a punti.

Damiano Romeo, Alessandra Jalongo, Il sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 6 dicembre 2011, n. 22, p. 41

Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in riferimento al settore dell'edilizia, ha previsto al comma 1-*bis*, art. 27, che il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (anche a tutela della concorrenza) sia realizzato adottando e diffondendo uno strumento che verifichi la costante idoneità delle imprese (e dei lavoratori autonomi) misurandola attraverso un punteggio, che è decurtato in caso di accertate violazioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Il 28 luglio 2011 è stato firmato un accordo dalle parti sociali che ha previsto l'istituzione della "patente a punti edile" per chiunque già possieda o intenda avviare un'attività imprenditoriale nel settore edile, sia in forma di impresa individuale che di cooperativa, sia in qualità di appaltatori che di subappaltatori.

La patente a punti sarà operativa e applicabile solo dopo l'emanazione di un decreto ministeriale che recepisca l'accordo firmato tra le parti sociali, decreto a oggi non ancora pubblicato.

Il sistema della patente a punti è pensato per divenire elemento preferenziale per l'aggiudicazione delle gare di appalto e subappalto pubblico e per l'accesso ad agevolazioni, a finanziamenti e a contributi correlati agli appalti stessi.

La patente a punti sarà applicata a tutte le imprese e ai lavoratori autonomi che esercitano le seguenti attività riportate nella *tabella 1*, divise dall'accordo in due gruppi.

E' opportuno specificare che le imprese soggette possono esercitare anche tutte le attività riportate nella *tabella 1*, sia alla lettera *a*) che alla lettera *b*), o una sola di queste e lo stesso è stabilito per i lavoratori autonomi.

In attesa che i rispettivi settori produttivi stabiliscano i relativi sistemi di qualificazione, la patente a punti sarà applicata a tutti i soggetti che svolgono la propria attività nei cantieri temporanei o mobili a esclusione di coloro che effettuano le sole forniture o i soli servizi di natura intellettuale. Inoltre, sempre in attesa che i diversi settori produttivi elaborino uno strumento per l'attribuzione e la decurtazione del punteggio, questa patente sarà applicata a tutte le imprese, compresi i lavoratori autonomi che svolgono le attività [indicate alle lettere *a*) e *b*)], inoltre, a tutti i soggetti che nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili, eseguono lavorazioni riconducibili alle voci di tariffa del grande gruppo 3 e, per la gestione artigianato, anche del grande gruppo 4 (D.M. 12 dicembre 2000) con le medesime modalità che indicheremo. Questa scelta includerà nella patente a punti anche le imprese impiantistiche o che eseguono lavori speciale che non applicano il CCNL dell'edilizia.

Avrà un costo iniziale (diritto di prima iscrizione) di 500 euro, da versare alla sezione speciale dell'edilizia (istituita presso le camere di commercio).

Nella *tabella 2* sono riportati i requisiti che le imprese e i lavoratori autonomi dovranno possedere per poter operare nel settore.

La sezione speciale dell'edilizia in collaborazione con le casse edili, dovrà verificare ogni 3 anni la validità e la sussistenza dei requisiti elencati nella *tabella 2*.

Dopo aver sottolineato la necessità di designare almeno un responsabile tecnico, nella *tabella 3* sono stati riportati i requisiti di idoneità che questa figura deve possedere.

I corsi di apprendimento saranno differenziati nella durata, nei contenuti e nel livello di approfondimento e dovranno riguardare le seguenti materie:

- urbanistica ed edilizia;
- normativa tributaria;
- normativa contrattuale di settore per i lavoratori;
- salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dai rischi negli ambienti di lavoro;
- normativa ambientale;
- normativa tecnica;
- tutela dei consumatori;
- contrattualistica privata;
- legislazione opere pubbliche;
- organizzazione e gestione di impresa.

Al termine degli stessi dovrà essere sostenuto un esame che, una volta superato, consentirà di ottenere apposito attestato abilitativo.

Coloro che siano in possesso di attestati inerenti alle materie elencate o di quelli rilasciati ai responsabili del servizio di prevenzione e protezione, macrocodice ATECO F (relativo alle costruzioni), e ai coordinatori per la sicurezza di cui all'art. 98, D.Lgs. n. 81/2008, sono esonerati, a titolo permanente, dalla frequenza di corsi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Il possesso dei requisiti indicati sarà verificato anche attraverso le casse edili competenti per il territorio e porterà al rilascio, da parte della sezione speciale dell'edilizia (istituita presso la camera di commercio), della patente professionale a punti che costituirà un elemento essenziale per poter esercitare l'attività edile.

La sezione speciale dell'edilizia ha 30 giorni di tempo, dalla presentazione della domanda, per rilasciare la patente o rifiutarne il rilascio (indicando i motivi del rifiuto), dandone comunicazione in entrambi i casi alle casse edili competenti per territorio.

Anche nel caso di un lavoratore autonomo, all'atto del rilascio della patente, la sezione comunicherà alle casse edili i dati anagrafici del lavoratore stesso, a fini statistici e informativi.

Se trascorsi i 30 giorni il richiedente non dovesse ricevere l'esito della sezione, potrà dare inizio all'attività in via provvisoria, con l'obbligo di sospenderla immediatamente nel caso in cui i requisiti non risultino completi o adeguati.

A seconda dei casi, nell'evoluzione degli assetti societari delle imprese, la patente potrebbe essere mantenuta, oppure dovrà essere richiesto il rilascio di una nuova patente. Questi casi sono sintetizzati nella *tabella 4*.

Tabella 1

- Definizione delle attività	
Lettera a)	Lettera b)
Lavori di: - costruzione; - manutenzione straordinaria;	Lavori di: - completamento di edifici e di loro pertinenze, di altri organismi e manufatti edilizi;

<ul style="list-style-type: none"> - riparazione; - demolizione; - conservazione; - risanamento: - ristrutturazione o equipaggiamento; - trasformazione, rinnovamento o smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile; - opere di bonifica, sistemazione forestale e sterro; - scavi e montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. 	<ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione ordinaria; - lavori di finitura compresi nelle categorie di opere specializzate OS 2-A, OS 6, limitatamente ai rivestimenti e alla pavimentazione, OS 7, OS 8, OS 25 individuate dall'Allegato A annesso al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
---	---

Tabella 2

- Requisiti per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a) e b), accordo 28 luglio 2011				
Requisito	Impresa	Impresa in possesso di SOA	Lavoratore autonomo	Quando
Designazione di almeno un responsabile tecnico	Deve essere alternativamente: - il titolare dell'impresa; - il rappresentante legale; - un consigliere, un accomandatario, un socio, un familiare coadiuvante, un dipendente o un associato, a cui competano adempimenti di carattere tecnico, dotato di apposita delega	E' il direttore tecnico (salvo diversa determinazione)	E' lo stesso lavoratore autonomo	All'atto dell'iscrizione alla Camera di Commercio competente per territorio e contestualmente con apposita comunicazione alle casse edili competenti per territorio

<p>Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione</p>	<p>Può essere il datore di lavoro che abbia frequentato apposito corso di formazione o altra persona da lui scelta che possenga i requisiti previsti dalla norma.</p>	<p>All'assunzione del primo lavoratore dipendente o assimilato</p>
<p>Requisiti di onorabilità dell'impresa e del responsabile tecnico</p>	<p>- è necessario dimostrare l'assenza di procedimenti in corso in materia di prevenzione (legge n. 1423/1956, art. 3) o altre cause ostative (legge n. 575/1965, art. 10); - è necessario dimostrare l'insussistenza di sentenze definitive di condanna o di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina o illecita concorrenza con violenza o minaccia; - è necessario dimostrare l'insussistenza di sentenze definitive di condanna a una pena detentiva superiore a 2 anni per reati connessi all'esercizio dell'attività o per una somma di reati con condanna superiore a 3 anni</p>	<p>All'atto dell'iscrizione alla camera di commercio competente per territorio con autocertificazione (D.P.R. n. 403/1998). (si veda il <i>riquadro 1</i>). La sezione speciale dell'edilizia sarà autorizzata da apposito decreto del Ministero di Grazia e Giustizia, alle verifiche del caso</p>
<p>Requisiti di capacità tecnico-finanziaria</p>	<p>Per l'esercizio delle attività elencate alla lettera a) Deve essere dimostrato il possesso di attrezzatura tecnica per un valore minimo di euro 15.000 o capacità finanziaria documentata da intermediari finanziari per un importo equivalente. Per l'esercizio delle attività elencate alla lettera b) Deve essere dimostrato il possesso di attrezzatura tecnica per un valore minimo di euro 7.500 o capacità finanziaria documentata per un importo equivalente.</p>	<p>All'atto dell'iscrizione nella sezione speciale dell'edilizia (istituita presso la camera di commercio).</p>

Riquadro1

- Modello per l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti

AUTOCERTIFICAZIONE
Possesso dei requisiti di onorabilità
(D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998)

Il sottoscritto, nato a, il, residente a, domiciliato per l'occorrenza in Via,
 Tel Fax, e-mail, in qualità di datore di lavoro dell'impresa....., ai sensi e per gli effetti di cui DPR 403 del 20 ottobre 1998, consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni emendaci dichiarazioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia e delle conseguenti responsabilità civili e contrattuali
DICHIARA
 sotto la propria personale responsabilità:
 - Di non essere sottoposto a procedimenti in materia di prevenzione (legge n. 1423/1956, art. 3) o altre cause ostative (legge n. 575/1965 e s.m.i. art. 10);
 - Di non aver riportato condanne con sentenze definitive o con sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti per: riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina o illecita concorrenza con violenza o minaccia;
 - Di non aver riportato condanne con sentenze definitive a una pena detentiva superiore a 2 anni per reati connessi all'esercizio dell'attività, o per una somma di reati con condanna superiore a 3 anni
 Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.

Attribuzione del punteggio

E' importante sottolineare che il punteggio della patente sarà inserito in un apposito riquadro del DURC, che assumerà così anche la funzione di attestato per la patente stessa e che non potrà essere rilasciato in caso di revoca della patente (tranne che per i pagamenti di lavori effettuati prima della revoca stessa).

Il punteggio sarà attribuito in relazione all'organico medio annuo delle imprese. Il computo dei lavoratori dovrà essere fatto tenendo conto delle indicazioni riportate nella *tabella 5*.

L'attribuzione del punteggio sarà effettuata come riportato nella *tabella 6*.

Gli operatori economici qualificati per l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'art. 40, D.Lgs. n. 163/2006, possono ottenere un punteggio aggiuntivo come schematizzato nella *tabella 7*.

Incrementi

Trascorsi 12 mesi dal rilascio della patente a punti edile, nel caso in cui non siano state commesse gravi e reiterate violazioni (Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008), il punteggio sarà incrementato annualmente secondo i criteri riportati nella *tabella 8*.

Sono previsti anche ulteriori incrementi di punteggio nei casi riportati nella *tabella 9*.

Decurtazioni

Le decurtazioni del punteggio attribuito alla patente a punti sono operate sulla patente del solo soggetto direttamente impegnato con le proprie risorse umane e con i propri materiali, nell'esecuzione della lavorazione rispetto alla quale è accertata una violazione.

Le violazioni con le rispettive decurtazioni sono riportate nella *tabella 10*.

Sono previsti anche casi di ulteriori decurtazioni anche proporzionali alla gravità degli eventuali infortuni causati dalle reiterate violazioni riportate nella *tabella 11*.

Per quanto riguarda le associazioni e i consorzi di imprese, nella *tabella 12* sono chiarite le modalità secondo le quali saranno effettuate le decurtazioni.

Tabella 3

- Requisiti ai fini della qualifica di responsabile tecnico	
Imprese	Lavoratori autonomi
<p>Oltre a una attestazione da parte dei datori di lavoro (o dei committenti), che comprovi l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno 2 anni, è necessario possedere almeno uno dei seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. esercizio della professione da almeno due anni e iscrizione agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti o al collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati con specializzazione edilizia o al collegio dei geometri, con frequenza al corso per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione; 2. laurea in ingegneria o architettura e frequenza di un corso di apprendimento della durata di sessanta ore comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione; 3. laurea tecnica e frequenza a un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione; 4. laurea in archeologia o titolo specifico come previsto dalla legislazione per interventi nei beni culturali o laurea con indirizzo economico, gestionale o giuridico e frequenza a un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione; 	<p>Nel caso in cui non possiedano uno dei requisiti di cui ai punti da 1 a 7, dovranno dimostrare il possesso di un attestato di frequenza a un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.</p> <p>Nel caso in cui possiedano uno dei requisiti di cui ai punti da 1 a 7, dovranno dimostrare il possesso di attestazione di frequenza al corso di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.</p>

<p>5. diploma universitario (laurea breve) di ingegneria o architettura e frequenza di un corso di apprendimento della durata di ottanta ore, comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;</p> <p>6. diploma di maturità tecnica o professionale e frequenza di un corso di apprendimento della durata di cento ore, comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione;</p> <p>7. esperienza lavorativa con qualifica di operaio specializzato o livello superiore per un periodo di quarantotto mesi negli ultimi sei anni, alle dipendenze di un'azienda del settore o nello svolgimento di attività di collaborazione tecnica continuativa con l'affiancamento del responsabile tecnico da parte del titolare dell'impresa, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante e frequenza a un corso di apprendimento della durata di centocinquanta ore, comprensive di quelle previste per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti del servizio di prevenzione e protezione.</p>	
<p>Fatto salvo il possesso dei requisiti di onorabilità, la qualifica di responsabile tecnico è riconosciuta di diritto a coloro che hanno svolto, per un periodo non inferiore a due anni, funzioni di direttore tecnico ai sensi del regolamento di cui all'art. 5, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell'ambito di attività svolte nel settore dell'edilizia.</p>	

Tabella 4

- Rilascio o meno di nuova patente per modifiche nell'impresa	
Caso	Rilascio nuova patente
Trasformazione della forma o della ragione sociale di un'impresa	No
Conferimento di un'impresa individuale in una s.r.l. unipersonale	No

Cessione o conferimento di un'impresa individuale a seguito della morte del titolare, a un'impresa costituita dagli eredi in forma societaria, nel caso in cui la società conservi la stessa struttura della precedente impresa	No
Operazioni societarie, anche conseguenti a procedure concorsuali	Sì

Sospensione della patente

La sezione speciale dell'edilizia può sospendere la patente a punti nel momento in cui venisse a mancare anche uno solo dei requisiti necessari per l'ottenimento.

Le imprese e i lavoratori autonomi hanno l'obbligo di comunicare la perdita del requisito, alla sezione speciale dell'edilizia e alle casse edili territorialmente competenti, entro 30 giorni dal suo verificarsi.

La patente è sospesa per il periodo di tempo necessario a produrre il requisito mancante. Se il requisito non venisse prodotto (sia dall'impresa sia dal lavoratore autonomo) entro trenta giorni dalla data in cui è stata notificata la sospensione, quest'ultima diventa effettiva.

Le imprese e i lavoratori autonomi che hanno subito la sospensione della propria patente non possono partecipare alla contrattazione in gare sia pubbliche che private e sono interdetti anche per l'esecuzione di nuovi lavori edili o di ingegneria civile.

Nel caso in cui il requisito mancante sia quello relativo alla designazione di un responsabile tecnico, l'impresa che avesse in corso dei lavori potrà proseguire per un periodo comunque non superiore a 30 giorni, trascorsi i quali avverrà l'immediata sospensione dei lavori in esecuzione.

I lavori potranno riprendere solo a seguito della designazione di un nuovo responsabile tecnico e della conseguente comunicazione alla sezione speciale dell'edilizia e alla cassa edile territoriale.

Tabella 5

- Computo dei lavoratori	
Lavoratori da includere nel computo	Lavoratori da escludere dal computo
<ul style="list-style-type: none"> - tutti i lavoratori che operano nel cantiere; - lavoratori che, per lo svolgimento delle proprie mansioni, effettuano accessi in cantiere; - lavoratori con qualifica dirigenziale; - lavoratori riconducibili alle voci di tariffa 0724 e 0725 (D.M. 12 dicembre 2000). 	<ul style="list-style-type: none"> - lavoratori in prova; - lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Revoca della patente

A seguito della perdita di tutti i punti della patente, la sezione speciale dell'edilizia, anche su segnalazione delle casse edili, ha revocato la patente.

Durante il periodo di revoca le imprese e i lavoratori autonomi non possono:

- partecipare o essere ammessi alle gare pubbliche di appalti di lavori ai sensi dell'art. 38, comma 1, lettera e), D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e contrattare con le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 33, D.Lgs. n. 163/2006, salvo quanto previsto all'art. 135, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006;

- avviare e proseguire attività per i lavori non riconducibili alla lettera a), a meno che i lavori già avviati siano superiori al 75% del valore del contratto. In questo caso, se nell'esecuzione delle attività rimaste dovessero riproporsi le condizioni per una nuova detrazione dei punti, questi verranno decurtati dall'eventuale, successivo rinnovo della patente.

Trascorsi 24 mesi dalla revoca le imprese o i lavoratori autonomi dovranno ripetere interamente la procedura per la designazione del responsabile tecnico e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nonché dimostrare il possesso dei requisiti di onorabilità e tecnico-finanziari oltre a frequentare (anche durante questi 24 mesi) un apposito corso della durata di 120 ore in materia di salute e sicurezza sul lavoro, prevenzione e protezione dei rischi negli ambienti di lavoro.

Al termine del corso dovrà essere effettuata, dalla sezione speciale dell'edilizia, una verifica finale di apprendimento.

L'esito positivo di questa prova consentirà di ottenere una nuova patente.

Nel caso di esecuzione di lavori privati in conto proprio o per conto di terzi, svolti in qualsiasi forma di associazione tra imprese, nel caso in cui i lavori già avviati non siano superiori al 75% del valore dell'intera opera o del contratto, la revoca disposta a carico di uno dei partecipanti non può impedire lo svolgimento dei lavori stessi purché siano eseguiti dagli altri partecipanti.

Tabella 6

- Modalità di attribuzione del punteggio			
Imprese già costituite da almeno 12 mesi prima della pubblicazione del decreto		Imprese di nuova costituzione compresi i lavoratori autonomi	
Organico medio annuo	Punti	Punti	Note
Lavoratore autonomo	25	25	Il punteggio sarà ricalcolato dopo 12 mesi dal rilascio della patente, in base all'organico medio annuo ed agli eventuali incrementi o decurtazioni avvenuti
Da 1 a 5 dipendenti	35		
Da 6 a 15 dipendenti	40		
Da 16 a 50 dipendenti	45		
Da 51 a 100 dipendenti	60		
Da 101 a 200 dipendenti	110		
Oltre 200 dipendenti	120 (+10 punti per ogni multiplo di 100 dipendenti)		

Tabella 7

- Punteggi aggiuntivi per i lavori pubblici	
Tipo di impresa	Punti aggiuntivi
Con una o più categorie con classifica fino alla seconda (artigiane, piccole imprese)	2
Con una o più categorie con classifica dalla terza alla quarta (piccole e medie imprese)	3
Con una o più categorie dalla quinta alla sesta (grandi imprese)	4
Con una o più categorie dalla settima all'ottava (grandissime imprese)	5
Punti supplementari per ogni categoria per la quale è qualificata l'impresa	1
Operatori economici certificati UNI EN ISO 9001 (da istituto accreditato), in mancanza di attestazione di qualificazione nei lavori pubblici da parte di una SOA con organico medio annuo da 1 a 50 dipendenti	1
Operatori economici certificati UNI EN ISO 9001 (da istituto accreditato), in mancanza di attestazione di qualificazione nei lavori pubblici da parte di una SOA con organico medio annuo oltre i 50 dipendenti	2

Tabella 8

- Incremento annuale della patente a punti			
Incremento annuo per le imprese che non commettano gravi e reiterate violazioni nei 12 mesi		Lavoratori autonomi	
Organico medio annuo	Punti	Punti	Note
Da 1 a 5 dipendenti	2	1	Qualora non sia stata commessa nessuna violazione di cui all'art. 21 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Da 6 a 15 dipendenti	3		

Da 16 a 50 dipendenti	4		
Da 51 a 200 dipendenti	5		
Oltre i 200 dipendenti	6		

Tabella 9

- Altri casi di incremento del punteggio annuale		
Casi di incremento di punteggio	Ulteriori punti	
Imprese che adottano efficacemente i modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza (art. 30, D.Lgs. n. 81/2008) con asseverazione da parte degli organismi paritetici e che: - applicano le linee guida stabilite dalla CNCPT; oppure - sono certificate per i sistemi di gestione per la sicurezza sul lavoro secondo la <i>British Standard OHSAS 18001:2007</i> .	5	
Imprese che applicano determinati <i>standard</i> contrattuali e organizzativi nell'impiego della manodopera, anche in relazione agli appalti e alle tipologie di lavoro flessibile, certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, D.Lgs. n. 276/2003	2	
Anni successivi		
Imprese che mantengono: - l'asseverazione da parte degli organismi paritetici; oppure - la certificazione secondo la <i>British Standard OHSAS 18001:2007</i>	Da 1 a 5 dipendenti	1
	Da 6 a 15 dipendenti	2
	Da 16 a 50 dipendenti	3
	Da 51 a 200 dipendenti	4
	Oltre i 200 dipendenti	5

Tabella 10

- Possibili decurtazioni dei punti della patente			
Decurtazioni per le imprese che commettano una o più gravi e reiterate violazioni [*]		Decurtazioni per i lavoratori autonomi [**]	
Violazione	Punti decurtati	Violazione	Punti decurtati
<ul style="list-style-type: none"> - Per la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi; - per la mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione; - per la mancata formazione e addestramento del personale che per lo svolgimento delle proprie mansioni effettua accessi in cantiere; - per la mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile; - per la mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS); - per la mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto; - per la mancanza di protezioni verso il vuoto; - per la mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno; - per i lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; - per la presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizione organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi; 	<p>2</p> <p>Note: in caso di violazione ottemperata nei termini di prescrizione, la decurtazione è ridotta a 1 punto</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Per il mancato utilizzo di attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008; - per la mancata dotazione o utilizzo di dispositivi di protezione individuale in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, D.Lgs. n. 81/2008; - per la mancata formazione e idoneità sanitaria se espressamente previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. 	2

<p>- per la mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale); - per la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.</p>			
<p>Per l'impiego sul luogo di lavoro di un lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria.</p>	3		
<p>In caso di mancata trasmissione alla sezione speciale dell'edilizia, della sentenza di condanna definitiva per le violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, entro 90 giorni dalla notifica.</p>	10		
<p>In caso di mancata comunicazione della perdita di uno dei requisiti, entro 30 giorni dal suo verificarsi.</p>	10 e sospensione della patente		
<p><i>[*] Le gravi violazioni sono elencate all'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008. Sono considerate reiterate le violazioni avvenute nell'arco dei 5 anni successivi alle seguenti violazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>violazione oggetto di prescrizione da parte dell'organo di vigilanza, ottemperata;</i> - <i>violazione accertata con sentenza definitiva.</i> <p><i>[**] Violazioni oggetto di prescrizione dell'organo di vigilanza, ottemperate o accertate con sentenza definitiva.</i></p>			

Tabella 11

- Ulteriori casi di decurtazione di punti dalla patente		
Caso di ulteriore decurtazione		
Violazione	Aggravante	Punti decurtati
In caso di infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di reiterata violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 e che comporti	uno o più infortuni mortali	10
	una o più lesioni gravissime	6
	una o più lesioni gravi	4
	una o più lesioni personali	2
Nel caso di superamento della soglia del 20%, per ogni lavoratore non risultante dalla documentazione obbligatoria		2

Recupero dei punti

I punti potranno essere recuperati solo se avviene una decurtazione del 60% dei punti iniziali. In questo caso il datore di lavoro o il responsabile tecnico o il direttore tecnico dovrà partecipare a specifici corsi di formazione (curati dagli enti bilaterali) che, a seconda della loro durata, daranno diritto al recupero di un certo numero di punti. La determinazione del recupero dei punti sarà stabilita con apposito regolamento a cura delle parti sociali.

Fase transitoria

Ottengono il rilascio della patente a punti le imprese e i lavoratori autonomi che alla data di pubblicazione del decreto:

- sono già iscritti alla camera di commercio, posseggono l'attestazione SOA e sono in regola con i requisiti di rilascio del DURC;
- sono già iscritti alla camera di commercio, non posseggono l'attestazione SOA ma hanno designato un responsabile tecnico e sono in regola con i requisiti di rilascio del DURC.

La qualifica di responsabile tecnico può essere attribuita a:

- titolare dell'impresa o legale rappresentante *pro tempore*, in carica da almeno 24 mesi;
- persona che ha esercitato le funzioni di titolare o di legale rappresentante, per almeno 24 mesi;
- lavoratore autonomo che ha esercitato l'attività per almeno 12 mesi.

Sanzioni

Oltre alle sanzioni già previste per la mancata iscrizione al registro delle imprese o all'albodelle imprese artigiane, le imprese o i lavoratori autonomi che eserciteranno l'attività senza la patente saranno soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore dei lavori realizzati e alla confisca delle attrezzature impiegate.

Il committente o il responsabile dei lavori, quando nominato, e il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, anche in caso di affidamento a unica impresa o a lavoratore autonomo, sono i soggetti responsabili del controllo del possesso della patente.

In caso di affidamento delle attività a soggetti non in possesso della patente, il committente o il responsabile dei lavori è punito con la sanzione prevista all'art. 157, comma 1, lettera b), D.Lgs. n. 81/2008.

L'efficacia del titolo abilitativo è sospesa nel caso in cui il committente, il responsabile dei lavori o il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non trasmettano, all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori (anche se in economia o affidati a singoli lavoratori autonomi o svolti direttamente senza ricorso all'appalto), il DURC completo di patente dei soggetti coinvolti.

Le disposizioni entreranno in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione del decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*. Da quel momento il sistema della patente a punti entrerà in vigore per 12 mesi a livello sperimentale, durante il primo anno, infatti, i sistemi di accredito e di decurtazione non saranno applicati.

Tabella 12

- Modalità di decurtazione	
Tipologia associativa	Modalità di decurtazione
Imprese raggruppate in ATI orizzontale (associazione temporanea) con singole patenti o con unica patente rilasciata all'ATI stessa	La decurtazione sarà proporzionale alle quote di partecipazione (salvo dimostrazione di diversa responsabilità).
Imprese raggruppate in ATI verticale (associazione temporanea)	La decurtazione è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza
- Consorzi fra società cooperative di produzione e lavori; - consorzi tra imprese artigiane; - consorzi stabili	La decurtazione è esercitata dalla patente del soggetto indicato come esecutore
Società anche consortile costituita dopo l'aggiudicazione dei lavori (esecuzione unitaria, totale o parziale)	La decurtazione è effettuata esclusivamente sulla patente rilasciata alla società stessa, all'atto dell'iscrizione al registro delle imprese

Appalti

**Nessuna indicazione operativa sulla struttura**

Il ministero spinge gli Enti locali alla costituzione di stazioni uniche appaltanti, attività facoltativa, ma potenzialmente molto vantaggiosa. La circolare, però, non dà istruzioni su come dare vita concretamente a una Sua in ambito regionale, provinciale o comunale

Antonino Masaracchia, Il Sole 24 Ore - Guida agli Enti Locali, 3 dicembre 2011, n. 48, p. 53

Ministero dell'Interno - Ordine e sicurezza pubblica: Circolare del 5 ottobre 2011

Oggetto: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno 2011 sulla Stazione Unica Appaltante.

L'importanza strategica della neo istituita Stazione unica appaltante è sottolineata dal Viminale con la circolare del 5 ottobre scorso, con la quale ha invitato tutte le Prefetture a intraprendere ogni iniziativa utile a sensibilizzare all'adesione il più alto numero di amministrazioni locali e statali periferiche.

L'adesione alla stazione unica appaltante, infatti, è meramente facoltativa (come anche stabilito dalla Corte costituzionale con le sentenze 36/2004 e 417/2005; proprio come condizione di legittimità del modello, che prevede l'adesione a convenzioni statali anche per amministrazioni autonome): circostanza che la stessa circolare richiama in un suo passaggio, con l'ulteriore e importante precisazione che, affinché il nuovo istituto «possa essere veramente utile e funzionale, occorre che vi sia una spontanea e convinta adesione da parte dell'amministrazione interessata, basata sulla consapevolezza dei vantaggi che l'affidamento delle procedure di gara ad una struttura specializzata comporta».

NESSUN INDIRIZZO

La circolare del 5 ottobre, tuttavia, non offre alcun indirizzo interpretativo e/o applicativo alle amministrazioni sulle concrete modalità di istituzione e di funzionamento della Sua.

Essa, invero, si limita a ribadire quanto era già chiaro in base alle disposizioni del Dpc 30 giugno 2011 (nonché, a monte, della legge 136/2010), ossia che la nuova stazione unica appaltante mira a realizzare una semplificazione delle procedure di gara, insieme a «maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale e a innalzare il livello di prevenzione delle infiltrazioni criminali», oltre che «un'ottimizzazione delle risorse e, quindi, un conseguente risparmio».

Non viene fatta luce, invece, su un aspetto applicativo molto importante e che avrebbe richiesto la fissazione di alcune specifiche direttive di carattere operativo: come dare vita concretamente a una stazione unica appaltante in ambito regionale, provinciale, interprovinciale, comunale o intercomunale?

Il problema è stabilire se il modulo organizzativo della stazione unica appaltante debba consistere in una vera e propria "convenzione tra enti" (sul modello dell'articolo 30 del Tuel), nel senso che le diverse amministrazioni interessate si associano tra loro allo specifico fine di dare vita a un centro di committenza (con la possibilità che altre amministrazioni possano in futuro aderire), ovvero se si debba invece propendere per un modello che conferisca centralità a un'unica amministrazione (preferibilmente territoriale: la Regione o una Provincia), la quale faccia da "polo di attrazione" delle altre amministrazioni limitrofe (e aventi sede nella Regione o nella Provincia di riferimento).

In tale ultimo caso sarebbero la Regione o la Provincia ad assumere la configurazione di stazione unica appaltante, cui tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici potranno far riferimento.

Sul punto sia il Dpcm 30 giugno 2011, sia la circolare ministeriale tacciono, lasciando aperta ogni possibilità e rimettendo la soluzione del problema a ulteriori e future deliberazioni. La circolare del Viminale, dunque, si limita unicamente a "sponsorizzare" l'istituzione della stazione unica, suggerendo alle amministrazioni «la possibilità di esaminare l'argomento nell'ambito della Conferenza permanente di cui all'articolo 11 del Dlgs 30 luglio 1999 n. 300», e chiedendo loro di «di voler informare, con cadenza semestrale, l'Ufficio di Gabinetto anche al fine di poter fornire, in sede di Conferenza Unificata, come previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 giugno scorso, le informazioni sul relativo stato di attuazione».

L'Esperto risponde

Sicurezza ed igiene del lavoro

■ IL CASO - LA VALUTAZIONE DEI RISCHI NEL PSC

D. Quali sono i rischi che il coordinatore per la progettazione, ai sensi dell'art. 91, D.Lgs. n. 81/2008, deve valutare nel redigere il piano di sicurezza e di coordinamento? Devono essere valutati tutti i rischi individuati nel cantiere edile, oppure solo quelli che derivano da interferenze tra le lavorazioni? Analogamente, qual è l'oggetto delle prescrizioni operative del PSC?

R. L'art. 91, D.Lgs. n. 81/2008, ha disposto l'obbligo del coordinatore per la progettazione di redigere, durante la progettazione dell'opera, il piano di sicurezza e di coordinamento. Il successivo art. 100 ha dato indicazioni generali sui contenuti del PSC, specificando che esso "è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'Allegato XI, nonché la stima dei costi". Per la definizione dei contenuti minimi la norma ha rimandato, poi, alle specifiche indicazioni dell'Allegato XV. Devono comporre il PSC anche le "tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi".

Le norme del Testo unico (derivate dal D.Lgs. n. 494/1996 e dal D.P.R. n. 222/2003) hanno imposto, dunque, anche nel settore delle costruzioni, l'obbligo della valutazione dei fattori di rischio professionale, a tutela dei lavoratori occupati nel cantiere. In realtà, la valutazione dei rischi è il metodo prioritariamente elettivo e normativamente imposto ai fini di un'efficace programmazione della tutela delle condizioni di lavoro, sia sotto il profilo antinfortunistico che di salvaguardia della salute dei lavoratori. Questa valutazione dei rischi è anche indicata come la principale tra le "misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

L'importanza fondamentale di congiungere al momento della stipula del contratto di appalto quello della valutazione dei rischi e della redazione del PSC ha trovato esplicito riconoscimento nell'art. 100, comma 2, D.Lgs. n. 81/2008, nel quale è stabilito che il piano di sicurezza e di coordinamento è "parte integrante del contratto di appalto". Per il settore degli appalti pubblici di lavori, l'art. 131, comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici", addirittura; ha previsto la nullità del contratto di appalto che sia privo dei piani di sicurezza.

L'Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008 (prima il D.P.R. n. 222/2003), ha richiesto che i contenuti minimi del PSC (così come quelli del POS e del PSS) siano contenuti minimi "di qualità"; di qui l'obbligo, per il coordinatore per la progettazione, sia di dare ai piani dei contenuti "specifici", avendo riguardo alla realtà di lavoro di ogni singolo cantiere temporaneo o mobile, sia di valutare la loro concreta fattibilità nella successiva fase di esecuzione dei lavori.

La previsione del punto 2, Allegato XV, che il PSC deve essere "specifico per ogni singolo cantiere e di concreta fattibilità", e che "i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali e organizzative conformi alle prescrizioni dell'articolo 15 del presente decreto", è la conferma di come la tutela delle condizioni di lavoro sia un obiettivo che deve essere perseguito non come punto di partenza di un arido piano di sicurezza, ma come dato tendenziale che deve prefigurare e accompagnare un'esperienza concreta di lavoro.

Le scelte progettuali e organizzative sono state definite come l'insieme delle scelte "effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro". Mentre le scelte progettuali sono effettuate "nel campo delle tecniche costruttive, dei

materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare"; le scelte organizzative devono riguardare, invece, la *"pianificazione temporale e spaziale dei lavori"*. Più specificamente la pianificazione temporale è sostanziata nella suddivisione delle singole lavorazioni in fasi e sottofasi di lavoro, nella esplicitazione della loro sequenza temporale e della loro durata, con conseguente elaborazione del cosiddetto "cronoprogramma dei lavori" ai fini della sicurezza (da non confondere con il cronoprogramma generale dei lavori previsto dall'art. 40, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici)).

Quindi, volendo riflettere circa il contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento con riguardo alla tipologia dei rischi valutabili, deve essere innanzitutto messo in rilievo che tre sono le macro-aree di riferimento:

- area di cantiere;
- organizzazione del cantiere;
- lavorazioni.

Oltre alle caratteristiche intrinseche dell'area di cantiere (con particolare attenzione alla presenza di linee aeree e condutture sotterranee), il PSC deve tener conto dell'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere (per esempio, traffico circostante in caso di lavori stradali e autostradali), nonché specularmente degli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

Il PSC deve contenere l'analisi di una serie di elementi, riferiti alla tipologia del cantiere, quali:

- modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- servizi igienico-assistenziali;
- viabilità principale di cantiere;
- impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102;
- disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 92, comma 1, lettera c);
- eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;
- dislocazione degli impianti di cantiere;
- dislocazione delle zone di carico e scarico;
- zone di deposito delle attrezzature e di stoccaggio dei materiali e dei rifiuti;
- eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

Il CSP, dopo avere suddiviso le singole lavorazioni in fasi e sottofasi di lavoro, deve effettuare l'analisi dei rischi presenti, a esclusione di quelli specifici propri dell'attività di ogni singola impresa. Premesso questo, quanto all'obbligo di valutazione dei rischi, il D.Lgs. n. 81/2008 ha confermato le scelte di fondo già contenute nel D.P.R. n. 222/2003 e sottese alla "filosofia" che ha originato l'emanazione, da parte del Consiglio europeo, della "direttiva cantieri" 24 giugno 1992, n. 92/57/CEE, si tratta della distinzione ontologica tra i fattori di rischio intra-aziendali e i fattori di rischio professionali (di rispettiva riconducibilità alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi) e i fattori di rischio "di cantiere" (aggiuntivi e/o interferenziali) facenti capo all'area della committenza e del coordinamento.

Con quali modalità e a opera di quali soggetti questi due profili della sicurezza debbano comporsi e trovare il loro assetto ottimale, costituisce uno degli ambiti più delicati e critici dell'esperienza del cantiere; peraltro, è indiscutibile che, con il modello di valutazione dei rischi introdotto dal D.Lgs. n.494/1996e ora trasposto nel D.Lgs. n. 81/2008, è venuta meno la filosofia operativa e gestionale in maniera separata che aveva da sempre caratterizzato il settore degli appalti di lavori in edilizia.

Rispetto al precedente modello, caratterizzato dalla rigida separazione funzionale tra committente e appaltatore e dal divieto assoluto di ingerenza dell'appaltante sull'autonomia strutturale e organizzativa dell'appaltatore o del lavoratore autonomo, la normativa di derivazione comunitaria ha totalmente rovesciato la prospettiva fino ad allora praticata.

Codificando e disciplinando normativamente gli aspetti di naturale e spontanea collaborazione che si realizzano quando più persone sono chiamate a prestare la loro opera in quel medesimo comune ambiente di lavoro che è il "cantiere", il legislatore ha elevato a modello normativo, con riguardo ai

fattori di rischio "aggiuntivi" e "interferenziali", una realtà che era stata fino ad allora affermata solo in alcuni sensibili orientamenti giurisprudenziali e, cioè, che il committente, lungi dal risultare soggetto estraneo, per definizione, all'area della sicurezza del lavoro, ne è al contrario inevitabilmente compartecipe, nella concretezza della vita di cantiere, essendone uno dei protagonisti principali. In questa prospettiva il legislatore ha condivisibilmente ritenuto di ricondurre l'obbligo di gestione dei fattori di rischio "aggiuntivi" e "interferenziali" nell'area funzionale della committenza, l'unica in grado di poterli prendere su di sé, in ragione della titolarità di un interesse economico alla realizzazione dell'opera nella sua interezza.

Atteso che l'interferenza tra le lavorazioni, sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, è spesso un dato ineludibile, la normativa ha oculatamente praticato la scelta della consapevole valorizzazione dell'esigenza di raccordo tra le diverse attività lavorative nel cantiere, al fine di fronteggiare i fattori di rischio professionale esistenti. La trasposizione soggettiva di questa esigenza si è tradotta nel complesso degli obblighi facenti capo ai vari soggetti (committente, responsabile dei lavori, coordinatori, datori di lavoro ecc.) deputati a perseguire la sicurezza in cantiere. Sicurezza ancorata al metodo della programmazione per l'eliminazione ovvero la riduzione al minimo, nei limiti del consentito, dei fattori di rischio "aggiuntivi" e "interferenziali"; di questi obiettivi la predisposizione di un "piano di sicurezza e di coordinamento" e di "piani operativi di sicurezza" (specificamente rivolti alla individuazione di *standard* procedurali coerenti, quando non anche comuni) hanno rappresentato punti di approdo condivisi. Beninteso, resta fermo il divieto di ingerenza del committente nell'area dei rischi specifici propri di ciascuna impresa esecutrice o lavoratore autonomo; inoltre, conseguentemente, a valle di questo divieto, l'insussistenza dell'obbligo per il coordinatore per la progettazione di effettuare l'analisi dei rischi specifici propri dell'attività di ogni singola impresa (punto 2.2.3, Allegato XV al D.Lgs. n. 81/2008).

Quindi, una cosa è la cosiddetta completezza di contenuto del PSC in termini di individuazione, analisi e valutazione dei rischi, altra cosa la **gestione operativa** dei fattori di rischio. Ecco perché, mentre la relazione di cui è composto il PSC, concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti di cantiere, ha carattere generale e onnicomprensivo [punto 2.1.2., lettera c), Allegato XV, concernendo *in primis* le "lavorazioni" e solo in un secondo momento le "loro interferenze"), all'opposto l'elaborazione delle prescrizioni operative (intese come le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale è limitata, nel PSC, alle situazioni di interferenza tra le lavorazioni [punto 2.1.2, lettera e), Allegato XV, il PSC deve contenere "*le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni*").

La cerniera tra questi due momenti valutativi è costituita dall'ulteriore obbligo di indicare nel piano di sicurezza e di coordinamento, qualora la particolarità delle lavorazioni lo richiedesse, il tipo di procedure complementari e di dettaglio, connesse alle scelte autonome di ciascuna impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

Dunque, è solo con riguardo alle interferenze tra le lavorazioni che il PSC deve contenere le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti, nonché le modalità di verifica del rispetto di queste prescrizioni, indicando, nel caso in cui permanessero rischi di interferenza, le misure preventive e protettive e i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo questi rischi, mentre, con riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni svolte in cantiere da parte di ciascuna impresa, è il POS a dovere individuare le misure preventive e protettive, che non sono affatto integrative di quelle contenute nel PSC, ma ne costituiscono l'antecedente logico imprescindibile.

In definitiva, il piano di sicurezza e di coordinamento deve rimanere uno strumento per la gestione dei fattori di rischio inerenti alla realtà di cantiere, non anche di quelli riconducibili alla realtà organizzativa e di lavoro delle singole imprese e dei lavoratori autonomi, rispetto alle quali il PSC deve dare indicazioni e prescrizioni (ma non "prescrizioni **operative**") ed esplicitare anche aggiuntivamente, qualora la particolarità delle lavorazioni lo richiedesse, le procedure

complementari e di dettaglio, connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice (che in quel momento il coordinatore non può conoscere ma può solo, in ipotesi, immaginare e prefigurarsi) da esplicitare nel POS.

(Pierguido Soprani, Il Sole 24 ORE - Ambiente & Sicurezza, 6-12-2011, n. 22, p. 52)



Edilizia e urbanistica

■ IL TITOLO CHE CONSENTE DI EDIFICARE SUL TERRAZZO

D. *Vivo in Sardegna e vorrei costruire sul terrazzo della casa dei miei genitori, con i quali vivo. Avendo l'immobile già raggiunto la cubatura edificabile, l'unico modo sarebbe utilizzare l'ampliamento volumetrico previsto dal piano casa. Il problema sorge per il fatto che, per ottenere il mutuo, la banca mi chiede di essere proprietaria del terrazzo, e quindi di acquistarne la superficie, in modo da evitare eventuali successive controversie con gli altri eredi. Da quello che mi risulta, l'ampliamento volumetrico può essere utilizzato solo dal proprietario della casa. È così? Solo i miei genitori possono fruire del piano casa e quindi edificare sul terrazzo? Non ci sono altre soluzioni?*

R. L'articolo 11 del Testo unico edilizia, Dpr 380/2001, prescrive che il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o che abbia titolo per richiederlo sulla base di un atto negoziale o comunque costitutivo di un rapporto qualificato con l'immobile, quale superficiario o titolare di diritto d'abitazione. La Regione Sardegna con la delibera 9/15 del 2010 relativa al piano casa ha ribadito che la richiesta deve essere presentata dal proprietario dell'immobile o da chi abbia titolo. Pertanto, l'unica soluzione è predisporre un atto negoziale con il quale il proprietario instauri con l'interessato un rapporto che lo qualifichi come avente titolo.

(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto risponde, 5-12-2011)

■ LA LEGGE SUI SOTTOTETTI DÀ UN AIUTO SULLE ALTEZZE

D. *Sono diventata proprietaria da poco di un locale C/2, a Roma città, di 20 mq e di un terrazzo di pertinenza di 48 mq, posizionato all'ultimo piano di una palazzina residenziale. L'altezza netta interna è di 2,4 metri e l'accesso è attraverso il terrazzo condominiale con cui confina. È possibile il cambio di destinazione d'uso da C/2 ad A/10 oppure A/3? È possibile aprire una porta di accesso sul pianerottolo allineata alle porte degli appartamenti sottostanti e con identica finitura? Pur rimanendo C/2, ho comunque diritto a una cassetta di posta nel casellario condominiale? Per realizzare quest'ultima, è necessario chiedere il permesso al condominio?*

R. In materia condominiale, la giurisprudenza ha ritenuto legittima l'apertura di una nuova porta sul pianerottolo comune, quando non comporti alcun mutamento della conformazione e dello spazio delle scale, non limiti il godimento degli altri condomini, non arrechi alcun danno alle parti comuni o pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza e al decoro architettonico del fabbricato. Si veda, per tutte, Cassazione 10 febbraio 1981, n. 843, per la quale «i pianerottoli, quali elementi essenziali della scala di accesso ai diversi piani dell'edificio in condominio, sono per presunzione di legge, salvo diverso titolo, in comproprietà fra tutti i condomini. Pertanto, la loro utilizzazione da parte dei singoli condomini è soggetta alla disciplina propria dell'uso individuale della cosa comune, con la conseguenza che è del tutto legittima la creazione di un secondo ingresso ad un appartamento di proprietà esclusiva, in corrispondenza del pianerottolo antistante, ove non limiti il godimento degli altri condomini e non arrechi pregiudizio all'edificio ed al suo decoro architettonico». Quanto ai casellari postali: essi sono costituiti da un insieme indivisibile di cassette per le lettere, del medesimo modello, che si presume di proprietà comune. E, dunque, ciascun condomino ha diritto ad una cassetta della posta nel casellario condominiale, che deve essere installato a cura dell'amministratore, con ripartizione della spesa tra i condomini, non in base ai

millesimi, ma in base al numero delle unità. L'aspetto rilevante nel quesito prospettato non è tanto la modifica della destinazione d'uso da magazzino ad abitazione od uffici, quanto l'altezza netta interna di metri 2,4 del locale, la quale contrasta con le disposizioni igienico sanitarie minime per conseguire l'agibilità. L'unica possibilità è quella di far ricorso alla legge regionale 13/2009 del Lazio relativa al recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti, che consente gli interventi in ambienti con altezza inferiore a quella fissata dalla legge.

(Silvio Rezzonico, a cura Ghiloni Massimo, Il Sole 24 Ore - L'Esperto risponde 5-12-2011)

■ **LOTTIZZAZIONE ABUSIVA A RISCHIO CONFISCA**

D. *Una lottizzazione di area (cointestata con 16 persone), senza preventiva autorizzazione, è stata penalizzata con sentenza della corte di appello il 26 giugno 1990, confermata dalla Cassazione con sentenza del 23 settembre 1991. Per tale reato, il Comune, in data 1 marzo 1991, ha notificato agli interessati, un avviso di esecuzione di demolizione di ufficio delle opere abusive (articolo 27, legge 47/85) dei manufatti realizzati, da effettuarsi in data 13 marzo 1991. A oggi nessuna demolizione è stata effettuata. Per il caso in esame, essendo ormai trascorsi 20 anni, è prevista la prescrizione anche per l'ordinanza? Come possono i cointestatari dell'area provvedere alla formale divisione con atto pubblico, da formalizzare ai fini catastali?*

R. In riferimento al quesito posto occorre rilevare come non sia previsto alcun termine di decadenza o di prescrizione per l'esercizio dei poteri di controllo, vigilanza e di intervento repressivo per le opere realizzate in violazione delle norme urbanistiche e le sanzioni amministrative urbanistiche (come ad esempio la demolizione) essendo volte a ristabilire l'interesse pubblico compromesso non possono estinguersi per effetto del decorso del tempo. In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato che «il potere sanzionatorio in materia edilizia non è soggetto a termini di prescrizione o di decadenza ed in presenza di abusi esso non incontra limitazioni temporali, essendo in re ipsa l'interesse pubblico alla rimozione delle opere realizzate sine titulo» (Tar Lazio, 1 agosto 2011, n. 6837). Al riguardo, il Consiglio di Stato ha affermato che «la realizzazione di un'opera abusiva costituisce comunque un illecito permanente, che si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare della situazione di illiceità, vale a dire ad esempio con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni» (Consiglio di Stato 16 aprile 2010, n. 2160). Occorre, peraltro, evidenziare, con riferimento alla fattispecie prospettata, che se non è venuta meno l'illiceità delle opere realizzate il Comune potrà anche emanare un'altra ordinanza di demolizione delle stesse. Sulla base di quanto detto e sempre nella premessa che non sia intervenuta una sanatoria, sembra inoltre doversi desumere che non si possa provvedere evidentemente neanche alla formale divisione tra i proprietari; al riguardo peraltro andrebbe verificato se non sia intervenuta l'acquisizione gratuita dei beni stessi al patrimonio del Comune. Dalle informazioni fornite infatti sembrerebbe che il reato per il quale è intervenuta sentenza di condanna sia quello di lottizzazione abusiva e conseguentemente dovrebbero essere state applicate le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 47/1985 (oggi trasfuso nell'articolo 44 del Dpr 380/2001) in base al quale «la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva».

(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto risponde, 5.12.2011)

■ **NON SI PUÒ IMPORRE LO SCONFINAMENTO AL VICINO**

D. *Per costruire un cappotto termico devo sconfinare di 10 cm sul suolo del mio vicino essendo il muro esistente costruito in confine. Il vicino si oppone: posso farlo visto che non è ritenuto dalla legge un aumento di volume?*

R. La risposta è negativa. Ai sensi dell'articolo 11 comma 2, decreto legislativo 30 maggio 2008 n.

115, nel caso di interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti che comportino maggiori spessori delle murature esterne, è permesso derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai confini di proprietà e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nella misura massima di 20 centimetri per il maggiore spessore delle pareti verticali esterne. Ciò significa che, nel caso di specie, la normativa in materia di distanze può essere derogata, ma certo questo non autorizza ad occupare suolo di proprietà di terzi, i quali, evidentemente, possono, a pieno diritto, opporsi.

(Massimo Sanguini, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 5-12-2011)

■ L'ITER PER LA DEFINIZIONE DELL'INDENNITÀ D'ESPROPRIO

D. *Sono proprietario di un terreno agricolo nella zona di Eboli (Sa). Per ampliare la strada che passa davanti alla mia proprietà la Provincia di Salerno mi ha confiscato parte del terreno. Non sono stato pagato. Cosa bisogna fare?*

R. Premesso che il riferimento alla confisca del terreno deve essere inteso nel senso dell'espropriazione dello stesso, poiché la confisca è una sanzione prevista dall'ordinamento per gli illeciti penali e non un modo di acquisto della proprietà da parte della Pa, si fa presente che la normativa in materia di espropri contenuta nel Dpr 327/2001 « Testo unico espropri » prevede in via generale che al proprietario sia dovuta una indennità determinata in via provvisoria dall'autorità espropriante (articolo 20). In caso di mancata accettazione da parte dell'espropriato dell'offerta fatta, la Pa deposita presso la Cassa depositi e prestiti la somma provvisoria ridotta secondo le percentuali di legge e si apre la fase della determinazione definitiva dell'indennità (articolo 21). Pertanto, se l'indennità è stata determinata in via provvisoria e questa è stata accettata entro 30 giorni dalla notificazione dell'atto, l'autorità espropriante ne dispone con apposito decreto il pagamento che deve essere effettuato entro 60 giorni dalla comunicazione di tale decreto (articolo 26). In caso di mancato pagamento, pertanto, si ritiene possibile sollecitare la Pa competente, fatta salva la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria per ottenere l'esecuzione in forma specifica dell'obbligazione. Se, viceversa, l'indennità offerta non è stata accettata e si è addivenuti alla fase della determinazione definitiva, occorrerà attendere la conclusione delle procedure di stima da parte di tecnici o della competente Commissione provinciale. In questo caso, l'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata presso la Cassa depositi e prestiti una volta divenuta definitiva la determinazione, previa istanza della parte interessata che deve depositare insieme all'istanza il certificato del registro immobiliare da cui risulta che sul terreno non vi sono trascrizioni o iscrizioni di terzi e l'attestato dell'autorità espropriante da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi (articolo 28).

(Massimo Ghiloni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde, 5-12-2011)



Catasto

■ CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE NELLA VARIAZIONE CATASTALE

D. *Sono proprietario di un'abitazione, costruita 30 anni fa da un coltivatore diretto con esenzione dal pagamento degli oneri comunali, accatastata come urbana. Ora chiedo il permesso di costruire un annesso residenziale. Per avere la concessione il Comune mi chiede oneri arretrati di 30 anni fa per 5.200 euro che sono costretto a pagare per ottenere permesso costruire. Sono legali queste richieste? Come fare il ricorso al Tar del Veneto?*

R. Nel caso della variazione catastale di un fabbricato originariamente qualificato come rurale, che non presenti più i requisiti di ruralità, è necessario provvedere al relativo pagamento del contributo di costruzione secondo le regole stabilite dalla legislazione statale e regionale.

Tale principio si può desumere "a contrario" dall'articolo 9 del decreto legge 557/1993 - recante l'istituzione del catasto dei fabbricati - il quale stabilisce che per le variazioni catastali di immobili da rurali a urbani il contributo di costruzione non è dovuto solo quando tali immobili siano stati oggetto di istanza di sanatoria edilizia. Ciò in quanto, ai fini del condono edilizio si deve comunque provvedere al pagamento del contributo di costruzione e pertanto il legislatore ha voluto evitare una duplicazione dello stesso. Ne deriva invece che, quando l'immobile non sia stato oggetto di sanatoria, sotto il profilo urbanistico edilizio permane l'obbligo al pagamento del contributo di costruzione.

Massimo Ghiloni, Il Sole 24 Ore - L'Esperto Risponde 5.12.2011



© 2011 **Il Sole 24 ORE**
S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze

**Sede legale e
Amministrazione:**
via Monte Rosa, 91
20149 Milano